

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

26^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1987

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	
DISEGNI DI LEGGE		
Trasmissione dalla Camera dei deputati, assegnazione e inserimento nell'ordine del giorno per la deliberazione ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento	3	
Seguito della discussione:		
«Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonchè istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazioni della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi» (461)		
		Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonchè istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazioni della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi»:
		SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze ... Pag. 4 e passim
		RUFFINO (DC), f.f. relatore 6 e passim
		ANDRIANI (PCI) 8
		BRINA (PCI) 10
		Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 496:
		PRESIDENTE 14
		LEONARDI (DC) 14

Approvazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, recante misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonchè per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio» (496) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

LEONARDI (DC), relatore Pag. 14
SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze ... 15

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 515 e 517:

PRESIDENTE 19
PIZZOL (PSI) 19

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 settembre 1987, n. 365, recante modificazioni delle aliquote di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi» (515) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

«Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 383, recante modificazioni delle aliquote di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi» (517) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PIZZOL (PSI), relatore 19, 21
MANTICA (MSI-DN) 20
SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze ... 21

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 497:

PRESIDENTE 23
FABRIS (DC) 23

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti» (497) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

FABRIS (DC), relatore 24 e passim
* BOATO (Fed. Eur. Ecol.) 25 e passim

BOSSI (Misto-Lega Lomb.) Pag. 36
* POLLICE (Misto-DP) 37, 83
SPECCHIA (MSI-DN) 41
SCARDAONI (PCI) 44
PAGANI (PSDI) 48, 56
RUFFOLO, ministro dell'ambiente 53
TORNATI (PCI) 77
NEBBIA (Sin. Ind.) 78
* MERAVIGLIA (PSI) 80

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonchè interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987» (559) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 84 e passim
GUIZZI (PSI), relatore 84, 87
POLLICE (Misto-DP) 85, 86
FRANCHI (PCI) 86

ALLEGATO**DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati 88
Annunzio di presentazione 88
Assegnazione 88

INTERROGAZIONI

Annunzio 88
Da svolgere in Commissione 94

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bonalumi, Candioto, Cariglia, Donat Cattin, Ferrari-Agradi, Giagu Demartini, Ianni, Kessler, Ricevuto, Riz, Santini, Strehler, Triglia, Zangara.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Angeloni, Antoniazzi, Calvi, Ferraguti, Giugni, Iannone, Nieddu, Perricone, Sanna, Toth, in Sardegna, per una indagine conoscitiva sulla situazione occupazionale nell'Isola.

Disegni di legge, trasmissione dlla Camera dei deputati, assegnazione e inserimento nell'ordine del giorno per la deliberazione ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1457. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonchè interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987» (559) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Il suddetto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 11ª Commissione, riferirà all'Assemblea nel corso della giornata odierna, ai sensi dell'articolo

78, terzo comma, del Regolamento, sui presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonchè istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazioni della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi» (461)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonchè istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazioni della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonchè istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazioni della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi».

Ricordo che la discussione di detto disegno di legge è stata sospesa nella seduta di ieri - in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 1.1 che determina una diminuzione delle entrate erariali - al fine di chiarire la posizione del Governo. Do pertanto la parola al rappresentante del Governo.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il minore introito previsto a seguito dell'approvazione dell'emendamento proposto all'articolo 1 viene valutato in lire 25 miliardi. Il Governo intende coprire questo minore introito con la fiscalizzazione delle diminuzioni dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi, cosa che il Governo potrà fare con l'emanazione di decreti a seguito dell'approvazione del disegno di legge di delega al Governo in questo settore.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite nella tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in lire 700 e in lire 3.000, sono elevate, rispettivamente, a lire 3.000 e lire 5.000.

2. Resta ferma nella misura di lire 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondari di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitaria, comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazioni similari, rilasciati dalle scuole ed università medesime.

3. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere ed i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure, rispettivamente, di lire 12.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 18.000 per quelli di esecuzione davanti al pretore; di lire 21.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 42.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 12.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 6.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 6.000 per i procedimenti speciali.

4. L'imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di lire 30.000, con le modalità di cui al comma 3.

5. Le aliquote dell'imposta di bollo previste per gli atti indicati nell'articolo 20-bis della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, sono quintuplicate.

6. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata e bollati in modo straordinario, nonché i libri ed i registri già bollati in modo straordinario, che si trovino interamente in bianco, devono essere integrati, prima dell'uso, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 5, sostituire le parole: «sono quintuplicate» con le altre: «sono raddoppiate».

2.2

IL RELATORE

Ricordo che tale emendamento è già stato illustrato, mentre è stato ritirato l'emendamento 2.1, soppressivo del comma 5 dello stesso articolo 2.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e valori, stabilite dalla tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, come modificate dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, e dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono raddoppiate.

2. Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

3. L'importo minimo delle tasse speciali sui contratti di borsa è stabilito in lire 1.000.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle del precedente articolo 2 hanno effetto dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto».

3.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

RUFFINO, *f.f. relatore*. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

1. Per le cessioni dei beni sottoindicati soggetti all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 18 per cento, effettuate fino al 31 dicembre 1987, è dovuta, in aggiunta alla predetta aliquota, un'addizionale

straordinaria del 4 per cento della base imponibile determinata a norma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni:

a) autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici ovvero a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel, esclusi quelli ad uso pubblico;

b) mobili per uso domestico (v.d. *ex* 94.03), esclusi quelli per sedersi, anche trasformabili in letti (v.d. *ex* 94.01);

c) macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie per uso domestico (v.d. *ex* 84.15); scaldacqua e scaldabagni, non elettrici, per uso domestico (v.d. *ex* 84.17.F.I); macchine ed apparecchi per lavare il vasellame, a funzionamento elettrico, con o senza dispositivo di asciugamento, di tipo familiare (v.d. *ex* 84.19.A.I); bilance per uso casalingo (v.d. *ex* 84.20); macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 Kg., per uso domestico (v.d. *ex* 84.40.B); apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico (v.d. *ex* 85.06); rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato (v.d. *ex* 85.07); scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici (v.d. *ex* 85.12);

d) amplificatori audio per l'alta fedeltà; apparecchi radio riceventi; apparecchi riceventi per la televisione; apparecchi da presa delle immagini per la televisione; obiettivi per apparecchi fotografici e per altri apparecchi da presa delle immagini per la televisione; binocoli e cannocchiali; apparecchi fotografici; apparecchi cinematografici da presa e da proiezione; apparecchi da proiezione per diapositive; apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono o delle immagini per la televisione; supporti magnetici non registrati per apparecchi di registrazione o riproduzione delle immagini in televisione e del suono; lettori di suono per dischi audio; giochi per la produzione, visualizzazione di immagini in forma digitale e relativi supporti. Per i prodotti di cui alla presente lettera d), gravati dall'imposta erariale di consumo prevista dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, l'addizionale di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 2 per cento.

2. L'addizionale di cui al comma 1 è dovuta anche per le importazioni dei beni ivi previsti ed è commisurata e applicata a norma degli articoli 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

3. La fattura e la bolletta doganale devono contenere l'annotazione che le aliquote sono comprensive della addizionale. In sede di dichiarazione annuale deve essere evidenziato l'ammontare della addizionale medesima. Per le operazioni non soggette all'obbligo della emissione della fattura, l'addizionale concorre alla determinazione dell'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni da annotare ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 di detto decreto è stabilita nella misura del 16,67 e del 18,03 per cento per i beni soggetti, rispettivamente, all'addizionale del 2 e del 4 per cento; la quota

imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo l'ammontare dei corrispettivi comprensivi dell'imposta, rispettivamente, per 120 e per 122, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima.

4. Ai fini dell'applicazione dell'addizionale di cui al presente articolo valgono le disposizioni vigenti in materia di imposta sul valore aggiunto, comprese quelle riguardanti l'obbligo della rivalsa, il diritto alla detrazione con le limitazioni previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i modi ed i termini di versamento; per le violazioni si applicano le sanzioni previste nel titolo terzo del medesimo decreto.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

- 4.1 ANDRIANI, BOLLINI, BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, CANNATA, POLLINI, BELLAFFIORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. L'opzione prevista dall'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si intende validamente espressa anche se comunicata, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984, con atto separato dalla dichiarazione annuale all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente».

- 4.2 ANDRIANI, BOLLINI, GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, CANNATA, BELLAFFIORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-ter. Dal 28 agosto 1987 fino al 31 dicembre 1987, i contribuenti dotati di registratori di cassa fiscali con totali di reparto in numero insufficiente per la suddivisione automatica a fine giornata dei corrispettivi in base alle aliquote, possono liberamente operare tale suddivisione prima di trascriverla nel registro previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

- 4.3 ANDRIANI, BOLLINI, BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, POLLINI, CANNATA, BELLAFFIORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

ANDRIANI. Signor Presidente, gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3 si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RUFFINO, *ff. relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario poichè gli emendamenti in esame non si pongono in linea con la manovra economico-finanziaria disposta dal Governo.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Andriani e da altri senatori.

Non è approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Andriani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Andriani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4:

Dopo l'articolo 4 inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

“c) per le cessioni e le importazioni delle pelli da calzature di qualsiasi tipo e loro manufatti”».

4.0.2

ANDRIANI, BOLLINI, BRINA, CASCIA, CANNATA,
BERTOLDI, BELLAFIORE, GAROFALO, POLLINI,
CISBANI, COSSUTTA, MERIGGI

Art. 4-ter.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, per le Regioni, Province, Comuni e loro consorzi ed i consorzi di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano fino al 31 dicembre 1987.

2. L'aliquota del 2 per cento dell'imposta sul valore aggiunto si applica, per la somministrazione di alimenti e bevande nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, anche se gestite in appalto, in affidamento o in concessione».

4.0.3

ANDRIANI, BOLLINI, BRINA, GAROFALO, CANNATA, POLLINI, BELLAFFIORE, GIUSTINELLI

Art. 4-*quater*.

1. Per l'anno 1987, come prima misura della generale fiscalizzazione dei contributi sanitari di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel comma 1 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la cifra "10,95" è sostituita dalla cifra "10,10", la cifra "9,60" è sostituita dalla cifra "9,10", la cifra "1,35" è sostituita dalla cifra "1,00"; nei commi 8, 9 e 11 del medesimo articolo 31 la cifra "7,5" è sostituita dalla cifra "3,75".

2. Le modifiche contributive di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1987.

3. Il recupero a conguaglio delle minori contribuzioni a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti per il periodo dal 1° gennaio 1987 fino al mese di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sarà effettuato sui contributi sanitari relativi al mese di dicembre 1987 e ai mesi successivi ove necessario.

4. Le date di scadenza del 25 luglio, 25 settembre e 31 ottobre 1987 per il pagamento del contributo sociale di malattia di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono unificate al 31 dicembre 1987.

5. Per coloro che hanno già effettuato il pagamento del suddetto contributo sociale di malattia, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in misura superiore a quanto stabilito nel comma 1, il conguaglio per la differenza sarà effettuato con il pagamento del medesimo contributo per l'anno 1988.

6. Agli oneri recati dal presente articolo, complessivamente valutati in lire 2.780 miliardi per l'esercizio 1987 e in lire 1.024 miliardi per l'esercizio 1988, si provvede per l'esercizio 1987, quanto a lire 2.780 miliardi, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto; per l'esercizio 1988, quanto a lire 276 miliardi a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e, quanto a lire 748 miliardi, con le maggiori previsioni di entrata al capitolo 1023 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1988».

4.0.1

ANDRIANI, BOLLINI, BRINA, BELLAFFIORE, BERTOLDI, CANNATA, GAROFALO, POLLINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BRINA. L'emendamento 4.0.1 riguarda la finalizzazione - come l'abbiamo chiamata noi - dell'addizionale IVA del 4 per cento ad uno scopo

preciso, cioè quello di ridurre, già con l'esercizio 1987, il carico della tassa sulla salute. Con questo emendamento, quindi, prevediamo uno sgravio per le aziende ed i lavoratori dipendenti, e una riduzione del carico per i lavoratori autonomi, con una riduzione dei contributi sanitari dal 7,50 al 3,75 per cento. Vi è stato un pronunciamento da parte del Senato - voglio ricordarlo all'Assemblea - già in sede di esame della legge finanziaria per il 1987, con il quale si impegnava il Governo a dare una soluzione al problema nel corso del 1987. Abbiamo sollevato la questione in più occasioni e riteniamo che questo sia il momento opportuno per onorare l'impegno assunto.

L'emendamento 4.0.2 riguarda l'aliquota IVA gravante sui prodotti della pelle e derivati, quindi sulle calzature in generale. Come è noto, questi manufatti sono gravati da un'aliquota IVA del 18 per cento, in contrasto con quelle gravanti su tutti i prodotti dell'abbigliamento e in particolare sui tessili e derivati, che è del 9 per cento. La differenza di gravame si giustificava storicamente con la volontà di creare uno sbarramento ad un prodotto che veniva importato dal nostro paese. Tuttavia, se ciò poteva giustificarsi nella fase iniziale, ha avuto poi effetti negativi sull'attività legata alla produzione e trasformazione della pelle in calzature; è un settore, quello calzaturiero, che ci vede non soltanto grandi produttori nel mercato interno, ma anche fortemente impegnati sul piano internazionale. Ora, se è vero che l'incidenza dell'IVA non sussiste sulle esportazioni, essa sul piano interno presenta rilevanti ripercussioni negative. Riteniamo quindi che il provvedimento, che introduce la perequazione, sia molto importante per sollevare il comparto dalla situazione di stagnazione di cui è vittima da un paio di anni. Si tratta dunque di un provvedimento equo che riteniamo giusto adottare in questo momento.

L'emendamento 4.0.3, infine, introduce un elemento di chiarificazione interpretativa per l'applicazione dell'IVA, per la somministrazione di alimenti e bevande nelle mense delle scuole, negli asili nido e così via. Gli uffici delle imposte forniscono al riguardo interpretazioni diverse nel territorio nazionale; questa precisazione può quindi evitare ai comuni quelle situazioni di imbarazzo nelle quali si sono venuti a trovare nel corso degli ultimi anni.

Invitiamo pertanto l'Assemblea a votare a favore dei tre emendamenti. È ovvio che l'emendamento 4.0.1 trova copertura finanziaria nel provvedimento stesso, le entrate determinate dal quale verrebbero utilizzate a totale copertura del minor gettito dovuto all'approvazione dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RUFFINO, f.f. relatore. Signor Presidente, l'emendamento 4.0.1, proposto dal senatore Andriani e da altri senatori, tratta il problema, certamente degno di attenzione e di riflessione, relativo alla tassa sulla salute. È una questione già all'attenzione del Parlamento e, in particolare, della Commissione bilancio del Senato in sede di esame della manovra finanziaria deliberata dal Governo. Mi pare dunque ultroneo e inopportuno affrontarla in questa sede.

Peraltro esso comporta, a detta degli stessi proponenti, un onere che si aggira sui 4.000 miliardi, che non potrebbe trovare copertura e che

comunque sarebbe in contrasto con la manovra complessiva proposta dal Governo.

Pur riconoscendo quindi la necessità di approfondimento e di attenzione nei confronti di questo emendamento, che dovrà essere esaminato in altra sede, il relatore esprime parere contrario. Le stesse motivazioni determinano il parere ugualmente contrario in ordine agli emendamenti 4.0.2 e 4.0.3.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dal senatore Andriani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.3, presentato dal senatore Andriani e da altri senatori

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Andriani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

1. Il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, da eseguirsi entro il 31 ottobre 1987, deve essere pari alla differenza tra le ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente e quelle versate in acconto al 30 giugno 1987.

2. Il secondo comma dell'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è sostituito dal seguente:

«Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 30 giugno ed il 31 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Se l'ammontare del versamento di cui al comma 2 risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, le aziende e gli istituti di credito hanno diritto, a loro scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti di acconto del periodo

di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione del sostituto di imposta. La somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto».

5.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

RUFFINO, *f.f. relatore*. Si tratta di un emendamento approvato in Commissione con il consenso di tutti i Gruppi e l'adesione del Governo e che non richiede un'ulteriore illustrazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dei rimanenti articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 6.

1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'anno 1987, ovvero per il periodo di imposta in corso alla suddetta data per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, è elevata dal 92 al 98 per cento.

Articolo 7.

1. Il termine del 30 settembre 1987, stabilito nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è anticipato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonchè istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazioni della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi».

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 496

LEONARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI. A nome della 6ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 496, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, recante misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonchè per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Leonardi si intende accolta.

Approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, recante misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonchè per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio» (496) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, recante misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonchè per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata testé autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

LEONARDI, *relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, oggi al nostro esame, che il Senato è chiamato a convertire in legge reca misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di alcuni tributi soppressi e del gettito ILOR, nonchè per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio. Il

provvedimento era già stato favorevolmente esaminato dal Senato nella scorsa legislatura; tuttavia il suo *iter* parlamentare non si era concluso e il Governo si è trovato nella necessità di dover reiterare il precedente decreto-legge al fine di ovviare alle inevitabili difficoltà finanziarie a cui sarebbero andati incontro gli enti interessati se ai loro bilanci fosse venuta meno la corresponsione delle somme sostitutive.

Il provvedimento limita l'intervento dello Stato al 31 dicembre 1987, anziché al triennio 1987-89, come previsto dal disegno di legge che era stato licenziato dalla Camera dei deputati lo scorso 18 dicembre. L'articolo 1 del provvedimento proroga al 31 dicembre 1987 il regime di finanziamento transitorio cui sono sottoposte le camere di commercio, le aziende di soggiorno, cura e turismo della regione Trentino-Alto Adige e delle provincie autonome di Trento e Bolzano. Viene sempre prorogato al 31 dicembre 1987 il termine per la corresponsione dei contributi riferiti a quelli soppressi dalla riforma tributaria ad enti da parte delle regioni, delle provincie e dei comuni nella misura pari a quella erogata nel 1986, maggiorata del tasso d'inflazione programmato del 4 per cento. Sempre al 31 dicembre 1987 viene fissato il termine che consente agli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive.

L'articolo 2 quantifica le somme sostitutive dei tributi soppressi dovute alla regione Trentino-Alto Adige e alle provincie autonome di Trento e Bolzano nonché alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo. Anche per queste somme il parametro di riferimento è quello dei contributi erogati nel 1986 maggiorati del 4 per cento.

L'articolo 3 riguarda il finanziamento delle camere di commercio per l'anno 1987, che sempre in sostituzione dei tributi soppressi viene erogato dall'Amministrazione finanziaria in misura pari a 311.025 milioni. Anche il contributo assegnato alle camere di commercio è commisurato a quello erogato nel 1986 con il solito criterio di aggiornamento del tasso del 4 per cento.

Il decreto-legge prevede altresì un incremento delle fonti di entrata per le camere di commercio mediante l'adeguamento di alcuni diritti e delle sanzioni amministrative relative alla iscrizione al registro delle ditte e ad alcune infrazioni.

L'articolo 4 prevede che alle regioni a statuto ordinario, sempre per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'ILOR, vengono attribuite da parte dell'Amministrazione finanziaria per il 1987 somme pari a quelle del 1986 maggiorate del solito 4 per cento. Così pure alle aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980.

L'articolo 5, infine, indica i mezzi di copertura del provvedimento, che sono stimati in 631.570 milioni.

La Camera dei deputati nella seduta di giovedì 1° ottobre 1987 ha approvato il relativo disegno di legge.

Chiedo pertanto al Senato di procedere alla conversione in legge del decreto-legge n. 357.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo si rimette a quanto dichiarato dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, recante misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonché per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1987, n. 165, e 30 giugno 1987, n. 253.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1987 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione; da parte di regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1987. Per l'anno 1987 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1986 maggiorata del 4 per cento.

3. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, relativo alla facoltà per gli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza ai sensi del titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1987.

Articolo 2.

1. Per l'anno 1987 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1986, ai sensi del comma 13 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, aumentate del 4 per cento.

2. Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate, per l'anno 1987, in conformità a quanto disposto dall'articolo

78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. Per l'anno 1987 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1986, ai sensi del comma 15 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, aumentate del 4 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

Articolo 3.

1. Per l'anno 1987 le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria in misura pari a lire 311.025 milioni. La ripartizione di dette somme fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata secondo le modalità e i criteri richiamati nell'articolo 5, comma 17, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 18 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è corrisposto, per l'anno 1987, in misura pari a quella stabilita per l'anno 1986 aumentata del 4 per cento.

3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: *a)* 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi; *b)* 20 per cento per le società di capitali. I criteri e le modalità della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'articolo 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 è abrogato.

4. La tariffa di cui alla voce 13 (visure) dell'allegato al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, modificata, da ultimo, dall'articolo 5, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è unificata in lire 3.000.

5. Il diritto fisso di cui al comma 8, lettera *b)*, dell'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, quale modificato, da ultimo, dall'articolo 5, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevato a lire 70.000.

6. L'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 4 novembre 1981, n. 630, è elevato a lire 300.000, ed è ridotto a lire 60.000 quando l'adempimento nella presentazione delle denunce avviene entro trenta giorni dai termini fissati.

7. L'importo minimo delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 39, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, quale modificato per

effetto degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è elevato a lire 200.000.

8. La tabella allegata al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, modificata dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, integrata dall'articolo 8, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, modificata, da ultimo, dall'articolo 5, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è ulteriormente integrata con la seguente voce:

«20) diritto d'istruttoria per istanze dirette ad ottenere la licenza di panificazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 lire 150.000».

9. È abrogato il secondo comma dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.

Articolo 4.

1. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, disposta dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono attribuite alle regioni a statuto ordinario dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1987, somme di importo pari a quelle spettanti per il 1986, ai sensi del comma 16 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, maggiorate del 4 per cento. Alle aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite, per l'anno 1987, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1986 ai sensi del comma 16 del medesimo articolo 5, aumentate del 4 per cento.

2. In caso di estinzione delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le somme loro spettanti ai sensi del comma 1 sono attribuite alle rispettive regioni.

Articolo 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 631.570 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante «Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle camere di commercio».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

**Autorizzazione alla relazione orale
per i disegni di legge n. 515 e n. 517**

PIZZOL. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZOL. A nome della 6ª Commissione permanente chiedo a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge n. 515 e n. 517, concernenti: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 settembre 1987, n. 365, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi», e «Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 383, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi», già approvati dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Pizzol si intende accolta.

Discussione e approvazione dei disegni di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 settembre 1987, n. 365, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi» (515) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

«Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 383, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi» (517) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 settembre 1987, n. 365, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi» e «Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 383, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi», già approvati dalla Camera dei deputati e per i quali è stata testè autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

PIZZOL, *relatore*. Signor Presidente, la Commissione finanze ha espresso un giudizio favorevole, non avendo particolari rilievi da fare su questi due decreti-legge. Pertanto ne propone la conversione.

PRESIDENTE. Attenendo il disegno di legge n. 517 a materia analoga a quella del disegno di legge n. 515, propongo all'Assemblea che su tali disegni

di legge si svolga un'unica discussione generale. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mantica. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io farò un intervento attinente il decreto n. 515 e, per analogia, tratterò argomenti attinenti anche il decreto n. 517.

Noi ci troviamo di fronte alla conversione in legge di una modifica delle aliquote delle imposte di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi. Devo dire che già il nostro Gruppo aveva espresso un parere contrario all'atteggiamento che tiene normalmente il Governo in quanto la politica del mantenimento del prezzo dei prodotti petroliferi, in speciale modo della benzina, che più interessa i cittadini, non è in via di principio accettabile sempre, soprattutto quando si approfitta ogni volta della riduzione dei prezzi medi dei prodotti petroliferi sul mercato europeo per elevare le aliquote e quindi per aumentare ancor di più la pressione fiscale su questi prodotti.

Noi ci opponiamo a questo modo di procedere del Governo e quindi da parte nostra vi sarà un voto contrario, sostanzialmente perchè riteniamo che sulla materia, dal momento in cui è stata approvata la delega al Governo per intervenire su tale oggetto, il Governo debba prendere atto di quella che è la nuova realtà, la nuova situazione dei mercati petroliferi, debba cominciare a pensare che la benzina e gli altri prodotti derivati dal petrolio sono prodotti di uso corrente sul mercato e che quindi giustamente devono subire le variazioni in più o in meno relative ai prodotti così come si presentano. Noi ci aspettiamo che si arrivi finalmente a decidere il prezzo libero dei prodotti petroliferi sul mercato nazionale come d'altronde ormai avviene in tutti i paesi europei. L'attuale sistema che si riduce sostanzialmente in un danno per i consumatori, perchè le riduzioni del prezzo della benzina sono un fatto abbastanza eccezionale e comunque mai proporzionale alla riduzione del prezzo sul mercato del petrolio, fa parte di un criterio di stampo dirigistico che ci sembra completamente fuori dalla realtà. Tra l'altro, questo tipo di valutazione, che potrebbe soltanto sembrare teso a difendere i consumatori e a penalizzare l'azione del Governo, e quindi la riscossione delle imposte, ci sembra di estrema responsabilità, in un momento in cui l'andamento del mercato del petrolio è difficilmente definibile in prospettiva ed anzi ci avviamo verso un periodo nel quale è probabile che i prezzi medi dei prodotti petroliferi tornino ad aumentare. Allora (ed è già avvenuto perchè la stessa Commissione bilancio in occasione della legge di delega dovette esprimere in prima istanza un parere contrario), ci troviamo nella necessità di andare a reperire altre coperture finanziarie qualora volessimo perseguire questa politica di blocco dei prezzi sganciata dal mercato e giocare sulle aliquote delle imposte di fabbricazione a favore - ma secondo noi in prospettiva qualche volta a danno - del Governo.

Quindi, nell'auspicare che, sulla materia, il Governo finalmente prenda atto di questo nuovo scenario che si presenta e voglia liberalizzare, aprire al mercato anche il prezzo dei prodotti petroliferi, esprimeremo voto contrario proprio perchè questi provvedimenti di legge ci sembrano ormai completamente superati dalla situazione che stiamo vivendo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PIZZOL, *relatore*. Signor Presidente, la Commissione finanze ha approvato questi provvedimenti, che sono coerenti con la politica dell'invarianza del prezzo dei prodotti petroliferi. Si tratta di due decreti che non modificano il prezzo di vendita e che comportano una maggiore entrata per il bilancio dello Stato. Raccomando perciò all'Assemblea la definitiva approvazione dei due disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, faccio mie le considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 515. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 settembre 1987, n. 365, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, è convertito in legge con la seguente modificazione:

All'articolo 1, al comma 1, l'alinnea è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 3 settembre 1987 e fino al 18 settembre 1987».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. A decorrere dal 3 settembre 1987 e fino al 18 settembre 1987:

a) l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 85.058 a lire 85.862 per ettolitro, alla temperatura di 15 gradi centigradi;

b) l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 8.505,80 a lire 8.586,20 per ettolitro, alla temperatura di 15 gradi centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;

c) l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera F), punto 1), della predetta

tabella B per gli oli da gas da usare come combustibili, è aumentata da lire 27.934 a lire 29.016 per elettrolitro, alla temperatura di 15 gradi centigradi;

d) le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da lire 9.113 a lire 9.437, da lire 10.736 a lire 11.125, e da lire 31.831 a lire 33.062 per 100 chilogrammi.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge n. 515, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 517. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 383, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. A decorrere dal 19 settembre 1987:

a) l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 85.862 a lire 86.619 per ettolitro, alla temperatura di 15 gradi centigradi;

b) l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 8.586,20 a lire 8.661,90 per ettolitro, alla

temperatura di 15 gradi centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;

c) l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera F), punto 1), della predetta tabella B per gli oli da gas da usare come combustibili, è aumentata da lire 29.016 a lire 29.796 per ettolitro, alla temperatura di 15 gradi centigradi;

d) le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da lire 9.437 a lire 9.671, da lire 11.125 a lire 11.405 e da lire 33.062 a lire 33.950 per 100 chilogrammi.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge n. 517, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 497

FABRIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS. A nome della 13ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 497, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Fabris si intende accolta.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti» (497) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto

1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 497, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti:

conviene sull'importanza del provvedimento che propone interventi finanziari urgenti per affrontare un problema fra i più drammatici che interessano il territorio e che non ammette ulteriori dilazioni;

rileva l'esigenza di far confluire sul tema ulteriori cospicui finanziamenti per coprire sia le esigenze attuali e future, sia le operazioni di bonifica che riguardano migliaia di discariche abusive, invitando nel contempo il Governo a sollecitare gli enti locali territoriali competenti perchè siano promosse le azioni di danno ambientale nei confronti dei responsabili delle situazioni abusive in applicazione della legge n. 346 del 1986;

esprime la convinzione che l'azione del Governo debba tenere in doverosa considerazione la programmazione degli enti locali e soprattutto delle regioni e province autonome che sono competenti in materia;

chiede che il Governo operi il necessario coordinamento fra i diversi enti competenti perchè la provincia sia effettivamente in grado di esercitare le funzioni di controllo nello svolgimento dei lavori e delle operazioni ad essa affidate dalla legge;

formula voti affinchè soprattutto il Ministero dell'ambiente, nel fissare norme e prescrizioni contemplate nella presente legge ed emettendo i relativi decreti, assicuri la più celere esecutività ai programmi fissati,

impegna il Governo:

a recepire la normativa CEE in tema di rifiuti, in particolare la direttiva n. 339/85, specie per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 6-bis, comma 3, al fine di garantire l'allineamento della nostra legislazione a quella di tutti i paesi europei;

a considerare i piani proposti dall'articolo 1-ter come programmi di pronto intervento, tenuto conto che la programmazione completa si attuerà secondo le prescrizioni dell'articolo 3;

a definire in maniera più generale i criteri prescritti dall'articolo 1-ter, comma 1, rendendoli validi per tutto il territorio nazionale e per tutti i tipi di rifiuti, onde evitare difformi provvedimenti nell'uso e nella circolazione dei contenitori.

9.497.1.

LA COMMISSIONE

FABRIS, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema dello smaltimento dei rifiuti è uno dei più drammatici che il nostro paese deve affrontare. Decenni di non puntuale attenzione sull'argomento ed una produzione annuale che si aggira intorno ai 15 milioni di tonnellate di rifiuti solidi urbani, 25 milioni di tonnellate di rifiuti zootecnici e 35 milioni di tonnellate di rifiuti speciali industriali hanno portato il nostro paese ad una

soglia di pericolo difficilmente valutabile. Occorre agire cercando di dare una risposta sia alla produzione corrente sia alla bonifica dei territori inquinati dagli scarichi del passato, una risposta che deve essere quanto mai sollecita e che metta in condizioni regioni, province e comuni di usufruire...

BOATO. Signor Presidente, mi permetto di interrompere il relatore, perchè vorrei far notare l'assenza del Ministro dell'ambiente.

PRESIDENTE. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento qui presente ha una generale rappresentanza del Governo.

BOATO. Come si fa ad affrontare un decreto di questa delicatezza se non è presente il Ministro dell'ambiente?

PRESIDENTE. Senatore Boato, la rapidità con cui il Senato ha proceduto stasera ha modificato i nostri programmi di lavoro. (*Proteste del senatore Pollice*).

Mi permetto di insistere perchè si vada avanti nella discussione perchè il Ministro per i rapporti con il Parlamento può riferire benissimo al Ministro dell'ambiente, che abbiamo sollecitato e il cui ritardo non è legato a cattiva volontà ma al fatto, ripeto, che avevamo programmato uno svolgimento più lento dei lavori parlamentari. Mi stanno comunicando che è in arrivo il rappresentante del Dicastero.

POLLICE. Non si possono, signor Presidente, approvare i decreti a chili.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, lasci perdere i chili, talvolta li facciamo ad etti e poi dobbiamo arrivare ad approvarli a chili alla fine. Continui, onorevole relatore.

FABRIS, *relatore*. Stavo dicendo, dunque, che occorre una risposta quanto mai sollecita che metta in condizioni regioni, province e comuni di usufruire di impianti di trattamento e smaltimento dei diversi tipi di rifiuti. Ecco perchè, pur in presenza di qualche riserva, abbiamo ritenuto di non cercare di migliorare il presente provvedimento di legge e di proporre all'approvazione dell'Assemblea il testo già approvato dalla Camera dei deputati, senza alcuna modifica.

Si dice che il meglio è nemico del bene e credo che questo sia un caso in cui l'adagio calza a pennello, ma non per questo credo si debbano tacere i pregi della presente legge, che si possono così sintetizzare. Anzitutto c'è la messa a disposizione di 1.350 miliardi per l'ampliamento e l'adeguamento degli impianti esistenti e la costruzione di nuovi. Per la prima operazione sono stanziati 900 miliardi e per la seconda 450 miliardi, cui in un quadro complessivo bisogna aggiungere i 400 miliardi derivati dal FIO e di prossima disponibilità. È possibile l'immediato utilizzo, quindi, di questi 400 miliardi oltre ad altri 275 che vengono stanziati per appaltare progetti che il comitato tecnico FIO ha dichiarato essere validi anche se non finanziati. Tutto questo consente di calare sul territorio importanti realizzazioni in tempi veloci. Se a questo aggiungiamo le iniziative private previste dall'articolo 14 che godono

di particolari provvidenze e che evidentemente possono godere anche di altri contributi previsti da altre leggi in materia, si constata come ci troviamo di fronte ad uno sforzo ingente che se non è esaustivo, certamente contribuisce in maniera sostanziale ad affrontare il problema. Altri risultati raggiunti sono la bonifica dei territori inquinati, attuata con la collaborazione delle regioni; il rilancio della pianificazione regionale e l'immediato avvio di un programma di emergenza predisposto dal Ministero dell'ambiente; l'avvio di una politica atta a disciplinare l'impiego della plastica nei contenitori e per la quale si chiede una valutazione globale che sarebbe senza dubbio facilitata dal recepimento della normativa CEE n. 239 del 1985.

Si hanno poi le prime indicazioni sui trasporti transfrontalieri dei rifiuti, soprattutto di quelli tossici e nocivi.

Tutto questo ci porta ad esprimere una valutazione positiva sul provvedimento che chiediamo all'Assemblea di condividere.

L'ordine del giorno approvato dalla Commissione all'unanimità richiama tutti questi temi e queste esigenze impegnando il Governo, che ha accolto con sue dichiarazioni in Commissione le richieste formulate, ad adoperarsi per la concretizzazione rapida del provvedimento e per il recepimento della normativa CEE anche per conseguire risultati di omogeneità nei comportamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Boato il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in relazione al disegno di legge n. 497 concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti;

rilevato che l'articolo 10-bis afferma che «debbono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze», stabilendo tuttavia: «salvo quanto disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915»;

considerato che il settimo comma, lettera c), dell'articolo 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 stabilisce che le disposizioni del decreto non si applicano: «alle carogne, alle materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola»;

rilevato che l'espressione «altre sostanze utilizzate nell'attività agricola», in quanto assai generica, può dar luogo, comprendendo anche i contenitori di fitofarmaci, ad interpretazioni così estensive da vanificare quanto disposto dallo stesso articolo 10-bis;

impegna il Governo:

ad emanare un decreto ministeriale che consenta la corretta attuazione dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 361, escludendo dalla deroga, prevista nel comma 1, parte prima, del predetto articolo 10-bis, i contenitori di fitofarmaci utilizzati in agricoltura, che vanno considerati a tutti gli effetti rifiuti speciali.

Il senatore Boato ha facoltà di parlare.

* BOATO. Signor Presidente, vorrei parlare, ma, pur avendo grande stima per i ministri Fanfani e Mattarella, ritengo che essi non siano i nostri interlocutori in questa materia.

PRESIDENTE. Senatore Boato, sta arrivando proprio in questo momento il Sottosegretario di Stato per l'ambiente. (*Il sottosegretario di Stato per l'ambiente Ceccatelli fa il suo ingresso in Aula e prende posto nei banchi del Governo*).

CECCATELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Ero stata invitata ad arrivare per le ore 17,30.

PRESIDENTE. Infatti ho già spiegato che i lavori si sono svolti con una rapidità superiore alle previsioni. Ho chiarito che i rappresentanti del Dicastero sono esenti da ogni colpa; siamo stati noi a calcolare male i tempi.

Ora, senatore Boato, può riprendere il suo intervento.

* BOATO. Signor Presidente, signori Ministri, signor Sottosegretario, colleghi, anche se mi pare che l'ipotesi prevalente - del resto l'ha ricordata il relatore Fabris con espressione di buonsenso comune - sia che il meglio è nemico del bene, nonostante che questa Aula si accinga a convertire in legge il decreto-legge n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti, senza apportarvi ulteriori modificazioni rispetto a quelle che già la Camera dei deputati vi ha apportato, credo che valga la pena di non varare questo decreto-legge in fretta e furia con lo stesso stile, che mi ha un po' sconcertato, adottato per i decreti-legge precedenti. Sembra infatti che, a proposito di impianti di smaltimento dei rifiuti, il Parlamento sia diventato un impianto di smaltimento dei decreti-legge, quando poi questi contengono norme di grandissimo rilievo nelle diverse materie politiche ed istituzionali.

Perchè mi permetto brevemente - e vedo che sono numerosi i colleghi iscritti a parlare in questo dibattito - di sollecitare l'attenzione dei colleghi sul decreto-legge in esame? Per alcune ragioni che sintetizzerò rapidamente. La prima è che questo, come molti sanno, è il quinto decreto-legge consecutivo in materia di smaltimento dei rifiuti. Di qui, da una parte - come ha richiamato il relatore - la gravità di una sua decadenza senza conversione in legge dal punto di vista complessivo della credibilità delle istituzioni e dall'altra la gravità di questo modo di legiferare che su questa materia - anche se siamo costretti a ripetere queste cose pure su altri argomenti - andando di decreto in decreto e di proroga in proroga risulta non solo discutibile ma inaccettabile.

Nel dibattito, approfondito con grande senso di responsabilità da parte di tutti i colleghi, che abbiamo svolto ieri nella Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, quando io ed altri colleghi abbiamo sollevato di fronte al Governo il problema che si tratta non tanto dell'emergenza rifiuti - perchè questa è una vera emergenza - ma di una legislazione di emergenza sui rifiuti che è cosa diversa, debbo dare atto che il Ministro dell'ambiente Ruffolo ha convenuto che questo modo emergenziale o emergenzialistico di legiferare in materie di tale rilevanza che dovrebbero richiedere un

intervento - come si dice con orribile espressione nel gergo parlamentare - «organico», dovrebbe avere definitivamente termine. Personalmente ho preso atto con soddisfazione di questo riconoscimento da parte del Ministro dell'ambiente, debbo dire mantenendo - e lo faccio anche in Aula questa sera - una grande cautela di giudizio sul futuro. Tale è la farraginosità istituzionale, la complessità delle procedure, l'intreccio dei termini che si accavallano l'uno all'altro contenuti in questo decreto-legge che se io volessi tentare di ricostruire questo intreccio porterei via molto tempo alla discussione generale che si svolge in quest'Aula. Quindi non lo faccio e do per letto, anche se ciò non è vero, almeno da parte di tutti, il testo del decreto-legge. Tale è, ripeto, questa farraginosità istituzionale che è purtroppo largamente prevedibile - ma io mi auguro veramente e sinceramente di sbagliarmi, signor Sottosegretario, perchè nessuno trae vantaggio dalla perdita di credibilità delle istituzioni, in questa così come in altre materie - che nel giro di pochi mesi o al massimo di un anno ci troveremo di fronte ad un ulteriore provvedimento di decretazione d'urgenza o ad un altro provvedimento legislativo ordinario che ipotizzerà ulteriori proroghe, ulteriori interventi emergenziali. Io, ripeto, mi auguro fermamente e sinceramente di sbagliarmi, però tutta la vicenda, drammatica per alcuni aspetti e vergognosa per alcuni altri, della legge Merli, che molti parlamentari conoscono in quanto si è trascinata, di proroga in proroga, per varie legislature, e che è una materia che ha attinenza con quella che stiamo trattando perchè riguarda la questione dell'inquinamento delle acque, è una vicenda che è stata talmente pazzesca (mi scuso per il termine poco parlamentare) talmente incredibile e talmente assurda da suscitare un forte campanello di allarme anche in questa materia.

Ho già accennato ad un altro aspetto, che ora desidero riprendere, nel corso di questa discussione generale. Anche in questo caso si tratta di un aspetto che è già stato toccato ieri in sede di 13ª Commissione e cioè della complessità incredibile dei processi decisionali previsti dalla normativa che stiamo discutendo. A questo proposito - desidero ricordarlo perchè ora non è presente in Aula, ma ieri è stato anche lui interlocutore, insieme al Sottosegretario, del dibattito svoltosi nella Commissione ambiente - il ministro Ruffolo non ha smentito questa ipotesi di scarsa credibilità circa il funzionamento istituzionale del decreto, ma ha addirittura aggiunto - e mi dispiace di dover riferire io quanto dice il Governo su questa materia - che, avendo applicato un procedimento denominato PERS per analizzare la complessità delle procedure istituzionali di questo decreto-legge, ne è scaturita una visualizzazione temporale dei vari scali istituzionali impressionante per lui stesso che non è l'autore primo di questo decreto ma che questo decreto ha ereditato dai ministri dell'ambiente che l'hanno preceduto. Ora, se lo stesso Governo ammette lealmente - debbo dare atto al Governo di questa lealtà intellettuale prima ancora che politica - questa difficoltà, questa complessità, questa scarsa attendibilità del possibile rispetto delle future procedure in materia, credo che noi Parlamento dovremo da questo punto di vista avere ancora ulteriori interrogativi da sollevare e quanto meno per quanto riguarda il ruolo di controllo e di sindacato ispettivo che il Parlamento assume, rispetto al Governo, noi dovremo come Parlamento - e in particolare mi rivolgo ai colleghi della 13ª Commissione, ma non solo a loro - avere un atteggiamento di grande attenzione in ordine al controllo sulla esecutività di questo decreto-legge e sulla sua esecuzione da parte del

Governo, essendo il Governo stesso consapevole della sua complessità ed essendo il decreto-legge tale da investire a cascata le responsabilità, oltre che del Ministro dell'ambiente e anche, in alcuni casi, di altri Ministri, delle regioni, delle province, dei comuni, delle USL e così via. Ho citato anche il ruolo delle province, anche se per la verità il loro ruolo è ridotto all'interno del testo del decreto-legge in maniera francamente molto limitata.

MANCIA. In effetti, non esiste.

BOATO. Il collega Mancia dice che tale ruolo non esiste; in realtà c'è un punto in cui il ruolo delle province è citato, ma semplicemente per il controllo dell'attuazione dei piani, disattesi dalle province, e per riferire alle regioni mi pare semestralmente.

INNAMORATO. Si tratta del controllo sugli stati di avanzamento.

BOATO. C'è un intervento corale: vuol dire che il tema delle province è sentito. Ora, francamente è sembrato a molti, forse anche al collega Fabris - che però ovviamente non ha potuto inserirlo nell'ordine del giorno poiché questo non può cambiare il testo del disegno di legge - che il ruolo così riduttivo delle province sia del tutto inadeguato: a questo punto forse varrebbe la pena di cancellarlo. Sembra ipocrita, infatti, chiamare in causa le province soltanto per il controllo degli stati di avanzamento, mentre bisognerebbe ipotizzare un ruolo quanto meno di delega alle province da parte delle regioni, anche se, come fanno tutti i colleghi che hanno esperienza di lavoro nelle assemblee regionali, ed io non sono tra questi, per alcune materie ciò avviene con estrema difficoltà e ritrosia da parte delle regioni. Ho sentito vari colleghi di vari Gruppi politici, in particolare quelli della maggioranza, obiettare su questa carenza del testo del decreto-legge che stiamo esaminando.

Un'altra questione di carattere istituzionale che vorrei sollevare è in parte connessa alle precedenti, chiamando in causa la responsabilità del Governo, sia pure non in senso negativo. Infatti si richiede al Governo, come alle regioni e agli altri enti locali, di darsi gli strumenti adeguati per affrontare l'attuazione del decreto-legge in esame, pur essendo questo dal mio punto di vista largamente insoddisfacente. Sto sollevando una questione che circa otto anni fa il professor Massimo Severo Giannini, in un famoso e dimenticato rapporto sulla riforma della pubblica amministrazione, evidenziò non solo come problema di copertura finanziaria delle leggi, che spesso mancava, ma come problema di copertura amministrativa delle leggi stesse. Mi riferisco al fatto che, nel momento in cui si emanano provvedimenti legislativi, spesso manca non solo la copertura finanziaria prevista dalla Costituzione, ma anche quella amministrativa, di strumentazione, per consentire che le leggi non siano «grida di manzoniana memoria» come si usa dire. Temo che nè a livello di Ministero dell'ambiente, nè a livello delle regioni o degli altri enti interessati questa copertura amministrativa sia sufficientemente adeguata.

Da una situazione del genere scaturisce un duplice effetto: da una parte vi è il pericolo di una inadempienza successiva, come ho già detto all'inizio del mio intervento, e dall'altra la tendenza crescente - che è anche

all'interno di questo decreto-legge - di un inserimento dei privati in questa materia. Vi è una sostanziale resa dell'ente pubblico rispetto ai propri compiti istituzionali, per molti aspetti una delega al privato; ciò di per sé non è scandaloso, ma noi sappiamo che in questa materia può diventare pericolosissimo. Non dimentichiamoci che il famoso inquinamento delle falde acquifere di Casale Monferrato era prodotto da un'industria che si chiamava Ecosistem. In genere premettendo la parola «eco» ad una serie di etichette industriali si colorano con nuovo *badge* ambientale o pseudo-ambientale interessi che molte volte hanno poco a che fare con la tutela dell'ambiente: ed in materia di smaltimento dei rifiuti questo problema è di una delicatezza enorme. Infatti non si tratta soltanto della possibilità di truffe nei confronti dello Stato, delle regioni o degli enti locali, ma di salute pubblica, ossia dell'acqua che beviamo, dell'aria che respiriamo, del territorio che calpestiamo, in altre parole della qualità della vita di tutti i cittadini, compresi i parlamentari che da questo punto di vista sono uomini e donne come tutti gli altri, bevendo, respirando, calpestando il territorio disastrato soprattutto - come sappiamo - per i rifiuti.

Un altro aspetto che personalmente vorrei sottolineare, sempre in questo modo puntuale e sintetico di esporre i problemi che pure sono molti, si riallaccia al discorso, che non ho ascoltato bene perchè alcune voci si sovrapponevano, del senatore Fabris. Immagino che egli all'inizio abbia citato il dato globale della quantità dei rifiuti per anno che ha già utilizzato ieri in Commissione. Il relatore Fabris ha citato il dato ufficiale, cioè 15 milioni di tonnellate annue di rifiuti solidi urbani; il che sarebbe già una dimensione gigantesca del fenomeno con cui abbiamo a che fare.

Il problema è che proprio in queste ultime settimane, come il Sottosegretario per l'ambiente sa sicuramente, si è svolto a Venezia un convegno proprio su questa materia; secondo le cifre globali che sono state fornite dagli esperti di settore, la quantità di rifiuti solidi urbani annui con cui abbiamo a che fare è superiore di circa il 40 per cento rispetto a quella citata dal relatore. Cioè, anzichè con 15 milioni di tonnellate, avremmo a che fare - dico «avremmo» perchè trattandosi di smaltimento dei rifiuti solidi clandestino una stima esatta nessuno la può avere - con 25 milioni di tonnellate annue.

Non si tratta soltanto di una questione di rilevazione statistica più o meno corretta di un fenomeno: è evidente che se il fenomeno ha una dimensione del 40 per cento più ampia di quanto si ritenga ufficialmente, le strutture, gli strumenti, i mezzi, sia di intervento che di controllo, che si pongono in atto, anche attraverso questo tipo di decretazione, a partire dal testo originario in questa materia, cioè il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e giù a cascata con i provvedimenti successivi fino a quest'ultimo, sono probabilmente largamente inadeguati anche dal punto di vista della quantità del fenomeno con cui hanno a che fare.

In realtà c'è una questione di fondo che questo decreto (e in genere tutta la cultura istituzionale ufficiale in questa materia) con difficoltà comincia ad affrontare; e il dato che ho citato fa riferimento proprio a questo. Ho già detto altre volte che questi problemi non si risolvono nè con colpi di bacchetta magica, nè con dichiarazioni demagogiche, nè con improvvise riconversioni da un giorno all'altro; di questo sono consapevole come lo sono tutti. Il problema è di capire se gli strumenti che mettiamo in atto sono nella direzione giusta o se consentono solo la razionalizzazione dell'esistente, la

verifica dello *status quo*, ovvero costituiscono un tentativo di affrontare il problema in modo diverso.

Se volessimo affrontare il problema in modo diverso rispetto al passato, allora la primissima questione che dovremmo prendere in considerazione è quella della riduzione della quantità complessiva dei rifiuti. Non possiamo immaginare di continuare questa rincorsa pazzesca rispetto alla crescita esponenziale dei rifiuti anno dopo anno (non solo dei rifiuti complessivi, ma ovviamente anche dei rifiuti di ogni cittadino, dei rifiuti *pro capite* che nel giro di pochi anni sono aumentati di tre o quattro volte). Dobbiamo immaginare strumenti, politiche istituzionali, ma anche politiche industriali, economiche, ambientali, che investono il settore pubblico e quello privato, lo Stato centrale, le regioni e gli enti locali e che corresponsabilizzano anche il cittadino, il singolo, che portino alla riduzione complessiva della quantità dei rifiuti, che arrestino questa crescita esponenziale della massa di rifiuti.

L'altro strumento, il secondo, quello decisivo per affrontare, come si dice con orribile espressione di gergo, «a monte» il problema – è una brutta espressione, ma la cito per semplicità – è quello della raccolta differenziata dei rifiuti. Una quantità enorme dei problemi con cui lo Stato, le regioni, gli enti locali hanno a che fare non dico che scomparirebbe o che sarebbe fatta scomparire, non dico che sarebbe totalmente inesistente, ma sicuramente sarebbe pesantemente ridimensionata laddove vi fosse una strategia centrata, oltre che sulla riduzione, sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Debbo dire che purtroppo – senatore Fabris, lei stesso che è relatore può riconoscerlo – nel decreto questa strategia, pur non essendo del tutto inesistente, non assume quel rilievo centrale che credo lei, che è esperto della materia forse più di me, riconosca come elemento fondamentale su cui anche prevedere investimenti e provocare corresponsabilizzazioni.

Faccio tre esempi che tutti possono capire, anche i non esperti della materia. Il primo riguarda la questione delle pile; la stragrande maggioranza dei cittadini, non avendo né un'educazione, né gli strumenti istituzionali per rispondere a questo problema, getta le pile in mezzo agli altri rifiuti. Non esiste una raccolta differenziata delle pile, meno che meno esiste una ipotesi, una strategia, tecnicamente possibilissima, per arrivare nel giro di qualche anno a utilizzare pile ricaricabili invece che pile a perdere. Ma, lasciando stare per un istante la questione delle pile ricaricabili, che qualcuno potrebbe immaginare troppo difficile da realizzare in tempi stretti, la questione della raccolta differenziata delle pile risolverebbe grandissima parte del problema, insieme a un'altra raccolta differenziata che cito, quella dei medicinali scaduti. Entrambe, la raccolta differenziata delle pile e quella dei medicinali scaduti, potrebbero risolvere grandissima parte di quel problema che comporta, essendo nel nostro paese gran parte delle pile utilizzate e dei medicinali scaduti gettati in mezzo ai rifiuti solidi urbani, l'avvelenamento di questo tipo di rifiuti e la inutilizzabilità, senatore Fabris, per esempio di quei procedimenti di compostaggio e di quella produzione di *compost* a cui lei stesso ha fatto riferimento.

Mi fermo un istante, perchè vedo che il relatore chiacchiera e il rappresentante del Governo anche. Io credo al fatto che in Parlamento non si parli soltanto per rito; domando scusa, ma richiedo attenzione prima di procedere.

Il relatore ieri nel corso della discussione in Commissione ha sollevato opportunamente, ma a mio parere erroneamente sul piano tecnico – per

quanto lo interrompi ieri, oggi gli chiederò di intervenire su questo nel corso della sua replica - la questione relativa ai procedimenti di compostaggio e all'utilizzo del *compost*. Oltre al fatto che tale *compost*, una volta prodotto, non viene in gran parte utilizzato, c'è il problema che non viene utilizzato anche perchè è inquinato dall'avvelenamento prodotto dalle pile e dai medicinali scaduti. Se non ci si mette nell'ordine di idee che non è futuribile, non è fantapolitico (è una cosa dal punto di vista tecnico di grandissima semplicità, basta attrezzarsi a livello locale per affrontare tale questione e basta stabilire delle norme a livello nazionale che lo impongano) di realizzare la raccolta differenziata, si produrrà un *compost* che nessuno vorrà utilizzare.

L'altra questione, collegata a questa, è quella che in Commissione informalmente abbiamo affrontato con un difficile e delicato confronto - informalmente, ripeto, non nella sede ufficiale della Commissione - con i vari rappresentanti della Federchimica. Ieri ho avuto la mia prima esperienza nel nuovo mandato parlamentare di che cosa significa in senso tecnico una pressione lobbistica e, devo dire, una pressione lobbistica alla luce del sole. Noi abbiamo subito come Commissione, e abbiamo risposto con grande correttezza da parte di tutti i componenti della Commissione, la richiesta lobbistica da parte dei vari rappresentanti della Federchimica di cancellare l'articolo 6-bis, introdotto dalla Camera dei deputati in questo decreto e rispetto al quale sia il Governo, sia la maggioranza, il relatore, il Presidente della Commissione e tutti i membri della Commissione, devo dire, hanno avuto un correttissimo atteggiamento di difesa. Perchè, nonostante che il Parlamento da questo punto di vista non abbia accettato di soggiacere a questa forte pressione lobbistica che ha subito, io cito quest'episodio? Lo cito perchè in primo luogo c'è una norma di questo decreto che comunque fa un qualche riferimento positivo alla questione dei rifiuti cloroderivati. Dall'altra parte tale questione dei cloroderivati e delle plastiche in generale è un altro dei gravissimi problemi senza risolvere il quale in sede di raccolta differenziata e in sede di tendenziale modificazione anche delle produzioni, il problema dello smaltimento e del riciclaggio dei rifiuti sarà difficilissimo da affrontare. Ieri ho anche sentito raccontare dai rappresentanti della Federchimica e della Federterme, se non ricordo male, che l'RDF (per chi non si intende di queste cose, è il combustibile ricavato dai rifiuti) prodotto con questo tipo di rifiuti non è nocivo. Chiunque abbia un minimo di conoscenza tecnica di questo tipo di problemi sa che proprio la nocività dell'RDF risulta nel momento in cui viene prodotto, avendo al suo interno lo sminuzzamento della carta e della plastica, con prodotti cloroderivati, proprio quel PVC che ieri ci è stato esaltato con tanta forza come non inquinante e non pericoloso.

Ho citato questo episodio di fronte anche ad altri colleghi, che probabilmente non avendo seguito specialisticamente questa discussione potrebbero ritenerla troppo particolare, perchè non solo i membri della Commissione ambiente ma tutto il Parlamento dovrà rendersi conto che se vorremo invertire la tendenza, fare delle scelte realisticamente alternative in materia ambientale nel nostro paese, non c'è dubbio che dovremo colpire anche degli interessi. E non in modo vendicativo, non avendo un atteggiamento persecutorio nei confronti di nessuno; se vogliamo fare delle scelte in materia di politica industriale, così come di politica energetica, di politica ambientale, di politica dei rifiuti (che è un sottocapitolo di questo

discorso), inevitabilmente - pensiamo anche a quali problemi emergeranno sul terreno dei lavori pubblici nei prossimi mesi, ad esempio - dovremo fare delle scelte che penalizzino degli interessi, perchè tali scelte metteranno finalmente in primo piano gli interessi della comunità, dei cittadini, di tutti, anche del senatore Acquarone che mi invita a tagliar corto ma che evidentemente forse il giorno che dovesse essere inquinato da questo tipo di materiali o da questo tipo di problemi anche lui ovviamente si lamenterebbe. Se dovesse trovarsi in difficoltà nella sua salute personale di cittadino rispetto a questo tipo di problemi, forse ripenserà a questo giorno e penserà che se avesse ascoltato con attenzione quello che Boato ed altri dicevano in materia, e se come senatore avesse fatto dei provvedimenti adeguati per rispondere a queste urgenze - vede che io dialogo con lei con molta franchezza anche soltanto in base a un gesto - forse le cose sarebbero andate un po' diversamente.

È pericoloso farmi il gesto di tagliare in questa materia perchè rischia di far aggiungere altri dieci minuti di intervento: comunque il collega Mazzola, che mi conosce, ha avvisato il collega Acquarone che è meglio non farlo.

ACQUARONE. Chi fa l'avvocato ci è abituato.

BOATO. Abbiamo sentito ieri ricordarci, per esempio, che si vuole continuare a produrre, sempre di più, l'acqua minerale in bottiglie di plastica invece che in bottiglie di vetro - ho sentito perfino questa argomentazione e non da parlamentari ma da cosiddetti tecnici - perchè le bottiglie di vetro possono diventare corpo contundente.

A questa affermazione ho risposto ai colleghi: vendiamo le bottiglie di acqua minerale in plastica soltanto negli stadi e in tutto il resto dell'Italia bottiglie in vetro. Che un rappresentante della Federterme venga a dirci che anche questo è uno dei problemi, francamente trovo avvilente per me parlamentare ascoltarlo e dovermi misurare con queste argomentazioni.

Dico questo perchè è evidente che ci saranno degli interessi che in qualche modo andranno ridimensionati, che forse la percentuale di profitto lievemente calerà in quella materia, ma è altrettanto evidente che non possiamo pensare di invadere il territorio nazionale con centinaia di migliaia e poi milioni di bottiglie di plastica che nessuno sa come riciclare in quanto non sono riciclabili.

MANTICA. Questo è falso.

BOATO. Non è falso, lo dicono i tecnici del settore, senatore Mantica. Se vuole intervenire su questo lo faccia pure.

Comunque dato che alle «provocazioni intellettuali» rispondo con altri argomenti, la stessa questione riguarda le lattine. Siamo in una situazione in cui siamo invasi dall'uso delle lattine. Possiamo immaginare che continueremo così? O si aboliscono le lattine oppure perlomeno - lo dico a lei, signor Sottosegretario, che è anche una competente dal punto di vista tecnico - si facciano - costeranno un tantino di più - le lattine interamente in alluminio. Facendole interamente in alluminio - cosa che oggi non si fa - si permetterà di riciclarle e non di gettarle, come oggi si sta facendo, perchè il riciclaggio delle lattine non interamente in alluminio che oggi si stanno producendo non è economicamente vantaggioso.

Sto parlando di questioni che poi hanno a che fare con scelte di carattere governativo, di carattere parlamentare, con provvedimenti legislativi ed amministrativi che vanno assunti a livello regionale e con provvedimenti degli enti locali ma che poi riguardano non solo i comportamenti delle industrie dei grossi centri di interesse in questa materia. Tutti i cittadini, le donne e gli uomini di questo paese se vogliono in qualche modo vivere una qualità della vita ambientale un po' diversa da quella che stanno vivendo e che è in precipitosa discesa, evidentemente dovranno - e non sarà una cosa da lavori forzati ma semplicemente un cambiamento di costumi ambientali e culturali e di abitudini quotidiane che del resto in passato già c'erano e sono state cancellate dalla civiltà dell'usa e getta - ritornare a costumi precedenti o acquisire una mentalità di comportamento ecologico diversa. Ma questo ovviamente non avviene solo in modo spontaneo, avverrà educando i bambini nelle scuole in modo diverso e già questo sta avvenendo; i bambini che crescono oggi crescono con una sensibilità ambientale diversa da molti di noi adulti oggi. Ci vorrà l'educazione, ci vorrà la corresponsabilità, il ruolo delle famiglie, il ruolo della scuola, il ruolo del volontariato, il ruolo delle associazioni ambientaliste, ma tutto questo non basta se non c'è un quadro normativo sufficiente, se non c'è anche la capacità di arrivare ad immaginare politiche di carattere economico ed industriale che arrivino progressivamente ad utilizzare materiali alternativi rispetto ad altri materiali che oggi hanno una difficoltà di smaltimento e di riciclaggio e ad orientare il consumo verso prodotti che abbiano minore impatto ambientale. Ripeto, tutto questo è possibile, è realistico, va fatto con delle scelte che tengano conto dei diversi interessi in campo e va fatto con una capacità di iniziativa che non è, francamente, contenuta in questo decreto-legge.

Un'ultima questione vorrei sollevare e riguarda l'*import-export* dei rifiuti tossici che il collega relatore Fabris ha toccato nella sua relazione. Non c'è dubbio che c'è una normativa, in qualche modo migliore del passato, contenuta nell'articolo 12 di questo decreto-legge che in parte è stato migliorato ma in parte forse è stato peggiorato per alcuni aspetti dalla Camera dei deputati, però, a mio parere, c'è una grossa lacuna. C'è in primo luogo un riferimento, che magari qualche collega vede con entusiasmo perchè permetterà, a chi dovesse coprire questi interessi, di fare quel che si vuole lasciando passare trenta giorni, nel comma 2-bis (cioè nel terzo comma) dell'articolo 12, ad un silenzio-assenso rispetto ad un termine di trenta giorni dato dal Ministero alle regioni, che francamente io trovo sbagliato ed inaccettabile perchè riguarda l'esportazione di rifiuti dall'Italia verso altri paesi. Ma per di più - va detto esplicitamente perchè molti colleghi lo sanno - noi non abbiamo nessuna garanzia di dove vanno a finire i rifiuti che partono dall'Italia con una destinazione ufficiale, e molte volte magari o non arrivano al paese cui ufficialmente sono destinati (anche qui ci sono casi di triangolazione come nel traffico d'armi) o addirittura vengono scaricati in mare, come purtroppo succede. Nell'agosto scorso, il presidente Pagani mi confermava l'esattezza giornalistica del seguente episodio: è avvenuto che una nave italiana carica di rifiuti arrivasse nel Venezuela dopo un lungo percorso, e venisse respinta dallo Stato del Venezuela perchè non era gradito che venissero portati lì i nostri rifiuti. Allora quale problema si pone da questo punto di vista? Si pone un problema di strategia generale che è quello di immaginare l'*import-export* dei rifiuti soltanto nel caso di smaltimento e riciclaggio e non nel caso dello stoccaggio. In parole povere

non riesco a capire da cittadino europeo e del mondo perchè, se io produco in Italia rifiuti tossici nocivi che non voglio stoccare in Italia perchè li ritengo pericolosi, il fatto di stoccarli in Jugoslavia, nella D.D.R. o in un paese del Terzo Mondo (magari perchè questi hanno bisogno di moneta pregiata e quindi vengono pagati per questo) sia meno pericoloso dal punto di vista dell'ambiente, del pianeta e anche della dignità delle persone, se permettete, che non stoccarli in Italia. Infatti anche in Italia potrebbero arrivare rifiuti tossici e nocivi che altri paesi non vogliono stoccare nel loro territorio e scaricano su di noi perchè magari da noi i controlli sono meno rigidi.

Il discorso vale anche all'inverso perchè, se la Repubblica democratica tedesca è generalmente considerata la pattumiera d'Europa, va detto che, a volte, anche l'Italia è stata pattumiera di altri paesi europei più ricchi e forti di noi e quindi non vorrei che oggi utilizzassimo lo stesso metodo - anzi lo stiamo già utilizzando - rendendo altri paesi la pattumiera dei nostri rifiuti.

Innanzitutto, in termini generali, bisognerebbe immaginare un *import-export* di rifiuti di questo tipo che riguardi soltanto i problemi dello smaltimento e del riciclaggio perchè questo avrebbe una sua logica industriale, di recupero di materie prime e di energie; tutto ciò però non vale per lo stoccaggio.

Il secondo problema riguarda il fatto che in questo decreto non c'è la questione - che io propongo attraverso un emendamento - del gradimento dello Stato ricevente nel caso di spedizione di rifiuti dall'Italia all'estero. Ciò permetterebbe di eliminare gli episodi scandalosi che ho citato poco fa.

Ci sono ovviamente, all'interno di questo decreto, altri punti che ho toccato in una serie di emendamenti da pochi minuti stampati e distribuiti. Un punto molto specifico riguarda l'articolo 10-bis che sottolineo di nuovo all'attenzione del Governo. Quest'ultimo punto l'ho concretizzato non in un emendamento bensì, nell'ipotesi che gli emendamenti non vengano accolti per le ragioni che il relatore ha citato all'inizio, in un ordine del giorno che il ministro Ruffolo, nel dibattito svoltosi ieri in Commissione, mi sembra abbia preannunciato di essere disposto ad accogliere. Essendo il Ministro assente, vorrei richiamare l'attenzione del Sottosegretario sull'ordine del giorno n. 2 che riguarda questo punto specifico di correttezza interpretativa dell'articolo 10-bis.

So che sto portando via del tempo, ma sto cercando di impedire che il Parlamento diventi un «decretificio».

PRESIDENTE. Ci battiamo tutti per evitarlo.

BOATO. Certo, ma il modo in cui avete varato i decreti precedenti, francamente mi ha lasciato allibito: decreti a raffica votati in pochi minuti, senza discussione e praticamente senza relazione. Un minimo di decenza istituzionale la dovremmo mantenere tutti. È vero che si tratta di argomenti discussi in Commissione, ma i colleghi che non fanno parte delle Commissioni di volta in volta competenti hanno il diritto-dovere di partecipare ad un dibattito che coinvolga l'intero Parlamento.

PRESIDENTE. Senatore Boato, restiamo al tema dell'ordine del giorno.

BOATO. L'ordine del giorno, signor Presidente, si riferisce al fatto che l'articolo 10-bis di questo decreto-legge - articolo inserito alla Camera dei deputati - recita: «Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, debbono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze». L'emendamento presentato alla Camera a questo riguardo era più ampio, ma il Governo per accettarlo chiese una riduzione di questo articolo aggiuntivo.

L'ambiguità di tale articolo aggiuntivo risiede non nella seconda parte, dove dice che sono considerati rifiuti speciali a tutti gli effetti quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, ma nella prima laddove dice: «Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915...». Ciò perchè tale articolo 2 stabilisce che sono rifiuti speciali, classificabili come tossici e nocivi, i residui derivanti da attività agricole e aggiunge: «Le disposizioni del presente decreto non si applicano...» - fra l'altro - «alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzabili nell'attività agricola». L'ambiguità di tutto ciò, cioè del testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e dell'interpretazione che si potrà dare all'articolo 10-bis dell'attuale decreto-legge, sta nell'espressione «altre sostanze utilizzabili nell'attività agricola». Nel caso in cui, come alcuni ritengono ed altri non ritengono, per «altre sostanze utilizzabili nell'attività agricola» si potessero intendere anche i contenitori dei fitofarmaci, noi avremmo reintrodotto la pericolosità di questi rifiuti, senza considerarla dal punto di vista legislativo, dalla finestra dopo averla cacciata dalla porta. Dico questo in parole povere e semplicemente.

Pertanto, io non chiedo con un ordine del giorno di modificare la legge, perchè questo con un ordine del giorno non sarebbe consentito, ma siccome ho sentito che il Ministro ha rilevato - e credo che si sia consultato con i suoi uffici - la correttezza del problema che ho sollevato in Commissione e che ho tradotto in un ordine del giorno, chiedo che ci sia - e mi è stato detto ieri dal Ministro che ciò è possibile - un decreto ministeriale di regolazione di questa materia, che dia l'interpretazione autentica in fase attuativa di questo articolo 10-bis che, ripeto, non contesto nella sua lettera, ma contesto per quanto riguarda le eventuali interpretazioni estensive e pericolose per tutti e anche per gli agricoltori - e deve essere chiaro che sono pericolose per tutti e in primo luogo per gli stessi agricoltori - di quel «Salvo quanto disposto» che è l'inizio dell'articolo 10-bis. Per questo ho presentato un ordine del giorno con l'auspicio e l'augurio che il Governo lo possa accettare e che, comunque, il Senato lo possa accogliere.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bossi. Ne ha facoltà.

BOSSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non entrerò nel merito di specifici problemi ecologici o comunque delle tecniche di smaltimento, perchè voglio sottolineare brevemente come la necessità e l'urgenza di questo decreto chiamino in causa soprattutto l'incapacità del Governo a gestire il problema dello smaltimento dei rifiuti, incapacità sia dal punto di vista finanziario che da quello delle implicazioni ecologiche che non si è stati in grado di affrontare.

Certamente, vi sono anche molti amministratori locali che non hanno a cuore l'interesse dei cittadini, interesse che coincide con il rispetto

dell'ambiente, ma ciò che è stato determinante per i ritardi dell'ente locale sono certamente le sue gravi e ben note ristrettezze finanziarie. Emerge cioè, anche per il problema dello smaltimento dei rifiuti, che condizionante e determinante rispetto all'impossibilità di rispettare la legge da parte degli enti locali è la mancanza di vere autonomie locali e regionali.

La soluzione del problema, ancora una volta, non è affrontabile a colpi di decreto, ma avviando a soluzione con urgenza il problema delle autonomie regionali. Per questi motivi preannuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pollice. Ne ha facoltà.

* **POLLICE.** Signor Presidente, non sarò breve e non lo sarò perchè - faccio una breve premessa - noi siamo bombardati da tutta una serie di decreti e siamo bombardati addirittura da decreti preannunciati, ma che non sono ancora giunti dalla Camera e dovremmo discuterli nelle Commissioni e poi in Aula con una celerità incredibile. Mi è stato detto che questa è l'ultima volta che succederà questo. Se ne è già discusso in sede di riunione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ma si tratta certo di un sintomo del deterioramento del modo di governare, nonchè del deterioramento del Parlamento stesso. Pertanto, non riesco a capire perchè su provvedimenti di estrema importanza, quale io considero quello al nostro esame, si debba limitare il tempo degli interventi. Questa è una questione di carattere generale. Spero, quindi, che con questa tornata di decreti-legge finisca una volta per tutte il modo di governare di questa maggioranza; ma mi auguro anche che l'autorevole intervento del Presidente del Senato, sempre attento alla difesa dell'autonomia del Parlamento dall'attacco del Governo, si faccia sentire e che non si tratti soltanto di interventi o di pie intenzioni poi abbandonate fuori dalla porta.

Fatta questa considerazione, veniamo al provvedimento in discussione. Ebbene, per quanto riguarda questo provvedimento, signor Presidente e colleghi, devo fare un'altra premessa. Anche qui in Senato noto la presenza del sottosegretario Ceccatelli, rispetto alla quale non ho nulla in contrario. Ma è mai possibile che un «superministro», tanto magnificato da tutta la stampa, italiana, mondiale, stratosferica, non sia stato presente una sola volta sia in Commissione che in Aula? Sto parlando del ministro Ruffolo, che non si degna di venire nè nell'Aula della Camera, nè tanto meno in quella del Senato. Con questo non voglio minimamente sminuire il ruolo della collega Ceccatelli, ma, a mio avviso, non si può governare attraverso i giornali, essendo latitanti quando bisogna governare concretamente.

A parte questa ulteriore premessa, sul provvedimento in esame il mio giudizio è estremamente negativo, in quanto si tratta di un ennesimo decreto-legge di proroga. Eppure, in tanti anni avremmo potuto risolvere o affrontare il problema dello smaltimento dei rifiuti urbani e soprattutto avremmo potuto adeguarci alle previsioni e alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. Sono passati ben cinque anni e ancora discutiamo qui di una ennesima proroga. Per fortuna nell'ultima tornata dell'Aula di Montecitorio è stata apportata qualche modifica in senso positivo, però ciò non toglie che il provvedimento non può avere la nostra fiducia nè il nostro voto favorevole. Esso, infatti, mantiene tutte le carenze di fondo e tutti i limiti che il provvedimento aveva nel momento in cui è stato varato e che abbiamo poi concretamente pagato sulla nostra pelle in termini di impatto ambientale e di situazione generale del paese.

A questo punto, senza scimmiettare o evocare fantasmi ecologici o cose di questo genere, devo dire che certamente è stata persa un'occasione, e non la si può recuperare attraverso il decreto-legge in esame per quanto riguarda la salvaguardia dell'impatto ambientale.

Colleghi, volete che vi faccia qualche esempio? Uno per tutti: la questione degli impianti di incenerimento dei rifiuti.

Il nostro paese, dal Nord al Sud, è abbastanza provvisto di impianti di incenerimento. (*Commenti del senatore Pasquino*). Arrivo al punto, senatore Pasquino: se lei si occupasse un po' più di inquinamento e un po' meno di riforme istituzionali, le due mediazioni verrebbero fuori abbastanza bene. Per quanto riguarda gli impianti di incenerimento devo notare che, ovunque essi siano stati installati, hanno creato grandi problemi per i cittadini delle varie località.

Presidenza del vice presidente LAMA

(*Segue POLLICE*). Ricordo a questo proposito gli effetti degli impianti di incenerimento di Milano, il numero 1 di Figino o il numero 2 di via Zama, le lotte popolari intorno a questi impianti perchè si è verificato un aumento di mortalità per tumori, le lotte che si sono fatte in Toscana a San Donnino, gli impianti di incenerimento del Centro Italia, del Meridione, che non hanno il controllo dei fumi e degli scarichi e che lasciano il nostro paese praticamente in balia dei drammatici effetti che gli stessi impianti provocano.

Alcuni paesi - mi riferisco, ad esempio, alla Germania - hanno fatto tali e tanti investimenti per quanto riguarda gli impianti di incenerimento, in modo da controllare i fumi, la cenere, tutti i residui dell'incenerimento. In Italia, invece, quando si faceva la battaglia affinché gli inceneritori fossero dotati di questi impianti, di queste strutture, ci è sempre stato risposto che occorre tanti soldi, che l'impianto per il recupero e i residui dei forni costava quanto i forni, che era antieconomico, che non si poteva installare e quindi che poteva tranquillamente restare tutto l'inquinamento.

Ecco, in questa materia non si è fatto un passo in avanti in questi anni; non si è fatto un passo in avanti nè per quanto riguarda le nuove tecniche di riciclaggio, nè per il recupero differenziato dei rifiuti, nè per l'individuazione delle discariche controllate. Il territorio nazionale è disseminato di discariche che rappresentano fonti gigantesche di inquinamento nel nostro paese. Non so quanti di noi abbiano avuto la sventura di conoscere una delle più grandi discariche d'Europa, la discarica di Gerenzano, in provincia di Varese, che però appartiene al comune di Milano; infatti, non essendo il territorio di questo comune sufficientemente grande, si è ritenuto di installare una discarica nella provincia di Varese. Ebbene, sono scaduti i termini delle convenzioni, sono scaduti i termini concessi per l'utilizzo della discarica e le cose restano sempre come prima. Sapete come hanno risolto il problema della discarica di Gerenzano? Il comune di Milano ha scaricato tonnellate di milioni sul comune di Gerenzano, con l'aiuto della regione e

con l'aiuto della provincia. Si è messa a tacere un'area urbana, quella nei dintorni di Gerenzano, con i soldi, con la stessa identica logica che presiede, ad esempio, alla localizzazione dei siti per la costruzione di centrali nucleari. Con tonnellate di soldi si comprano anche le pietre. Poi le lotte popolari, gli abitanti si ribellano anche alle valanghe di soldi: il collega senatore Golfari, quando era presidente della regione Lombardia, ha cercato di compiere un'operazione di questo genere per la localizzazione dei siti in provincia di Mantova e in provincia di Cremona, ma, nonostante la barcata di soldi che piovevano su questi comuni, non è riuscito ad effettuare la localizzazione per la costruzione delle centrali nucleari.

La fotografia del paese è drammatica sotto questi aspetti; e la questione dello smaltimento dei rifiuti è uno degli aspetti più brutti che questo decreto non risolve, se non in minima, piccolissima parte.

Ma ancora, andiamo avanti. Non c'è una normativa precisa che tenda a colpire le discariche abusive: si accenna alla possibilità di colpire, di individuare i responsabili, di punire chi fa le discariche abusive, ma ormai c'è persino una tecnica per evitare il controllo. Una tecnica molto sofisticata, perchè costa realizzare discariche regolari, costa portare i residui nelle discariche controllate. E allora nel nostro paese è sorta l'industria della discarica abusiva: vi sono agenzie, lavoratori (purtroppo), società, disposti a lavorare di notte per smaltire rifiuti e per non far trovare tracce al mattino.

Le maglie del decreto sono molto lente, molto larghe e in esse passano evidentemente tutti gli abusi di questo mondo. C'è il rapporto con i comuni; questo è un nodo non indifferente della questione. In realtà si intende in questo caso, constatato che i comuni non rispettano la normativa governativa, intervenire dal centro. È questa una delle cose più pericolose, perchè in tal modo si penalizza oltremodo il ruolo dei comuni, le autonomie locali, si penalizzano le popolazioni perchè quasi dappertutto, per esempio sull'individuazione dei siti cui destinare gli inceneritori, si decide praticamente dall'alto, la volontà popolare non viene rispettata e la volontà dei comuni non viene tenuta nel minimo conto. Questo riguarda gli impianti di smaltimento, le discariche e, peggio ancora, gli inceneritori. Proprio su questi tre aspetti l'autonomia dei comuni non esiste più e ci si nasconde dietro la necessità dell'intervento immediato e centralizzato.

C'è una questione che non viene sottolineata sufficientemente, e cioè che ognuno di questi impianti crea il problema centrale, quello dell'impatto ambientale. La modifica strutturale dell'ambiente determina un cambiamento della situazione in cui lo speciale impianto viene destinato. Anche su questo aspetto il decreto fa molta acqua e non riesce a dire parole chiare. Ad esempio, si riesce a dire al sindaco del comune di essere la principale autorità che accerta se vi è stato un attacco all'ambiente? Chi meglio del sindaco e dell'autorità locale può stabilire se un impianto speciale determina un impatto ambientale e crea dei danni alla popolazione? Nessuno. Il presente decreto salta a piè pari questa considerazione. Ci sono, è vero, alcune misure che sono state introdotte, come l'obbligo di accompagnare i progetti degli impianti di smaltimento con uno studio dell'impatto ambientale, però ciò è ancora molto parziale, molto limitato e non si garantisce che l'ambiente venga salvaguardato e soprattutto non viene garantita la compatibilità ambientale nell'ambito della normativa.

Vorrei a questo punto affrontare una questione che non è marginale,

quella del riciclaggio. Su di essa vi è stata molta discussione; perlomeno in molti comuni, soprattutto grandi comuni, il problema è stato affrontato anche con serietà, anche con studi, anche con progettazioni. Lascio perdere l'aspetto deteriore di questa vicenda perchè intorno a questi studi di fattibilità per impianti di riciclaggio non dico sono cadute delle giunte, ma sono scivolati molti amministratori sul piano della corruzione. Questo è un settore in cui scorrono miliardi. Basterebbe pensare alla vicenda degli inceneritori che sono praticamente in mano a un consorzio di società che si contrappone ad un'altra società non italiana. In regime di concorrenza questo consorzio e questa società svizzera in questi anni a proposito di forni inceneritori hanno corrotto anche i sassi. Pensate alla vicenda del riciclaggio, in cui vi è la necessità di megaimpianti. C'è un megaprogetto per un impianto di riciclaggio a Milano, in fase attuativa ormai da molti anni, circa il quale non è che il consiglio comunale sia diviso sulla necessità di fare o meno l'impianto di riciclaggio: il consiglio comunale è diviso su chi incaricare della realizzazione dell'impianto di riciclaggio, da un lato; dall'altro lato, su quali effetti questo impianto di riciclaggio - e questa è la parte più seria - causa sull'impatto ambientale, perchè nel caso specifico si era individuata a Milano un'area quasi proprio al centro della città.

Presterei particolare attenzione a questa parte del decreto-legge, in cui non c'è molta chiarezza, ma ci sono elementi che lasciano margini di approssimazione. Anche se - come dicevo prima - ci sono degli aspetti positivi, è necessaria una normativa. Per arrivare all'impianto di riciclaggio, bisogna arrivare prima ad una politica - alla quale naturalmente deve essere connessa una serie di investimenti - per l'educazione: ad esempio, per la raccolta dei rifiuti in modo selezionato, per la raccolta dei rifiuti in modo differenziato. Di tutto questo ci sono degli accenni nel decreto-legge in discussione, ma è ora che si passi ad una normativa, a porre dei limiti. Come ha posto dei limiti la Camera dei deputati approvando un emendamento che abbiamo presentato insieme ai compagni verdi, riguardante i sacchetti di plastica, che troviamo ora nel testo, bisognerebbe fare lo stesso per quanto riguarda una serie di politiche e una serie di interventi sulla differenziazione della raccolta dei rifiuti.

Inoltre, c'è un problema abbastanza drammatico, che vorrei sottolineare al Ministro, ora giunto in Aula, e ai colleghi affinché se ne facciano carico nella regione di loro competenza e nel loro lavoro quotidiano: i rifiuti speciali provenienti dagli ospedali.

I rifiuti speciali provenienti dagli ospedali sono affidati - qui c'è qualche esperto che sicuramente ne sa più di me - a delle società speciali. Non vi dico delle società speciali della provincia di Salerno, e non per fare del nordismo nei confronti del Sud! Non vi dico le società speciali che raccolgono i rifiuti speciali degli ospedali di Napoli dove li portano! È vero che negli ospedali ci sono alcuni contenitori speciali, che dovrebbero raccogliere i resti delle camere operatorie o gli altri rifiuti in genere, ma queste ditte speciali non fanno altro che prendere quei recipienti speciali e portarli nelle discariche a cielo aperto alla periferia di Salerno, di Napoli o di Palermo, dove notoriamente stazionano centinaia e migliaia di persone oltre che di animali, veicoli costanti e continui di infezioni e di cose di questo genere.

Quindi, sulla questione dei rifiuti speciali degli ospedali spero che il Ministro attui una normativa ed una interpretazione restrittiva e soprattutto che controlli la liceità di queste società che hanno l'incarico della raccolta

dei rifiuti speciali degli ospedali, perchè ormai il nostro paese su questo piano è inadempiente.

Si dice che la responsabilità è delle regioni, ma nel caso specifico - ecco qui un intervento centrale auspicabile - le regioni su questo piano se ne lavano le mani, non fanno niente, nè fanno nulla l'assessorato alla sanità e, tanto meno, l'assessorato all'ambiente. In molte regioni, addirittura, l'assessorato all'ambiente non esiste. Quindi un intervento centrale sarebbe necessario ed auspicabile.

Altrettanto vale per i rifiuti tossici: su questo problema addirittura è nata un'industria della trasformazione dei rifiuti tossici da un lato e dei rifiuti oleosi dall'altro. Mi riferisco soprattutto alle aziende che lavorano derivati di petroli, che lavorano oli industriali e così via. Vi è stata gente che si è arricchita, con i rifiuti che dovrebbero essere riciclati, trasformati e portati in discariche controllate, come le ditte speciali che portano nelle discariche a cielo aperto i rifiuti speciali nei contenitori speciali e ciò dimostra che non c'è una normativa, non c'è un controllo. È auspicabile che il nuovo Ministero agisca velocemente su questo piano, anche se non c'è la «griglia», anche se tale normativa questo decreto che sta per passare stasera non la prevede. Si possono tranquillamente emanare dei provvedimenti a livello centrale e sono cose che non costano, sono provvedimenti di giustizia morale prima di ogni altra cosa. In realtà molto spesso non si vuole intervenire in presunti meccanismi di autonomia, di falsa autonomia, perchè ci sono interessi consolidati, interessi solidificati.

L'altra questione, e mi avvio alla conclusione, signor Presidente, è il problema del trasporto all'estero dei rifiuti particolari. Ci sono molte ditte, ne conosco soprattutto al Nord, che trasportano tranquillamente con treni, autocarri, passando per i centri urbani, i rifiuti altamente inquinanti. Occorrerebbe un particolare controllo, una particolare attenzione, a questo processo vero e proprio di trasformazione che molto spesso parte dall'Italia, va all'estero, ritorna in Italia; addirittura, quello che non è stato possibile riciclare nel paese straniero, in Italia viene depositato e smaltito chissà come. Non è soltanto un problema di trasporto e di controllo del trasporto stesso: è un problema da seguire con particolare attenzione e quindi con la collaborazione fra il Ministero dell'ambiente ed il Ministero per il commercio con l'estero, fra il Ministero dell'ambiente e qualsiasi altro organismo dello Stato, onde riuscire a controllare questi processi e questi fenomeni.

Io mi auguro che il Ministro, che prima ho decantato per la sua grande capacità di intervento sui giornali e di promesse fatte al paese e all'opinione pubblica, ora che ha la possibilità concreta, anche se questa legge è zoppa, anche se questa legge è molto limitativa, molto parziale, possa voltare pagina in questo settore e fornire degli elementi nuovi. Sulla questione dei sacchetti ho già parlato: è sperabile che dal 1° gennaio 1989, senza proroghe, entri in vigore questa normativa che noi approviamo, che questa sera la maggioranza approverà con questo provvedimento; quello è già un grosso passo per fare un discorso sui contenitori, sul recupero, sulla differenziazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Specchia. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, io credo che prima di affrontare nel merito il testo del decreto dobbiamo dare un quadro, sia pur breve, della

situazione in cui il decreto stesso deve operare. Noi abbiamo, colleghi, signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, una produzione di 15 milioni di tonnellate l'anno di rifiuti solidi urbani. Abbiamo 35-40 milioni di tonnellate di rifiuti industriali. Si tratta peraltro di dati approssimativi, non esatti, perchè lo stesso Ministro per l'ambiente, in una relazione del novembre 1986, li ha calcolati partendo da analoghi dati europei; ha affermato cioè che i rifiuti industriali in genere assommano al doppio rispetto ai rifiuti solidi urbani. Di fronte a questi dati parziali, di fronte al dato riguardante i rifiuti tossici e nocivi, ossia ai 4 milioni di tonnellate l'anno (in questo caso si tratta veramente di un dato approssimativo), vi è una situazione, per quanto riguarda lo smaltimento, veramente grave e che deve far pensare tutti noi, non tanto con questo decreto, a quelli che dovranno essere gli ulteriori provvedimenti, soprattutto ad un provvedimento organico in materia. Infatti, dei 15 milioni di tonnellate di rifiuti solidi urbani, dieci vengono smaltiti in discariche: di questi 10 milioni solamente tre in discariche controllate. Abbiamo, poi, circa tre milioni di rifiuti smaltiti attraverso inceneritori e un milione e mezzo circa che viene riciclato.

È stato fatto un censimento approssimativo da parte del Ministro per la protezione civile sulle discariche non controllate; da quei dati risulta che ammonterebbero a circa 4.500. Vi è poi da aggiungere che le discariche cosiddette controllate non sono, nella maggior parte dei casi, in regola con la legge. Abbiamo, poi, 40 inceneritori e su di essi dovremmo soffermare la nostra attenzione anche con riferimento al decreto, perchè, guarda caso, dal 1982 ad oggi ne sono stati chiusi una cinquantina; e per finire c'è una cinquantina di impianti di riciclaggio.

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti industriali - i colleghi lo sanno - tale compito spetta, in base alla vigente legislazione, soprattutto ai privati. Per ciò che concerne i rifiuti nocivi, è stato calcolato che vi sono 135 discariche non controllate e 165 discariche in cui vengono contemporaneamente smaltiti i rifiuti tossici e nocivi e i rifiuti solidi urbani. Una situazione veramente grave, come dicevo prima, che ha procurato conseguenze negative e danni ingenti, gravissimi per l'ambiente, per il territorio, per la salute, per il sottosuolo e per le falde acquifere. Per modificare e migliorare questa situazione, per cambiare, avremo bisogno di una quantità ingente di risorse. È stato infatti calcolato che solo per bonificare le aree dove si trovano discariche selvagge o incontrollate avremo bisogno di alcune migliaia di miliardi; figuriamoci, poi, se dovremo affrontare l'intero discorso dell'adeguamento degli attuali impianti alla legge, della costruzione di nuovi impianti e così via.

Si è andati avanti in questo modo per anni; poi, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, che imponeva una data ben precisa entro la quale gli impianti esistenti avrebbero dovuto adeguarsi alle normative CEE. Il termine del 31 dicembre del 1986, purtroppo, è scaduto; però, ben pochi sono stati i progetti e molte le inadempienze da parte dei comuni e delle regioni (e qui chiaramente richiamiamo le pesanti responsabilità di quegli enti e soprattutto delle regioni), che non hanno emanato norme organiche, nè attuato piani organici, di quei comuni che non hanno ritenuto di dover rispettare quel termine. È vero che molti hanno avanzato a discolpa il fatto che, dopo il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, ed insieme ad esso, non vi sono state risorse finanziarie per provvedere all'adeguamento alla

legge di questi impianti, ma vi è la controprova: quando tali mezzi, sia pure pochi, vi sono stati - mi riferisco alle leggi finanziarie del 1986 e del 1987 - abbiamo potuto constatare che molti enti non hanno ritenuto di fare progetti, che pochissimi sono stati i progetti, in particolare da parte degli enti locali del Mezzogiorno. Quindi, una serie di ritardi, di carenze, di omissioni, una mancanza di riferimenti organici, per cui anche quando si è intervenuti si è andati avanti con improvvisazioni, facendo scelte sbagliate rispetto al tipo di impianti di smaltimento, scelte magari pilotate da certe società per insediare questo o quell'impianto. Tutto ciò con conseguenze negative sulla funzionalità degli impianti stessi, con inconvenienti tali che le popolazioni hanno dovuto pagare sulla loro pelle le disfunzioni di quegli impianti, così che oggi diventa difficile recuperare il rapporto con le popolazioni stesse nel momento in cui dobbiamo compiere le scelte di localizzazione degli impianti.

Anche le province hanno contribuito al caos delle competenze. So che vi sono province, come quella di Brindisi, alla quale appartengo, che non solo hanno fatto i piani (che potevano costituire un ausilio), ma che addirittura hanno investito, hanno realizzato progetti, hanno concesso appalti. Allora, mi domando - e vorrei una risposta - se le province sono competenti o meno nel realizzare progetti, nell'ottenere e contrarre mutui, nell'indire gare e così via. Non credo che le province abbiano queste competenze, ma se così fosse vi sarebbe una lacuna nel decreto-legge, perchè mancherebbe l'indicazione della provincia come ente in grado di utilizzare le risorse previste dalla legge realizzando nuovi impianti e nuovi progetti.

Ho già accennato alla difficoltà di recuperare il rapporto con i cittadini. In questo quadro davvero negativo intervengono il decreto-legge n. 361 e il relativo disegno di legge di conversione. Siamo nella logica, purtroppo sempre più ricorrente nel settore ambientale (e non potrebbe essere diversamente), dell'emergenza. Il Ministro diceva in Commissione - e noi concordiamo - che tale logica comporta anche ritardi ulteriori, perchè nel dover affrontare l'emergenza non si affrontano in maniera organica ed adeguata i problemi. Siamo di fronte alla logica ed alla cultura delle proroghe; il nostro paese diventa sempre più l'Italia delle proroghe in tanti settori ed in tante materie perchè non c'è la volontà o la capacità di applicare le leggi e di farne di nuove quando ce n'è bisogno. Siamo di fronte alla logica ed alla cultura della reiterazione, se è vero che quello al nostro esame è il quinto decreto che viene presentato in materia dopo che altri quattro erano decaduti. Si tratta di scelte e di logiche che non possiamo condividere.

Lo stesso Ministro diceva di essere consapevole dei limiti del decreto al nostro esame.

Noi diciamo che il testo è stato migliorato rispetto alla stesura originale, quella esaminata dalla Camera dei deputati, e condividiamo la maggior parte di quei miglioramenti; però, rimangono ancora delle lacune e delle carenze anche gravi. Ad esempio, è veramente confusa e complessa la materia afferente il processo decisionale, che prevede tutta una serie di passaggi dagli enti locali alle regioni o allo Stato e viceversa e prevede una serie di termini, di due, tre, cinque mesi.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, tenendo conto dei bisogni dei quali ho parlato prima, sottolineo che vi sono 1.350 miliardi, più altri 400, che dobbiamo considerare per ciò che concerne i fondi FIO. Di questi 1.350

miliardi si è ritenuto di destinare una parte - e credo giustamente - ai progetti già esaminati e accolti dal FIO ma non finanziati per carenza di fondi (275 miliardi): si tratta di risorse inadeguate alla gravità ed alla complessità del problema, che non ci fanno intravedere una soluzione in tempi brevi.

Se andiamo poi ad esaminare la cifra di 1.350 miliardi, vediamo che 925 miliardi riguardano l'adeguamento e 425 miliardi i nuovi impianti. Allora, dobbiamo dire che non vi è un rapporto equilibrato, anzi che vi è una sproporzione tra l'adeguamento dei vecchi impianti esistenti e la realizzazione dei nuovi impianti. Questo va a discapito di quelle zone dell'Italia - lo dico da meridionale, ma credo che tutti gli amici del Gruppo condividano questa osservazione - che sono prive di impianti o ne hanno pochi e che quindi hanno maggiormente bisogno di nuovi impianti.

Per questi motivi, la spesa doveva essere più equilibrata, soprattutto per la ripartizione tra vecchi e nuovi impianti. Ma la carenza di risorse finanziarie comporterà alcune conseguenze. Al riguardo ho posto una domanda al Ministro in Commissione e per la verità sono rimasto un po' sconcertato dalla risposta. Infatti, il primo comma dell'articolo 8 stabilisce che entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge gli enti interessati devono adeguare gli impianti, le discariche e le attrezzature fisse esistenti per lo smaltimento dei rifiuti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 915. Per quegli impianti per i quali saranno comunque presentati i progetti, ma per i quali non vi saranno fondi sufficienti, il Ministro ha detto che si sarà costretti a chiudere. Questa mi sembra una risposta un po' semplicistica: voglio vedere poi cosa accadrà nel momento in cui si dovranno penalizzare alcune situazioni rispetto alle quali il cittadino, o l'ente interessato, presenta comunque una domanda, elabora un progetto, adempie alle richieste della legge solo per mancanza di soldi.

Altrettanto non ci soddisfa l'articolo 12, come abbiamo rilevato in Commissione, che mantiene il discorso del silenzio-assenso per ciò che riguarda le spedizioni di rifiuti solidi urbani verso l'estero. Ci sembra più giusto che questo criterio venga eliminato, come è stato fatto giustamente in altra parte del decreto-legge. Ancora, come dicevo prima, non ci soddisfa la indifferenza rispetto alle possibili soluzioni per lo smaltimento dei rifiuti. Mettere l'inceneritore al pari di altri impianti è secondo noi una scelta errata. Vi sono altri modelli di smaltimento meno inquinanti, più efficaci e più utili.

Questi, quindi, alcuni dei limiti che abbiamo voluto rilevare; queste le carenze. Purtroppo, dobbiamo dire che la situazione ha bisogno comunque di interventi, di finanziamenti e non consente ulteriori proroghe. In questa logica, pur non essendo soddisfatti del merito del provvedimento, pur chiedendo un intervento migliore e più organico nei prossimi mesi, votiamo a favore perchè riteniamo che la situazione è pesante e occorre mettere le regioni e gli enti locali in condizione di provvedere subito, sia pure in maniera parziale, tenendo conto della scarsità delle risorse finanziarie. *(Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scardaoni. Ne ha facoltà.

SCARDAONI. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, non credo sia il caso di rinnovare in questa occasione le critiche che il nostro Gruppo in molti altri casi ha già rivolto al Governo per

l'uso e l'abuso, sconsiderato e costituzionalmente scorretto, dei decreti-legge. Voglio però ricordarlo perchè a mio avviso questo è uno dei casi in cui, se non fossimo di fronte alla scadenza del 30 ottobre e se avessimo avuto tempi maggiori, avremmo potuto tutti assieme lavorare per un provvedimento di legge nettamente migliore che rappresentasse veramente un'inversione di tendenza nel campo dell'ambiente e, in particolare, nel campo dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Quando si trattano questioni che riguardano la qualità della vita, la salvaguardia della vita e della salute dei cittadini e delle future generazioni non si può continuare in eterno con provvedimenti tampone che semplicemente prendono atto della gravità dei fenomeni e si limitano a intervenire, come si dice, «a valle», provvedendo a sanare i danni più vistosi.

Siamo di fronte a un provvedimento - lo ha riconosciuto il Ministro - che porta il segno della cultura di emergenza. Certo, nessuno può negare di essere di fronte ad una emergenza: diverse migliaia di discariche abusive, rifiuti tossici e nocivi lasciati alla mercè di iniziative private, forni di incenerimento obsoleti e tecnologicamente inadeguati, rifiuti pericolosi che vengono scaricati in mare e nei corsi d'acqua con inquinamenti immediati e pericolosi per la vita del futuro, rifiuti dei prodotti per l'agricoltura senza controllo.

Ma quando si parla di emergenza - e in questo caso, cari colleghi, non si può invocare un evento catastrofico naturale eccezionale - si sollevano due ordini di problemi. Il primo, che è certamente il più importante e decisivo, riguarda ciò che avviene «a monte» dei rifiuti, come si dice, cioè il modo di produrre e di consumare in questa nostra società, i problemi della qualità e della quantità dei rifiuti prodotti. L'altro ordine di problemi è quello relativo ai ritardi e al pressappochismo con cui, anche in una società che ha le caratteristiche che noi conosciamo, nella quale noi viviamo, sono state affrontate le conseguenze più dannose e negative della produzione e dei consumi, sino a giungere ad una situazione di emergenza difficilmente governabile e risanabile certo non in tempi brevi. Se ci sono stati ritardi, se si sono determinate situazioni esplosive, presenti nella memoria di tutti, ci sono delle responsabilità. Sarebbe ingiusto, come qualcuno ha cercato di fare, scaricare tutto sugli enti locali, lasciati da soli a fronteggiare fenomeni più grandi di loro, di dimensioni territoriali spesso molto ampie, di fronte a forze agguerrite, con scarsi mezzi, senza punti di riferimento, con scarsa preparazione tecnica. Non si può negare che vi siano a livello locale colpevoli omissioni, cedimenti ad interessi speculativi, ma anche interventi seri e responsabili di supplenza nei confronti di altri livelli dello Stato latitanti. La verità è dunque che se responsabilità ci sono esse vanno ricercate in primo luogo nel Governo, per i ritardi, per la mancanza di una seria politica ambientale che affrontasse nel concreto anche questi problemi.

Eppure, un decreto del Presidente della Repubblica del 1982 c'era, anche se non ottimale; c'è una direttiva della CEE del 1985 per quello che riguarda almeno una parte (ma affrontata in modo molto preciso) dei rifiuti solidi urbani. Sarebbe stato quindi necessario un provvedimento in cui in modo organico fosse stato affrontato, in tempo e con le necessarie correlazioni, a monte, l'insieme delle questioni del degrado ambientale, degli inquinamenti dell'aria, dell'acqua e del suolo. Invece, in grave ritardo, in modo frammentario ed unilaterale, esaminiamo un decreto più volte reiterato, sconnesso e confuso; un decreto del 28 febbraio 1987, nella prima

edizione che il ministro Ruffolo ha ereditato, che se anche fosse stato approvato nei tempi previsti non avrebbe consentito di ottemperare al dettato del decreto del Presidente della Repubblica n. 915, e che soprattutto non rappresentava niente di nuovo per quel che riguarda il rispetto dalla direttiva CEE.

È necessaria un'inversione di tendenza, una filosofia diversa dell'emergenza, un modo nuovo di considerare l'ambiente: non un malato da curare, ma un bene da preservare e da valorizzare.

Non neghiamo che in questo testo, soprattutto dopo le modifiche apportate dalla Camera, vi siano elementi di novità. L'articolo 6-bis introduce appunto norme per quanto riguarda l'uso e lo smaltimento dei sacchetti, delle buste, dei contenitori, degli imballaggi di materiale plastico. L'articolo 14 prevede interventi per modificare i cicli produttivi al fine di ridurre o riutilizzare i rifiuti industriali. L'articolo 12 regola le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi. L'articolo 10-bis qualifica finalmente come rifiuti speciali quelli derivanti dall'esercizio di imprese agricole. Tuttavia, in questa materia sarebbero necessarie precisazioni e specificazioni, più incisive e penetranti, tali da eliminare completamente margini di incertezze interpretative ancora esistenti. Se sarà necessario, il nostro Gruppo presenterà un apposito provvedimento, perchè l'esigenza di realizzare la compatibilità tra continuità produttiva, sviluppo tecnologico e tutela ambientale costituisce una sfida di alto valore civile che la società moderna non può più eludere. La soluzione deve individuarsi all'interno degli stessi processi suscettibili di generare progresso e degrado ad un tempo e quindi la soluzione può essere trovata come un momento di convergenza tra forze sociali e economiche, della scienza e della cultura.

Siamo ancora lontani da quella inversione di tendenza che si rende necessaria a fronte dell'aggravarsi di fattori inquinanti quali i rifiuti solidi urbani non solo in termini quantitativi, ma soprattutto in termini qualitativi, date le continue modificazioni della composizione dei rifiuti stessi.

Dobbiamo dire che al di là di queste considerazioni negative di ordine generale, che attengono proprio alla cultura dell'emergenza, forti perplessità sono presenti in noi relativamente ad alcuni aspetti del decreto-legge stesso in modo specifico.

Un primo motivo riguarda l'aspetto istituzionale contenuto negli articoli 1-*quater*, 3, 5 e 12, relativo ai meccanismi dei poteri sostitutivi che verranno ad intaccare il sistema delle autonomie.

Ci rendiamo conto delle esigenze operative e di dover superare situazioni di stallo presenti in talune zone del paese, in alcune regioni, ma la soluzione può trovarsi solo a livello politico, in un più pieno e responsabile coinvolgimento del sistema delle autonomie in tutte le fasi decisionali, a cominciare dalla fase istruttoria per la formazione dei piani, perchè misure sostitutive, oltre a sollevare delicati problemi di principio, risultano nella fattispecie, data la gracilità e la scarsa operatività del Ministero, velleitarie e non risolutive.

Veramente incomprensibile - è stato già sottolineato - e quasi offensivo è il ruolo di controllore dei lavori che viene assegnato alle province. Per esse, certo, c'è da trovare e da ritagliare un ruolo anche in questa materia nell'ambito della riforma delle autonomie, che deve però essere confacente alle caratteristiche, alla storia, alla cultura, al patrimonio di questi enti e non un insieme di funzioni «appiccicate» che non hanno alcun senso.

Un altro aspetto che solleva interrogativi è quello finanziario, affrontato dall'articolo 1, che prevede un intervento consistente - non lo neghiamo - ma certamente insufficiente. Già oggi sono stati presentati progetti che adottano tecniche diverse per lo smaltimento, ma tutti molto costosi, per un totale di 1.540 miliardi circa. Con le cifre previste si copriranno i due terzi circa dei progetti già presentati, il che rappresenta senza dubbio un elemento importante, tenendo conto del passato e anche delle difficoltà finanziarie del momento.

Sicuramente però sorgono degli interrogativi: quelli relativi a che cosa succederà dei progetti non finanziati, soprattutto di quelli che verranno messi in movimento dalla conversione in legge del decreto-legge e dai piani delle regioni.

Questa insufficienza dell'aspetto finanziario è del resto presente in tutto il decreto-legge. Pochi sono i mezzi per la bonifica delle aree di risulta da discariche esaurite e di quelle abusive da recuperare.

Devo dire anche che nutriamo forti dubbi sulla efficienza delle procedure, sulla loro applicabilità e sui risultati da ottenere in tempi brevi.

In realtà, si potrà contare nei prossimi anni sulla realizzazione dei progetti valutati dal FIO e su quelli, fino a 275 miliardi, su cui la Commissione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915, cioè il nucleo di valutazione, si è espressa. E non è poca cosa, sia chiaro, perchè tra FIO e accantonamento di 275 miliardi si arriva a 675 miliardi, che rappresentano una massa già considerevole di risorse. Per il resto, i meccanismi procedurali sono tali da produrre più proroghe che realizzazioni di impianti. Il percorso per i nuovi progetti, per giungere all'appalto, se tutto va liscio, prevede un tempo di venti mesi, con sette passaggi tra Ministero, regioni, enti locali, commissione di controllo, Cassa depositi e prestiti, gara di appalto e di 38 mesi per la realizzazione dell'opera, con l'aggiunta di un altro passaggio, che è appunto quello del controllo delle province; e tutto questo senza perdere un giorno, sempre che tutti facciano il loro dovere, senza che si presentino intoppi.

Senza entrare in ulteriori particolari, senza volere in questa sede illustrare tutti i motivi di perplessità, di dubbio, di opposizione, credo che si possa dire che il giudizio complessivo che diamo non è certamente positivo.

Del resto, molti motivi di critica sono stati espressi anche dalla maggioranza in Commissione e credo che questo avvalorì, appunto, quell'osservazione iniziale per cui se non fossimo stati di fronte ad un decreto-legge che comporta una scadenza, pena la decadenza, alcune cose, forse, si sarebbero potute ancora correggere. Pur tuttavia, ho detto, pur con questo giudizio non positivo, non abbiamo voluto spingerci in una battaglia per modificare ciò che sarebbe utile, opportuno e giusto cambiare. Innanzitutto, signor Ministro, vogliamo darle credito per il suo impegno a presentare un disegno di legge che superi i caratteri dell'emergenza e adegui i nostri provvedimenti alle direttive CEE e consideriamo un fatto positivo che lei abbia mantenuto l'impegno di presentare, insieme alla «finanziaria», il disegno di legge relativo al piano di salvaguardia ambientale. Ma vi è in noi una preoccupazione a cui responsabilmente dobbiamo dare una risposta come Parlamento: pur con i limiti e gli errori che ho cercato di illustrare, esistono obiettivamente motivi di intervento urgente da valutare per disinnescare vere e proprie bombe per l'ambiente, la sicurezza e la salute

della gente. E vi è l'esigenza, con risposte pur parziali ma pronte, di superare quella crisi di credibilità verso il potere pubblico che ha investito tanta gente e quella diffidenza che anima, nei confronti degli impianti di disinquinamento, di raccolta di rifiuti, di smaltimento, tanta parte dell'opinione pubblica interessata.

Io credo che questo non debba essere considerato, signor Ministro, nè una cambiale in bianco nè un arretramento da parte nostra. Noi continueremo con vigore la battaglia che abbiamo intrapreso perchè anche in questo settore ci sia qualcosa di nuovo e si possa aprire per l'ambiente una prospettiva, che è poi una prospettiva per la vita stessa dei cittadini. *(Applausi dall'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagani il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

rilevato, che con il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, viene data una risposta solo parziale al problema del finanziamento degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi;

che al momento non si conoscono i dati tecnico-economici relativi al fabbisogno per l'adeguamento ed il completamento degli impianti esistenti nè gli importi necessari alla costruzione dei nuovi;

che conseguentemente non sono conosciuti i costi di gestione, nè viene fatto alcun cenno in ordine al loro finanziamento,

impegna il Governo:

a presentare un completo piano conoscitivo degli oneri di adeguamento, completamento, costruzione e gestione degli impianti di smaltimento rifiuti prima della presentazione di ulteriori provvedimenti di finanziamento o rifinanziamento nel settore.

9.497.3.

PAGANI, BONO PARRINO

Il senatore Pagani ha facoltà di parlare.

PAGANI. Signor Presidente, signor Ministro, egregi colleghi, non spenderò molte parole per illustrare l'importanza del problema (mi sembra pleonastico a questo punto), ma mi limiterò a dire soltanto che ci troviamo di fronte ad un problema di frontiera, ad un problema che misura la capacità stessa della nostra società di creare le condizioni per la propria sopravvivenza.

Aggiungo subito che il Gruppo socialdemocratico è favorevole a questo provvedimento, un provvedimento che si iscrive - come è stato detto - nella logica dell'emergenza. Detto questo, credo che possa essere utile illustrare alcune riserve non da poco che il Gruppo socialdemocratico ha non tanto sul provvedimento in sé, quanto sul metodo ed anche sulle impostazioni future a cui ci può condurre questa strada che noi abbiamo imboccato. Il fatto che si tratti di un provvedimento di emergenza, di un provvedimento parziale come è stato dichiarato e riconosciuto da tutti, non credo che ci spinga a sottovalutare queste nostre preoccupazioni, anzi deve essere motivo per esplicitarle.

La prima domanda che ci poniamo è la seguente. Era proprio necessario ridursi a decretare con urgenza su un simile problema? È già stato ricordato, il problema nasce da molto lontano, certamente, ma anche a livello istituzionale nasce con la direttiva n. 442 del 1975 della CEE. Sono passati sette anni prima che con la legge n. 42 del 1982 si desse la delega al Governo di tradurre le direttive e, conseguentemente, si arrivasse al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 di adozione delle direttive stesse. Questo decreto del Presidente della Repubblica n. 915 aveva una grave lacuna, cioè quella di non avere finanziamenti, sicchè la sua operatività fu vanificata, quindi ci siamo trovati al 31 dicembre 1986, termine di scadenza colà indicato, e la situazione era peggiorata ancora rispetto al 1982. Poi, dal 1986 ci troviamo oggi - e questo va sottolineato - alla fine del 1987 in fase di decretazione d'urgenza. Ora, ho voluto brevemente ricordare tutto questo non perchè si voglia sottolineare una responsabilità del Governo, perchè non c'è, tanto meno dell'attuale Governo; direi che dobbiamo fare una riflessione sul sistema che abbiamo posto in atto, vale a dire il sistema di deleghe complesso con cui questa responsabilità viene scaricata sulle regioni e sugli enti locali, viene spezzettata. Certo, noi ci confrontiamo con il Governo, però bisogna ammettere che quest'ultimo non ha responsabilità e forse neanche altri enti hanno questa responsabilità; se questa c'è, è da attribuire al sistema decisionale che noi abbiamo posto in essere, un sistema che non permette di operare efficacemente sul territorio.

Una seconda considerazione o domanda che poniamo a noi stessi è questa: cosa accadrà per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi, come funzionerà questo servizio e se per caso attraverso questo provvedimento non andiamo a prefigurare dei precedenti che potranno un domani risultare anche molto pericolosi. Voglio spiegarmi meglio. La competenza istituzionalmente - lo abbiamo detto - è demandata a regioni ed enti locali; però con questo provvedimento noi introduciamo un meccanismo surrogatorio che di fatto istituisce un sistema di responsabilità misto, quindi con questo provvedimento cambiamo sistema; per di più questo sistema di responsabilità misto è a macchia di leopardo, perchè non è uniformemente distribuito su tutto il territorio. Quindi, andiamo a creare questo sistema istituzionale di responsabilità diversificate. La questione assume particolare importanza se andiamo a collegarla con i tempi previsti dai meccanismi surrogatori, il cosiddetto PERT, che giustamente il Ministro auspicava fosse allegato alle nostre leggi, perchè tutti riconosciamo l'urgenza di questo principio surrogatorio a tempi brevi, però sorge il dubbio che, a fronte delle difficoltà che sono connesse alle scelte dei siti, agli appalti, ai tipi di impianti, alle progettazioni, i tempi siano tali da scoraggiare scelte autonome da parte degli enti locali e favorire per contro lo scarico della responsabilità a cascata sulle regioni e da queste sullo Stato. Questo è quindi il sistema che potrebbero facilmente attuare quegli enti locali che non volessero assumersi le responsabilità collegate a tali scelte e a tali realizzazioni; e sappiamo benissimo che sono responsabilità che non tutti gli enti locali hanno piacere di assumersi.

Per un motivo o per l'altro, vi è il timore che sullo stato in definitiva si scaricherà in larghissima misura l'onere di sopportare tutto il sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. D'altra parte, se attuiamo questo sistema che ho definito a macchia di leopardo, è evidente che con il decreto-legge al nostro esame di fatto legittimiamo un'aspettativa da parte di tutto il territorio

nazionale per un intervento dello Stato tendente a coprire questo servizio. Con questo decreto-legge, cioè, prefiguriamo di fatto un sistema di servizio statale di gestione dei rifiuti solidi urbani quanto meno dal punto di vista economico; e questo mi pare un argomento sul quale vale la pena di riflettere. Ciò per molti motivi, anche di carattere economico perchè, come ha detto lo stesso Ministro, l'unica indagine che possediamo è quella del Ministero della protezione civile secondo cui sono circa 4.500 in Italia le discariche abusive e non; tuttavia si tratta di un dato molto generico.

Dobbiamo quindi porci delle domande sul numero di tali impianti, sui loro costi e sul tipo di organizzazione con il quale intendiamo provvedere alla loro costruzione, sorveglianza, direzione lavori e a tutte le incombenze connesse. Di questi aspetti, ad esempio quello della gestione, nel decreto-legge non se ne parla. L'aspetto della gestione è però di estrema importanza e al proposito vorrei richiamare il precedente della cosiddetta legge Merli. Tutti sappiamo che essa, pur essendo stata di per sé una buona legge, in realtà è stata una cattiva legge in quanto definisce tale quella legge che non può essere attuata. E uno dei motivi per cui quel provvedimento non ha potuto essere attuato è stato il costo di gestione che abbiamo scaricato sugli enti locali i quali però non erano in grado di sopportarlo. Tutti sappiamo come impianti realizzati da comuni di piccole dimensioni siano stati regolarmente collaudati per rimanere successivamente lettera morta sul territorio perchè volutamente i comuni non intendevano sopportare le spese di gestione.

Il problema della gestione non è quindi affrontato dal decreto-legge al nostro esame, nè si pretende che lo sia in quanto non sarebbe la sede adatta. Tuttavia dobbiamo evidentemente porci il problema e prefigurarne una soluzione, tanto più che il fatto che lo Stato si sostituisca agli enti locali nel realizzare gli impianti attraverso il meccanismo surrogatorio che abbiamo ricordato legittimerà poi gli enti a cui gli impianti saranno affidati a trovare anche degli *escamotages*, dei vizi procedurali, dei sistemi per far sì che l'assunzione della gestione degli impianti venga sempre e continuamente rinviata, perchè evidentemente questi impianti avranno un loro costo: anche se in futuro ci si può augurare che possano essere redditizi, certamente però in un primo tempo non lo saranno.

Abbiamo quindi posto dei problemi, sappiamo che nell'articolo 5, relativamente alla situazione delle bonifiche, sono previsti piani regionali e ci auguriamo che essi vengano effettivamente realizzati dalle regioni; tuttavia, anche sulla base di altre esperienze di interventi regionali (voglio ricordare per tutti i piani ambientali della cosiddetta legge Galasso, per i quali sappiamo che le regioni sono molto carenti), credo che, per le motivazioni che ho esposto, non sia del tutto inutile un ordine del giorno - che credo di aver illustrato durante questo mio intervento - che impegna il Governo, prima di rifinanziare, di riproporre ulteriori provvedimenti, a fare una indagine che dia una risposta, ovviamente non del tutto puntuale, ma comunque una risposta affidabile, ai quesiti che ci siamo posti e che riguardano l'individuazione degli impianti, l'ammontare dei costi e le modalità con cui si intendono affrontare i costi di gestione. Dopo esserci soffermati su questo punto, su questa problematica che noi ci siamo posti, ma che ritengo si siano posti anche altri, vogliamo rilevare alcuni aspetti molto positivi di questo decreto-legge, limitandoci, per non elencarli tutti, a sottolinearne due, che sono emblematici e che ci sembra indirizzino verso le

giuste mete che noi dobbiamo raggiungere. Si tratta di due punti contenuti nell'articolo 3 e nell'articolo 6-bis.

L'articolo 3, un po' timidamente, se vogliamo, delega le regioni ad impartire criteri per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi. Si tratta, come appare evidente, di un aspetto molto importante. Nell'articolo è poi presente anche un riferimento ai cloro-derivati. Senatore Boato, io non ho affatto considerato una pressione lobbistica l'udienza che ieri si è svolta presso la 13ª Commissione con le associazioni di categoria. Io la considero piuttosto un mezzo per acquisire informazioni e, dato che purtroppo noi ci troviamo a dover decidere e a dover avanzare delle proposte in questo Parlamento talvolta senza adeguati supporti, credo che, se si interpretano in senso critico le informazioni che ci vengono date, queste aperture verso l'esterno possano essere di grande aiuto anche per il nostro lavoro. Quindi, in questo senso io non credo che a proposito di udienze come quella di ieri si possa parlare di pressione lobbistica.

BOATO. Non è un insulto parlare di pressione lobbistica, però bisogna essere chiari. Cose di questo genere nel Parlamento americano sono addirittura legalizzate, ma per me si tratta pur sempre di pressioni lobbistiche.

PAGANI. Diciamo che, senatore Boato, nel linguaggio comune vi è un leggero accento non troppo benevolo al riguardo. Noi diciamo che si tratta di associazioni che rappresentano quelli che sono i loro giusti interessi, ma che sta a noi valutare le informazioni che ci vengono fornite in quanto soggetto attivo e non certo passivo di procedure informative come quella cui ho accennato. Chiusa questa parentesi, torno a ripetere che il riferimento ai cloro-derivati contenuto nell'articolo 3 è un riferimento che certamente dovrà essere affinato e meglio precisato attraverso un sistema di circolari o di regolamenti, ma penso piuttosto di circolari. La questione è comunque oggetto di quell'ordine del giorno presentato dalla Commissione, che il Ministro ha accettato e che ritengo sarà sicuramente onorato. Su questo punto, evidentemente, bisognerà puntualizzare qualcosa, però mi sembra molto importante e molto positivo il principio che si attesta, quello cioè di andare verso la raccolta differenziata. Non mi dilungo su ciò, perchè tutti sappiamo che è l'aspetto preliminare per una corretta e, auguriamoci, anche economicamente conveniente gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L'altro punto che desidero sottolineare e che mi sembra ancor più positivo dell'altro è contenuto nell'articolo 6-bis, che è quello che riguarda la messa fuori legge, per così dire, dopo il 1º gennaio 1989 dei sacchetti di plastica e dei contenitori per bevande alimentari. Anche questo è un articolo un po' *tranchant*, è un articolo che forse abbisognerebbe di qualche affinamento in ordine ai tanti tipi di materie che vengono impiegate per questi usi, ma comunque contiene un principio basilare che io vorrei sottolineare qui. Io credo che l'ambiente - e questo è un discorso che andrà approfondito e certo la mia affermazione non è originale - si difenda non inquinando e non certo disinquinando l'inquinato, perchè certamente, se noi pensiamo di fondare la nostra politica di conservazione dell'ambiente soltanto intervenendo dopo, successivamente - e quindi illudendoci di poter

sporcare, scusate la parola, per poi pulire - allora abbiamo sbagliato strada, signor Ministro e io credo che lei sia d'accordo con me. A tale proposito vorrei ricordare le esperienze americane in questo settore. Ricordo che la legge americana è del 1969, che da allora gli Stati Uniti hanno compiuto uno sforzo veramente molto imponente e che in termini di mezzi finanziari hanno speso per questi sistemi più di cento miliardi di dollari, una cifra considerevole, e si sono dati una struttura e degli organismi che controllano, impartiscono normative molto precise e seguono l'evoluzione degli eventi con un sistema più snello del nostro. Ebbene, dobbiamo dire che gli unici successi ottenuti dagli Stati Uniti in materia di disinquinamento si sono registrati laddove si è intervenuto all'origine: ad esempio, nella riduzione del piombo nei gas di scarico delle automobili, perchè è stato proibito il piombo nella benzina e non perchè abbiano funzionato i depuratori degli scarichi delle automobili. Questo è un esempio, ma sarebbe interessante andare abbastanza a fondo della questione. Invece nel campo degli inquinamenti, dove si è operato a valle, non si sono ottenuti rilevanti successi, come possiamo vedere a Detroit ed in altri posti.

Concludo, in quanto non ritengo di addentrarmi nell'esame dei particolari del disegno di legge, ribadendo il giudizio positivo del Gruppo socialdemocratico e raccomandando l'attenzione per l'ordine del giorno che abbiamo proposto. Ove avessimo avuto più tempo forse non sarebbero stati inopportuni alcuni emendamenti al decreto-legge in esame; ma il relatore giustamente diceva che talvolta il meglio è nemico del bene ed in questo caso il vecchio adagio può essere preso in considerazione. Con questo spirito dichiaro che voteremo a favore del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame (*Applausi dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

FABRIS, relatore. Signor Presidente, egregi colleghi, ho ascoltato con molta attenzione gli interventi sia positivi che negativi che qui sono stati espressi e devo dire che su alcuni sono d'accordo. Certamente il tema è complesso, drammatico, però oggi ci troviamo di fronte alla conversione di un decreto-legge che affronta una parte dell'emergenza. Non stiamo discutendo su un disegno di legge organico sui rifiuti: credo anzi che ciò che è stato riportato e le valutazioni che sono state espresse potranno trovare luogo ed accoglienza in un disegno di legge che il Governo o i parlamentari potranno presentare (auspichiamo quanto prima), per dare una risposta organica alle esigenze di questa materia.

Ripeto quello che ho già detto: ci troviamo di fronte ad un provvedimento che è già stato approvato dalla Camera dei deputati e che abbiamo preferito non modificare per non vederlo reiterato per la sesta volta. Quindi facciamo memoria di quanto è stato detto per un dibattito successivo che mi auguro avvenga quanto prima possibile.

Approfittando della parola esprimo la mia opinione sugli ordini del giorno presentati. Evidentemente sono d'accordo sul testo votato all'unanimità dalla Commissione, che costituisce l'ordine del giorno n. 1.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2, presentato dai senatori Boato, Spadaccia, Corleone e Strik Lievers, devo convenire che sono abbastanza d'accordo sulla sostanza. Nutro qualche perplessità sulla forma

da dare a questa sostanza e il senatore Boato mi troverebbe d'accordo se volesse trasformare il suo ordine del giorno in raccomandazione.

Per quanto riguarda, infine, l'ordine del giorno n. 3, considero importanti e di buon senso le richieste avanzate e quindi sono favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'ambiente.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto devo presentare le mie scuse per non aver potuto partecipare ed assistere ai primi interventi della discussione generale in quanto sono stato trattenuto in una riunione della Presidenza del Consiglio dei ministri che riguardava il Po e nella quale ero relatore. Chiedo scusa, quindi, però mi sono informato su quello che i colleghi hanno detto in questa occasione e del resto ieri, presso la Commissione ambiente, abbiamo potuto lungamente discutere di questo decreto. Devo un apprezzamento non rituale al relatore per la concisione, precisione, completezza e competenza della sua relazione che esime il Governo dal dover entrare in tanti particolari rispetto alla discussione che qui si è svolta. Devo esprimere questo ringraziamento del Governo anche a tutti i colleghi che in maggiore o minore misura, aderendo od opponendosi o criticando questo provvedimento, hanno constatato quanto sia più importante arrivare alla conclusione finalmente di questo tormentato *iter* che insistere sulle modificazioni che finirebbero per pregiudicarne l'approvazione.

Soltanto alcune brevissime chiose agli interventi. Vorrei constatare e riconoscere che le osservazioni del senatore Boato su alcune questioni riguardanti il decreto, su alcuni aspetti di esso (in particolare quelli che egli ha ricordato ieri in Commissione e che ha oggi ripetuto qui sull'articolo 12) mi paiono rilevanti e tali da obbligare il Governo a una riconsiderazione più ampia della materia in occasione di quel disegno di legge organico che il Governo stesso - lo annuncio fin d'ora e mi impegno - dovrà definire e presentare sull'intera materia dei rifiuti e dell'inquinamento del suolo (perchè di questo si tratta).

Al senatore Pollice vorrei dire che ho preso buona nota della questione che egli ha sollevato circa i rifiuti speciali degli ospedali. Probabilmente, se avessimo avuto il tempo e la possibilità di esaminare tutte le questioni con maggiore organicità, anche questo problema avrebbe potuto essere preso in considerazione.

Sono d'accordo con il senatore Specchia circa il fatto che le risorse finanziarie sono insufficienti; però insufficienti fino a un certo punto: con i 1.350 miliardi più i 450 miliardi del FIO, quindi con 1.800 miliardi complessivi si coprono due terzi del fabbisogno. E non è poco, come del resto anche il senatore Scardaoni ha riconosciuto. Per quanto riguarda quegli enti che rimanessero fuori dai finanziamenti è giocoforza arrivare alla conclusione che o essi potranno attingere successivamente alle risorse del FIO o dovranno finanziare essi stessi i loro impianti, come peraltro era prescritto prima di questo provvedimento. Soltanto nel caso che essi non volessero o non potessero, ricorrerebbe la sgradevole conclusione della chiusura degli impianti; ma non potrebbe essere altrimenti.

Quanto al ruolo delle province, il senatore Specchia e il senatore Scardaoni hanno rilevato che la funzione prevista da questo decreto-legge sarebbe riduttiva. Io non lo credo francamente, perchè la funzione di

controllo dell'attuazione delle norme contenute in questo provvedimento è altrettanto importante della funzione progettuale, di presentazione dei programmi.

Certo, tutto potrebbe essere migliore, onorevoli colleghi, e certo questo decreto-legge - rispondo al senatore Scardaoni e al senatore Pagani, presidente della Commissione ambiente - fa parte della cultura e della pratica dell'emergenza, di quella cultura e di quella pratica dell'emergenza che si risolvono nella cultura e nella pratica del rinvio e del ritardo. Anche per questo mi sono preoccupato di inserire per la prima volta in un disegno organico una serie di provvedimenti e di norme disparati e di presentare - è stato fatto ieri presso il Senato, come alcuni colleghi hanno voluto ricordare - un programma organico di salvaguardia ambientale per il triennio in cui si tenta di affrontare i problemi non secondo la cultura della frammentarietà ma, anche quando vi è emergenza, sotto il segno della coerenza e della programmazione. Credo tuttavia, onorevoli senatori, che, accanto ai limiti, alle lacune che io stesso ho onestamente e francamente constatato in questo provvedimento, vi siano anche degli aspetti positivi che il presidente della Commissione ambiente, il senatore Pagani, ha puntualmente rimarcato. Vorrei innanzitutto e brevemente ribadire l'importanza dei mezzi finanziari che il decreto-legge mette a disposizione dei comuni e delle regioni. Vorrei ricordare il fatto che fuori della cultura dell'emergenza e nell'ambito della cultura della prevenzione ambientale si collocano le norme, anch'esse richiamate dal senatore Pagani, dell'articolo 3, che per la prima volta introduce nei piani regionali il problema della raccolta differenziata dei rifiuti solidi, e quella dell'articolo 6-bis sul problema dei sacchetti e dei contenitori di plastica, che anticipa norme già presenti nei disegni di legge presentati dal Governo, che saranno accelerati, ed è bene che siano accelerati, perchè tutta questa materia fa parte di un'azione di prevenzione che deve essere finalmente affrontata.

In ogni caso con le direttive CEE che dovranno essere recepite nel disegno di legge più organico che il Governo si impegnerà a presentare, anche determinate imperfezioni o eventuali interpretazioni ambigue che possono derivare da questa norma potranno essere chiarite, ma senza in alcun modo attenuare la portata e la sostanza di questa norma. Vorrei anche infine ricordare come l'articolo 14, fuori della cultura dell'emergenza, comporti agevolazioni ad imprese che modifichino i loro cicli produttivi per ridurre la quantità dei rifiuti piuttosto che per disinquinare e per smaltire i rifiuti esistenti, ricorrendo alla legge n. 46 sull'innovazione tecnologica. Anche questo mi pare un aspetto non indifferente e innovativo dell'attuale provvedimento.

Infine, onorevoli senatori, vorrei invitare, se mi è consentito, i presentatori degli emendamenti a ritirarli in quanto mi pare che questi emendamenti sono di natura molto seria e certamente avrebbero potuto essere in gran parte incorporati nel decreto-legge che il Senato si accinge a convertire ove non fosse mancato il tempo e non fossero ricorse condizioni di emergenza. Ma proprio per questa ragione, impegnandomi a tener conto nel successivo iter legislativo delle questioni molto opportune sollevate in questi emendamenti, mi permetto di chiedere al senatore Boato di ritirarli. Così pure per quanto riguarda gli ordini del giorno, mentre il Governo accoglie l'ordine del giorno che la Commissione ha unanimemente votato ieri, sulla base della proposta del senatore Fabris, e accetta l'ordine del

giorno presentato dal senatore Pagani, accetta nella sostanza l'ordine del giorno presentato dal senatore Boato, ma lo prega, come ha fatto il relatore, di trasformarlo in raccomandazione, perchè il Governo non se la sente di definire fin d'ora la forma nella quale questa raccomandazione potrà essere soddisfatta. Ecco, onorevoli senatori, in conclusione il Ministro dell'ambiente ritiene che questo decreto-legge sia un passo certamente parziale ed imperfetto, e tuttavia importante, lungo un processo che può finalmente cominciare ad affrontare, con la conversione del decreto-legge in legge, il problema formidabile dei rifiuti. La cosa più grave la cosa più drammatica, sarebbe la caduta di credibilità che dipenderebbe dalla mancata conversione per la quinta volta di questo decreto. In questo senso il Governo si appella alla responsabilità già così ampiamente dimostrata da parte di tutti i colleghi perchè passi questo provvedimento e si impegna fin d'ora a che la materia così fondamentale dell'inquinamento del suolo e dei rifiuti possa essere integrata e riveduta nell'ambito di un disegno di legge più organico. *(Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).*

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 1, accolto dal Governo.

Il relatore insiste per la votazione?

FABRIS, *relatore*. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2, accolto dal Governo come raccomandazione, i presentatori insistono per la votazione?

* BOATO. Signor Presidente, avendo sottoscritto anche il primo ordine del giorno e vedendo che i colleghi della maggioranza insistendo per la votazione non si sono fidati della dichiarazione del Governo che l'ha accolto - e devo dire che questo rapporto tra maggioranza e Governo mi lascia un po' perplesso - sarei tentato di chiedere la votazione anche sull'ordine del giorno n. 2. Ma mi fido della dichiarazione del Ministro... *(Commenti dal centro-sinistra e dal centro).*

C'è qualcuno che si sta divertendo in questa vicenda. Personalmente sono rimasto sconcertato dal fatto che il Governo accetta l'ordine del giorno e che la maggioranza chiede che comunque lo si voti.

MANCINO. Non si preoccupi del Governo.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, non vedo la ragione di tanta simpatica agitazione. Prego, senatore Boato.

BOATO. Nonostante questo, essendo l'ordine del giorno accettato dal Governo come raccomandazione solo perchè non può definire sin d'ora lo strumento formale - qui viene indicato il decreto ministeriale - per accogliere una questione che nella sostanza viene riconosciuta, in linea di

partenza non ho alcun motivo di sfiducia su una dichiarazione di apertura di questo genere - e spero di non avere motivi di sfiducia successivamente - per cui, per questo motivo, non insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno n. 3, che è stato accolto dal Governo. I presentatori insistono per la votazione?

PAGANI. Ringrazio il Ministro per aver accettato l'ordine del giorno, per cui non ne richiedo la votazione.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'articolo 1, do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione sugli emendamenti presentati:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, dichiara di non aver nulla da osservare, ad eccezione dell'emendamento 5.1 (aggiuntivo del comma 5-bis all'articolo 5), sul quale il parere è contrario per insufficienza del generico riferimento al capitolo 9001: infatti la mancata individuazione di un accantonamento specifico impedisce la valutazione della idoneità o meno della copertura».

Vorrei chiedere a questo punto al senatore Boato se intende accogliere l'invito del Governo a ritirare gli emendamenti che ha presentato.

* BOATO. Signor Presidente, pur volendo mantenere quel colloquio iniziato con il Governo, a proposito del nostro ordine del giorno, vorrei prima ascoltare ciò che pensa il relatore in merito.

Pertanto, prima di decidere se mantenere o meno gli emendamenti, vorrei conoscere il pensiero del relatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

FABRIS, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, credo che questo dibattito sia stato contrassegnato dal fatto che questo decreto deve essere convertito in queste ore, pena la sua decadenza, quindi è gioco-forza che noi non possiamo accettare alcun emendamento se vogliamo che il decreto vada a buon fine. Abbiamo ritenuto tuttavia che molte delle osservazioni e degli emendamenti proposti meritassero un approfondimento più attento e quindi mi ritrovo d'accordo con quanto espresso poc'anzi dal signor Ministro, nel senso che su questi temi faremo delle valutazioni più approfondite quando il Governo ci presenterà (e lo discuteremo in quest'Aula) il disegno di legge organico sulla materia dei rifiuti.

In virtù di quanto detto e con l'impegno che il Governo si è assunto, mi permetto di far mia la richiesta al collega Boato di ritirare gli emendamenti.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, insieme ai colleghi Spadaccia, Corleone e Strik Lievers ho presentato emendamenti, ovviamente nelle nostre intenzioni migliorativi (e mi ha fatto piacere che anche il Ministro e in forma meno esplicita lo stesso relatore abbiano riconosciuto che questo era il loro

significato) all'articolo 1, all'articolo 1-bis, all'articolo 3, all'articolo 3-bis, all'articolo 5 (e qui l'obiezione della Commissione bilancio mi sembra riguardi la copertura finanziaria ma non il merito dell'emendamento), all'articolo 8, all'articolo 8-bis e all'articolo 12. Ho voluto ricordarlo anche se non illustrerò puntualmente questi emendamenti che i colleghi possono trovare nello stampato e che il Governo già conosce perchè li ha seguiti nel dibattito ieri in Commissione, perchè è stato fatto da parte mia e del nostro Gruppo uno sforzo puntuale, un tentativo di miglioramento di questo decreto-legge.

Io non sono un entusiasta della «ghigliottina» della decadenza dei decreti-legge, per cui non possono essere migliorati. Siamo in una situazione in cui obiettivamente il bicameralismo (su cui si possono avere tutte le obiezioni che si vogliono ma che oggi è la struttura parlamentare del nostro Stato) viene sostanzialmente a mancare: in questi casi funziona in realtà un Parlamento ad una sola Camera, l'altra Camera ha un puro compito di ratifica. Questo francamente, non solo come membro della Camera che fa solo ratifica ma in generale come parlamentare della Repubblica, non mi entusiasma. Siccome però, complessivamente, usando un'espressione del Presidente dell'Assemblea poco fa, tutto l'andamento del dibattito su questo decreto-legge sia in Commissione che in Aula è stato determinato da un dialogo costruttivo fra le diverse posizioni, al punto che l'ordine del giorno della Commissione è stato sottoscritto anche da me ed è stato unanime (nonostante quella sfiducia, che poi ho notato e che mi ha colpito, della maggioranza rispetto al Governo), voglio continuare in questa direzione e voglio essere semmai smentito negativamente. Mi auguro di no, mi auguro che mai nei prossimi mesi il Ministro debba smentire la credibilità delle dichiarazioni che gli ho sentito ripetutamente fare da ultimo (e lo stesso riguarda la maggioranza della Commissione), dichiarazioni che ritengo autentiche perchè sono state ripetute più volte e corrispondono al modo in cui abbiamo lavorato già in questi primi mesi nella Commissione stessa. Quindi mi auguro, obiettivamente, di non essere smentito; comunque, semmai, le smentite verranno *a posteriori* e non *a priori*. *A priori* c'è un rapporto di dialogo costruttivo, pur da posizioni diverse, e di fiducia reciproca che si concretizza in questo momento. Visto che, anche laddove venissero condivisi nel merito, gli emendamenti sarebbero bocciati solo per non impedire la decadenza del decreto-legge, per questo motivo dichiaro di ritirarli, anche a nome degli altri colleghi del Gruppo.

PRESIDENTE. Si intendono pertanto ritirati i seguenti emendamenti, che erano stati presentati al testo del decreto-legge come modificato dalla Camera dei deputati:

Al comma 1, dopo le parole: «e relative attrezzature ed infrastrutture» inserire le seguenti: «per la raccolta e»

1.1 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Hanno priorità le soluzioni che consentono il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti e il recupero energetico di materie prime e di altri materiali».

1.2 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 2, dopo le parole: «compatibilità ambientali» inserire le seguenti «e sanitarie».

1-bis.1 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «e favoriscono» a: «di energia» con le altre: «e assicurano priorità alle soluzioni che prevedono la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e la promozione di sistemi tendenti a riciclare e riutilizzare i rifiuti recuperando materiali ed energia».

3.1 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «all'incenerimento».

3.2 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «tossici e nocivi», inserire le seguenti: «per i quali l'istruttoria deve riguardare anche le modalità di raccolta, di trasporto e di stoccaggio provvisorio».

3-bis.1 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Essa tuttavia non sostituisce in alcun modo l'autorizzazione di cui all'articolo 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915».

3-bis.2 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle discariche ed agli impianti esistenti situati nelle aree predette. In tal caso è concesso al titolare dell'impianto un termine di 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per adeguarsi alla normativa di cui alle leggi citate nel comma precedente».

3-bis.3 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per l'attività di controllo tecnico demandata ai laboratori di igiene e profilassi o, ove istituiti, ai presidi multizonali di prevenzione, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1987, 1988 e 1989, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987. La ripartizione dei fondi è effettuata con decreto del Ministro della sanità entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali somme saranno assegnate alle unità sanitarie locali competenti per territorio con vincolo di destinazione. Le unità sanitarie locali devono presentare un consuntivo annuale dei controlli effettuati al Ministero della sanità e al Ministero dell'ambiente, entro il mese di novembre di ogni anno».

5.1 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Qualora i progetti di adeguamento presentati dai responsabili di impianti esistenti ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, e dell'articolo 2, non ricevano approvazione espressa entro il 1° marzo 1988, ovvero qualora non risulti rispettato anche uno solo dei termini previsti dal decreto per l'adeguamento degli impianti esistenti, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3».

8.1 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:

«3-ter. In ogni caso il termine di cui al comma 1 non potrà mai superare la data del 1° gennaio 1990».

8.2 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Le proroghe di cui all'articolo 8 producono effetti solo per gli impianti di smaltimento esistenti già muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. Il mancato rispetto dei termini e delle procedure previsti dalla legge per gli insediamenti esistenti comporta, comunque, la decadenza automatica dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, lettera d), del citato decreto n. 915 del 1982, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 25 e 26 dello stesso decreto in caso di prosecuzione dell'attività di smaltimento».

8.0.1 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 2-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

12.1 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Le spedizioni di cui al comma 3 possono avere luogo solamente previa comunicazione per iscritto agli uffici competenti degli Stati di destinazione e di transito e previo consenso degli Stati stessi».

12.2 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

«2-quater. È comunque vietata sia l'importazione che l'esportazione di rifiuti tossici e nocivi con la sola esclusione di quelle spedizioni non finalizzate a stoccaggio definitivo, ma ad interventi di recupero di materiale o energia e di trattamento teso a ridurre nocività e pericolosità».

12.3 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 1.350 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e per il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986, nonché per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato.

2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti che, sulla base delle indicazioni tecniche già fornite dalla Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, risultano da finanziare con priorità. La Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275 miliardi».

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-bis. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 presentano alle regioni i progetti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonché dei costi previsti, accompagnati dalla relativa richiesta di mutuo indirizzata alla Cassa depositi e prestiti e da uno studio di impatto ambientale.

2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte e delle loro compatibilità ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonché l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.

3. Entro ulteriori trenta giorni, la regione predispone e trasmette al Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità.

4. Il Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni, provvede alla ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni, fino ad un importo complessivo massimo di 650 miliardi di lire, assicurando priorità ai progetti che realizzano recupero di energia, di calore e di materie seconde, e

trasmette alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo relative ai progetti ammessi al finanziamento.

Art. 1-ter. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le finalità del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'articolo 3, comma 1.

2. Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che è effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni.

3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e li inoltrano, corredati dalle relative richieste di mutuo, alla regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'approvazione secondo le procedure di cui all'articolo 3-bis.

4. Entro i successivi centocinquanta giorni le regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità.

Art. 1-quater. - 1. I lavori di adeguamento degli impianti o di realizzazione di nuovi impianti di smaltimento devono iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio. L'affidamento dei lavori può avvenire sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

2. La provincia territorialmente competente esercita funzioni di controllo sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla rispondenza dei medesimi al progetto approvato, riferendo semestralmente alla regione.

Art. 1-quinquies. - 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, quanto a lire 100 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Giacimenti ambientali» e, quanto a lire 50 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. I progetti per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti di trattamento e di stoccaggio definitivo dei rifiuti urbani, speciali nonchè tossici e nocivi esistenti alla data del 31 dicembre 1986, di cui non siano titolari i soggetti indicati dal comma 1 dell'articolo 1, devono essere

presentati alle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonché dei costi previsti e con una relazione sulla compatibilità ambientale degli impianti.

2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte e delle loro compatibilità ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonché l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Le regioni adempiono ai compiti che loro derivano dalle competenze di cui all'articolo 6, lettere *a)*, *b)* e *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, entro il 1° marzo 1988 e trasmettono gli atti adottati al Ministro dell'ambiente. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 6, lettera *a)*, del predetto decreto n. 915 del 1982, le regioni determinano le modalità di realizzazione del piano e favoriscono la raccolta differenziata e le soluzioni di smaltimento che consentano il riutilizzo, il riciclaggio e l'incenerimento con recupero di energia. Le regioni debbono, in particolare, determinare le modalità di selezione, prelimitare all'incenerimento, al compostaggio e al riciclaggio, dei rifiuti solidi urbani, con specifico riferimento alle materie plastiche cloro-derivate. I comuni istituiscono obbligatoriamente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, come definito dalla delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. L'individuazione delle zone ai sensi dell'articolo 6, lettera *b)*, del medesimo decreto, costituisce variante agli strumenti urbanistici.

2. Il Ministro dell'ambiente esamina, ai fini dell'articolo 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, i piani inviati dalle regioni e trasmette nei successivi sessanta giorni eventuali osservazioni per opportune modifiche ed integrazioni dei piani medesimi.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva il Ministro dell'ambiente».

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. Fatti salvi i progetti già approvati o per i quali l'istruttoria sia stata positivamente conclusa, la regione provvede all'istruttoria dei progetti dei nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani, speciali nonché tossici e nocivi, mediante apposite conferenze cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti nonché i rappresentanti degli enti locali interessati. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali. Sulla base delle risultanze della conferenza, la giunta regionale approva il progetto entro centoventi giorni dalla data di presentazione agli uffici regionali competenti.

2. L'approvazione, ai sensi del comma 1, sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali,

provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

3. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 312 del 1985».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 1 non provvedano nei termini previsti dal presente decreto al potenziamento e all'adeguamento degli impianti di cui all'articolo 1-bis alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la regione può intervenire in via sostitutiva anche avvalendosi dei finanziamenti, ove disponibili, di cui al medesimo articolo 1.

2. Qualora gli enti individuati dai piani regionali di cui all'articolo 1-ter quali titolari della realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani non provvedano alla loro realizzazione nei termini stabiliti dalla regione, questa si sostituisce ad essi nell'esecuzione delle opere, anche avvalendosi dei finanziamenti, ove disponibili, di cui all'articolo 1.

3. In caso di inadempienza della regione, il Ministro dell'ambiente può provvedere in via sostitutiva, nominando un commissario *ad acta* che, ove occorra, si avvale anche dei finanziamenti di cui all'articolo 1.

4. Nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo, gli oneri comunque derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti sono posti a carico dei comuni che debbono utilizzarli».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approvano piani per la bonifica di aree inquinate che, entro i successivi trenta giorni, sono trasmessi al Ministro dell'ambiente il quale provvede alla ripartizione tra le regioni delle disponibilità di cui al comma 5.

2. I piani di cui al comma 1 devono prevedere:

- a) l'ordine di priorità degli interventi;
- b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti;
- c) i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza;
- d) le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;
- e) la stima degli oneri finanziari;
- f) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;
- g) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente.

3. In caso di inadempienza regionale il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva in relazione alle singole aree di intervento, tenendo conto

anche dell'attività tecnica ed amministrativa eventualmente già posta in essere dalla regione.

4. Il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente al Parlamento, a partire dal 30 settembre 1988, sullo stato di avanzamento dei piani di bonifica.

5. All'onere derivante dagli interventi di cui al presente articolo, valutato in lire 50 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale".

All'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente predispose, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mappa completa delle discariche e degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali, compresi quelli tossici e nocivi. A tal fine, le regioni e gli enti locali sono tenuti a trasmettere i dati e le informazioni in loro possesso su richiesta del Ministro dell'ambiente».

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. A partire dal 1° gennaio 1989 i sacchetti e le buste utilizzati per l'asporto di merci e gli imballaggi e i contenitori per liquidi alimentari devono consentire uno smaltimento senza comportare gravi problemi di inquinamento né pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica; devono inoltre favorire una rapida biodegradabilità o un agevole recupero con possibilità di riciclaggio.

2. A partire dal 1° gennaio 1989 su tali contenitori dovrà essere indicato un marchio che consenta di identificare il materiale impiegato per la fabbricazione ed un invito a non abbandonare il contenitore nell'ambiente.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa le norme attuative e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2. Sono di conseguenza così modificati i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1984».

All'articolo 7, al comma 1, sono soppresse le parole: «tipo, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «sono differiti al 1° marzo 1988» sono sostituite dalle seguenti: «sono differiti fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. I termini di adeguamento di cui al comma 1 sono differiti alla data di ultimazione dei lavori prevista dall'articolo 1-*quater*, qualora l'impianto sia stato finanziato ai sensi del presente decreto.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 1 che non ottengano i mutui dalla Cassa depositi e prestiti nonché per i soggetti di cui all'articolo 2, le regioni stabiliscono i termini entro i quali i lavori di adeguamento devono iniziare ed essere ultimati. In ogni caso i lavori devono essere iniziati non oltre centoventi giorni dall'approvazione del progetto e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio».

All'articolo 10:

al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «L'albo nazionale è articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, che provvedono alla raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate e alla trasmissione delle stesse all'albo nazionale»;

al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione di cui al citato articolo 6, lettera *d*). Le relative garanzie finanziarie sono prestate a favore dello Stato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente».

Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-*bis*. - 1. Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, debbono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze».

All'articolo 11, al comma 1, le parole: «di concerto con il Ministro dei trasporti,» *sono sostituite dalle seguenti:* «sentiti i Ministri della sanità e dei trasporti e».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «e nel rispetto delle normative comunitarie in materia» *sono sostituite dalle seguenti:* «, nel rispetto delle normative comunitarie in materia e con la garanzia del rispetto delle norme legislative dei paesi riceventi»;

al comma 2, dopo le parole: «al Ministero della marina mercantile» *sono aggiunte le seguenti:* «e al Ministero della sanità»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le spedizioni dei rifiuti dall'Italia possono aver luogo solo previa

comunicazione, per iscritto, agli uffici competenti della regione o della provincia autonoma nel cui territorio sono depositati i rifiuti oggetto della spedizione e al Ministro dell'ambiente. Se la regione o il Ministro dell'ambiente non muovono obiezioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la spedizione può essere effettuata».

All'articolo 14:

al comma 5, dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono aggiunte le seguenti: «, sulla base di programmi regionali,»;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1988 e in lire 50 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Giacimenti ambientali"».

Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis. - 1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani solidi e liquidi, eseguiti per conto degli enti territoriali».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 dicembre 1986, n. 924, 28 febbraio 1987, n. 54, 2 maggio 1987, n. 168, e 30 giugno 1987, n. 258.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 1.350 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e per il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986, nonché per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato.

2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti che, sulla base delle indicazioni tecniche già fornite dalla Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, risultano da finanziare con priorità. La Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275 miliardi.

Articolo 1-bis.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 presentano alle regioni i progetti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonché dei costi previsti, accompagnati dalla relativa richiesta di mutuo indirizzata alla Cassa depositi e prestiti e da uno studio di impatto ambientale.

2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte e delle loro compatibilità ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonché l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.

3. Entro ulteriori trenta giorni, la regione predispone e trasmette al Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità.

4. Il Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni, provvede alla ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni, fino ad un importo complessivo massimo di 650 miliardi di lire, assicurando priorità ai progetti che realizzano recupero di energia, di calore e di materie seconde, e trasmette alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo relative ai progetti ammessi al finanziamento.

Articolo 1-ter.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le finalità del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'articolo 3, comma 1.

2. Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che è effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni.

3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e li inoltrano, corredati dalle relative

richieste di mutuo, alla regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'approvazione secondo le procedure di cui all'articolo 3-bis.

4. Entro i successivi centocinquanta giorni le regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità.

Articolo 1-quater.

1. I lavori di adeguamento degli impianti o di realizzazione di nuovi impianti di smaltimento devono iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio. L'affidamento dei lavori può avvenire sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

2. La provincia territorialmente competente esercita funzioni di controllo sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla rispondenza dei medesimi al progetto approvato, riferendo semestralmente alla regione.

Articolo 1-quinquies.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, quanto a lire 100 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Giacimenti ambientali» e, quanto a lire 50 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Articolo 2.

1. I progetti per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti di trattamento e di stoccaggio definitivo dei rifiuti urbani, speciali nonché tossici e nocivi esistenti alla data del 31 dicembre 1986, di cui non siano titolari i soggetti indicati dal comma 1 dell'articolo 1, devono essere presentati alle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonché dei costi previsti e con una relazione sulla compatibilità ambientale degli impianti.

2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte e delle loro compatibilità ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonché l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Articolo 3.

1. Le regioni adempiono ai compiti che loro derivano dalle competenze di cui all'articolo 6, lettere *a)*, *b)* e *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, entro il 1° marzo 1988 e trasmettono gli atti adottati al Ministro dell'ambiente. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 6, lettera *a)*, del predetto decreto n. 915 del 1982, le regioni determinano le modalità di realizzazione del piano e favoriscono la raccolta differenziata e le soluzioni di smaltimento che consentano il riutilizzo, il riciclaggio e l'incenerimento con recupero di energia. Le regioni debbono, in particolare, determinare le modalità di selezione, preliminarmente all'incenerimento, al compostaggio e al riciclaggio, dei rifiuti solidi urbani, con specifico riferimento alle materie plastiche cloro-derivate. I comuni istituiscono obbligatoriamente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, come definito dalla delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. L'individuazione delle zone ai sensi dell'articolo 6, lettera *b)*, del medesimo decreto, costituisce variante agli strumenti urbanistici.

2. Il Ministro dell'ambiente esamina, ai fini dell'articolo 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, i piani inviati dalle regioni e trasmette nei successivi sessanta giorni eventuali osservazioni per opportune modifiche ed integrazioni dei piani medesimi.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva il Ministro dell'ambiente.

Articolo 3-bis.

1. Fatti salvi i progetti già approvati o per i quali l'istruttoria sia stata positivamente conclusa, la regione provvede all'istruttoria dei progetti dei nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani, speciali nonchè tossici e nocivi, mediante apposite conferenze cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti nonchè i rappresentanti degli enti locali interessati. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali. Sulla base delle risultanze della conferenza, la giunta regionale approva il progetto entro centoventi giorni dalla data di presentazione agli uffici regionali competenti.

2. L'approvazione, ai sensi del comma 1, sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

3. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al nono comma dell'articolo 82 del decreto

del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 312 del 1985.

Articolo 4.

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 1 non provvedano nei termini previsti dal presente decreto al potenziamento e all'adeguamento degli impianti di cui all'articolo 1-bis alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la regione può intervenire in via sostitutiva anche avvalendosi dei finanziamenti, ove disponibili, di cui al medesimo articolo 1.

2. Qualora gli enti individuati dai piani regionali di cui all'articolo 1-ter quali titolari della realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani non provvedano alla loro realizzazione nei termini stabiliti dalla regione, questa si sostituisce ad essi nell'esecuzione delle opere, anche avvalendosi dei finanziamenti, ove disponibili, di cui all'articolo 1.

3. In caso di inadempienza della regione, il Ministro dell'ambiente può provvedere in via sostitutiva, nominando un commissario *ad acta* che, ove occorra, si avvale anche dei finanziamenti di cui all'articolo 1.

4. Nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo, gli oneri comunque derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti sono posti a carico dei comuni che debbono utilizzarli.

Articolo 5.

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approvano piani per la bonifica di aree inquinate che, entro i successivi trenta giorni, sono trasmessi al Ministro dell'ambiente il quale provvede alla ripartizione tra le regioni delle disponibilità di cui al comma 5.

2. I piani di cui al comma 1 devono prevedere:

- a) l'ordine di priorità degli interventi;
- b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti;
- c) i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza;
- d) le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;
- e) la stima degli oneri finanziari;
- f) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;
- g) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente.

3. In caso di inadempienza regionale il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva in relazione alle singole aree di intervento, tenendo conto anche dell'attività tecnica ed amministrativa eventualmente già posta in essere dalla regione.

4. Il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente al Parlamento, a partire dal 30 settembre 1988, sullo stato di avanzamento dei piani di bonifica.

5. All'onere derivante dagli interventi di cui al presente articolo, valutato in lire 50 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Articolo 6.

1. Il Ministro dell'ambiente predisporre, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mappa completa delle discariche e degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali, compresi quelli tossici e nocivi. A tal fine, le regioni e gli enti locali sono tenuti a trasmettere i dati e le informazioni in loro possesso su richiesta del Ministro dell'ambiente.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 2 miliardi di lire per l'anno 1987 e in 3 miliardi di lire per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Articolo 6-bis.

1. A partire dal 1° gennaio 1989 i sacchetti e le buste utilizzati per l'asporto di merci e gli imballaggi e i contenitori per liquidi alimentari devono consentire uno smaltimento senza comportare gravi problemi di inquinamento né pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica; devono inoltre favorire una rapida biodegradabilità o un agevole recupero con possibilità di riciclaggio.

2. A partire dal 1° gennaio 1989 su tali contenitori dovrà essere indicato un marchio che consenta di identificare il materiale impiegato per la fabbricazione ed un invito a non abbandonare il contenitore nell'ambiente.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa le norme attuative e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2. Sono di conseguenza così modificati i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1984.

Articolo 7.

1. Le concessioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, possono essere affidate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, o dai soggetti che ad essi si siano sostituiti, oltre che per la gestione, anche per la realizzazione,

eventualmente in modo unitario, degli impianti di smaltimento dei rifiuti, sulla base di una convenzione che preveda le modalità di definizione del piano finanziario, il limite massimo di contributo pubblico, i criteri di riscossione delle tariffe, le ipotesi di revoca e di decadenza dalla concessione, la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, per i collaudi ed i controlli per l'intero periodo della concessione.

2. Al primo comma dell'articolo 268 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè gli eventuali oneri finanziari del capitale investito».

Articolo 8.

1. I termini entro i quali gli impianti, le discariche e le attrezzature fisse esistenti per lo smaltimento dei rifiuti debbono essere adeguati alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono differiti fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. I termini di adeguamento di cui al comma 1 sono differiti alla data di ultimazione dei lavori prevista dall'articolo 1-*quater*, qualora l'impianto sia stato finanziato ai sensi del presente decreto.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 1 che non ottengano i mutui dalla Cassa depositi e prestiti nonchè per i soggetti di cui all'articolo 2, le regioni stabiliscono i termini entro i quali i lavori di adeguamento devono iniziare ed essere ultimati. In ogni caso i lavori devono essere iniziati non oltre centoventi giorni dall'approvazione del progetto e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio.

Articolo 9.

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie disciplinate dal presente decreto.

2. I benefici di cui al presente decreto si estendono alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali possono individuare enti territoriali diversi da quelli contemplati dall'articolo 1, comma 1.

Articolo 10.

1. È istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o più attività previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'albo nazionale è articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, che provvedono alla raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate e alla trasmissione delle stesse all'albo nazionale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità e dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione.

2. A partire dalla data di effettiva operatività dell'albo, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente, l'iscrizione allo stesso è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione di cui al citato articolo 6, lettera *d*). Le relative garanzie finanziarie sono prestate a favore dello Stato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque unità di personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente.

4. All'onere derivante dall'istituzione dell'albo si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Articolo 10-bis.

1. Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, debbono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze.

Articolo 11.

1. In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, il trasporto ferroviario protetto di rifiuti speciali, tossici e nocivi è disciplinato con apposito regolamento da adottarsi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della sanità e dei trasporti e sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. Le spese relative al trasporto ferroviario dei rifiuti di cui al comma 1 sono in ogni caso a carico dei produttori dei rifiuti stessi.

Articolo 12.

1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti solidi urbani, speciali nonché tossici e nocivi sono disciplinate con apposito regolamento da adottarsi,

entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto delle normative comunitarie in materia e con la garanzia del rispetto delle norme legislative dei paesi riceventi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della marina mercantile, sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le spedizioni verso l'Italia dei rifiuti di cui al comma 1 sono consentite solo se accompagnate da specifiche autorizzazioni della regione o della provincia autonoma di destinazione finale. A tal fine, il soggetto interessato deve avanzare apposita domanda, con almeno venti giorni di anticipo, per ogni operazione di trasporto. Copia della domanda deve essere contestualmente inoltrata al Ministero dell'ambiente e, per l'importazione o l'esportazione di rifiuti da effettuarsi via mare, anche al Ministero della marina mercantile e al Ministero della sanità.

2-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le spedizioni dei rifiuti dall'Italia possono aver luogo solo previa comunicazione, per iscritto, agli uffici competenti della regione o della provincia autonoma nel cui territorio sono depositati i rifiuti oggetto della spedizione e al Ministro dell'ambiente. Se la regione o il Ministro dell'ambiente non muovono obiezioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la spedizione può essere effettuata.

Articolo 13.

1. Ai provvedimenti giurisdizionali comportanti sospensioni dell'esecuzione degli atti di cui al presente decreto, comunque preordinati o utili alla realizzazione di impianti e attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate a causa dell'inadeguato smaltimento dei rifiuti medesimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma quarto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Articolo 14.

1. Alle imprese industriali che intendono modificare i cicli produttivi, al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concesse in via prioritaria le agevolazioni previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le modalità, i tempi e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni predette sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità.

2. Qualora le modifiche dei cicli produttivi di cui al comma 1 comportino anche recupero energetico, sono concessi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, i contributi di cui all'articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

3. Per i programmi di investimento delle imprese destinati a realizzare o

adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di materiali e di fonti energetiche, ovvero ad attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti, il Ministro dell'ambiente concede contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento delle spese di investimento.

4. In esecuzione dell'articolo 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, predispone entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano nazionale di ricerca in materia di smaltimento di rifiuti solidi, degli scarichi liquidi, dei fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti o dai processi di incenerimento, con riguardo alla riduzione delle quantità prodotte ed al recupero di materiali e fonti energetiche.

5. Gli oneri derivanti dall'esecuzione di programmi predisposti dai comuni per attuare la raccolta differenziata delle frazioni merceologiche dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti urbani pericolosi fanno carico al servizio di raccolta e smaltimento. Il Ministero dell'ambiente, sulla base di programmi regionali, concorre nella misura massima del 50 per cento al finanziamento degli impianti e servizi per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali recuperati.

6. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1987, 1988 e 1989, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1988 e in lire 50 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Giacimenti ambientali».

Articolo 15.

1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico in esecuzione delle facoltà previste dall'articolo 11, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il comitato è articolato per sezioni in relazione ai distinti compiti previsti dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata l'indennità dei membri del comitato di cui al comma 1.

3. Alla relativa spesa si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Articolo 16.

1. Le richieste di mutuo presentate ai sensi dei decreti-legge 31 dicembre 1986, n. 924, 28 febbraio 1987, n. 54, 2 maggio 1987, n. 168, e 30 giugno 1987, n. 258, sono reiterate nei termini stabiliti dal presente decreto e secondo le procedure in esso fissate.

Articolo 17.

1. Il fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, è integrato per l'anno 1987 dalla somma di lire 200 miliardi per far fronte alle emergenze ed agli urgenti interventi diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica, ivi compresi gli interventi di manutenzione e di bonifica dei corpi idrici e delle reti di adduzione e di distribuzione di acqua destinata ad uso potabile, nonché allo smaltimento dei rifiuti abbandonati in aree vulnerabili dai quali derivano gravi pericoli di danno ambientale e alla bonifica delle aree medesime.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, emanate d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro della sanità, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. All'onere di lire 200 miliardi di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 100 miliardi, l'accantonamento «Giacimenti ambientali», e quanto a lire 100 miliardi, l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Articolo 17-bis

1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani solidi e liquidi, eseguiti per conto degli enti territoriali.

Articolo 18.

1. In attesa della predisposizione del regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero

dell'ambiente, il Ministero medesimo può avvalersi del regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359.

Articolo 19.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

TORNATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORNATI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, a noi sembra che la gran parte delle questioni sollevate prima dal senatore Scardaoni per il Gruppo comunista rimanga ancora valida. Innanzitutto, per quanto riguarda il ricorso alla decretazione d'urgenza, che per l'ambiente è ormai uno strumento quotidiano - ribadiamo il nostro giudizio negativo - il piano di salvaguardia ci porterebbe a pensare ad un'inversione di tendenza, ma purtroppo non credo che porrà fine all'uso del decreto-legge in questa materia. Invece riteniamo che la situazione sia ormai matura perchè si possa affrontare con una moderna legislazione il problema della difesa dell'ambiente: su questo tutti si sono dichiarati d'accordo in più occasioni.

È certo, comunque, che la problematica oggetto del disegno di legge in discussione non può essere considerata al pari di eventi calamitosi che hanno giustificato nel passato lo strumento del decreto-legge. Credo che l'incuria e i colpevoli ritardi del Governo abbiano creato quei requisiti, nella coscienza comune, propri di una questione urgente e indifferibile.

È stato detto, e noi lo ribadiamo, che ci sono gravi carenze di iniziativa legislativa e di programmazione. Il Ministro questa sera ha ripetuto, come lo ha detto in Commissione, che anche i ritardi alimentano il ricorso alla decretazione d'urgenza. Su questo punto dovremmo intenderci, signor Ministro: se il Parlamento è costretto a lavorare quasi sempre su decreti e per di più su decreti mal fatti, non lo si può incolpare dei ritardi. La controprova di ciò che dico sta nel fatto che mai, dopo la conversione di un decreto siffatto, si mette mano da parte del Governo ad un disegno di legge organico in grado di superare sollecitamente le carenze nella materia oggetto dello stesso decreto. Ora, su questo punto il Ministro si è impegnato e anche noi, fino a prova contraria, gli vogliamo dare credito, come diceva il senatore Scardaoni.

Credo che questa sia una linea pericolosa, perchè poi i decreti così convertiti rimangono operanti e diventano leggi caotiche. Desidero solo fare un esempio, fra i tanti a disposizione. Si pensi alla scandalosa legislazione in materia di calamità naturali, tutta derivata da decreti: ogni città, ogni calamità, ogni area ha una, due o tre leggi, una diversa dall'altra. Tutti sono concordi nel considerare ciò un coacervo contraddittorio, ingiusto, dispen-

dioso e spesso anche poco efficace. Tuttavia il sistema si autoalimenta e si mantiene anche in buona salute.

Questo è un capitolo che bisogna chiudere; l'emergenza e la conseguente decretazione mettono in atto meccanismi deformanti non solo delle procedure amministrative, ma anche degli stessi assetti istituzionali. Il senatore Scardaoni prima ricordava che tra poteri sostitutivi e silenzi-assenso si sta procedendo in alcune aree geografiche e in certi settori economico-sociali e territoriali ad una vera e propria riforma istituzionale ed anche in questa legge sono abbastanza evidenti queste tendenze. La filosofia della cura dell'ambiente, tardiva e insufficiente - con cui si tenta di riparare i danni sul territorio e alle città, messi in atto da meccanismi squilibranti - non può che partorire il metodo della decretazione d'urgenza.

Accade anche di vedere inserito ogni tanto in questi decreti, come in quello sottoposto al nostro esame, un comma che taciti la nostra coscienza, come quello in cui si fa riferimento all'intervento a monte del meccanismo produttivo che deve ridurre la formazione di rifiuti solidi. In questa situazione credo che ogni legge che noi adottiamo perda di organicità, sia squilibrata ed imprecisa, tardiva e qualche volta velleitaria (perchè spesso le due posizioni si combinano), risenta degli effetti di molte suggestioni e nello stesso tempo di vari interessi, alcuni particolari ed altri generali, come bene abbiamo sentito ripetere questa sera.

Penso che questa diventi una strumentazione difficile da gestire. Ho fatto per molti anni il sindaco e so quanto diventi difficile, impossibile gestire leggi così congegnate. È da qui che poi nasce e si forma il germe dell'inadempienza cui fa seguito quello della proroga e del condono; e il circolo si richiude. Ritengo che dobbiamo voltar pagina.

Tutto ciò però non può essere attribuito al Parlamento il quale quotidianamente si trova schiacciato fra le inadempienze ed i ritardi del Governo e le urgenze del paese ed è costretto, suo malgrado, ad accettare anche soluzioni inaccettabili. Abbiamo espresso delle riserve su questo disegno di legge di conversione del decreto ed abbiamo nello stesso tempo riconosciuto che sono state introdotte delle novità importanti nel dibattito alla Camera, per cui riteniamo che ci siano le condizioni perchè il nostro Gruppo si astenga. Infatti vari aspetti quali il ritardo nella programmazione del settore, le procedure farraginose, le competenze istituzionali discutibili ed i finanziamenti non sufficienti rappresentano limiti tali da spiegare il nostro atteggiamento che non può essere che di astensione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario al decreto al nostro esame per i seguenti motivi principali. Innanzitutto per una protesta contro le proroghe della legge. Sono passati cinque anni dalla emanazione della legge sullo smaltimento dei rifiuti solidi; il sistema delle proroghe è quello che serve a non fare niente o a continuare a fare le cose vietate perchè poi tanto arriverà una proroga e questa, a mio parere, è una posizione inaccettabile contro la quale io personalmente ed il mio Gruppo più volte abbiamo espresso voto contrario.

Sono passati cinque anni durante i quali è successo di tutto. Basta guardarsi intorno e girare per l'Italia, in particolare per la Puglia che è la mia regione, per vedere delle montagne di rifiuti di tutti i generi scaricati abusivamente, dai rifiuti solidi urbani alle discariche di materiali edilizi. Abbiamo assistito a quello che succede tollerando la diffusione nel territorio dei rifiuti tossici. Ricorderete quello che successe un anno e mezzo fa, quando si scoprì improvvisamente - soltanto perchè alcuni laboratori si sono messi a fare delle analisi - che le acque sotterranee cui attingono i pozzi per l'acqua potabile sono inquinati dai rifiuti tossici sparsi dappertutto. Assistiamo ad un commercio interno ed internazionale di rifiuti che sfugge in generale a qualsiasi controllo. Ogni tanto qualcuno si sveglia e scopre, come è successo a Marina di Carrara, che c'è un «normale» traffico di rifiuti tossici imbarcati talvolta con dubbi documenti di carico. Tutto questo è un segno di come manchi una politica di smaltimento razionale dei rifiuti solidi.

Non bastano proroghe e, direi, non bastano neanche soldi. Occorre una svolta verso una cultura politica e scientifica dello smaltimento dei rifiuti. Restiamo comunque soltanto al problema dei rifiuti solidi urbani che sono, come avete sentito dagli interventi precedenti, un pezzettino del problema più generale dello smaltimento dei rifiuti solidi. Quali possono essere gli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani? Le amministrazioni locali si dibattono sotto varie pressioni; da una parte c'è chi viene a vendere delle discariche più o meno controllate, con tutti gli inconvenienti già noti, fra cui il fatto che da esse colano sostanze nocive ed inquinanti nel sottosuolo. Tuttavia esistono le tecniche per depurare i liquidi percolati attraverso le discariche. Altri ancora promettono miracoli con il sistema del riciclaggio dei rifiuti solidi urbani messi tutti insieme, *tout-venant*, sapendo bene che le merci recuperate in questa operazione sono di qualità talmente scadente che non hanno un mercato. Ci si illude che la materia organica, il *compost* recuperato dalla separazione possa essere utilizzato da qualcuno, ma i contadini non lo vogliono ritirare perchè è assolutamente inadeguato come ammendante per l'agricoltura. Si parla di inceneritori, fonti di inquinamento sia dell'atmosfera, per i gas nocivi che emettono, sia a causa delle ceneri che restano dopo l'incenerimento e che sono tali da liberare nel terreno, a contatto con l'acqua, sostanze tossiche e nocive, come metalli e così via.

All'articolo 5 si parla di bonifica delle discariche, ma 50 miliardi all'anno sono una cifra, a mio parere, assolutamente inadeguata davanti al gran numero di discariche, alla gravità della loro situazione e alla loro dispersione capillare in tutte le parti del territorio. E, soprattutto, la bonifica e le nuove tecnologie di discarica e di smaltimento richiedono dei controlli da parte dei laboratori pubblici; essi non sono in grado di fare le analisi di controllo contro le frodi o le analisi della radioattività. I controlli dell'inquinamento dovuto allo smaltimento dei rifiuti comportano difficoltà tecniche grandissime, richiedono strutture finalizzate a questa attività, laboratori merceologici e di analisi dedicati soltanto a tale controllo con investimenti e apparecchiature adeguati per sapere che cosa succede oggi e in futuro. Le soluzioni ci sono e le avete già sentite quando si è parlato dei problemi della raccolta separata, di particolari componenti dei rifiuti, oppure della raccolta separata per aree omogenee dei rifiuti, come, per esempio, i macelli o i mercati generali. Questi rifiuti, sì, possono essere trattati e da essi si può ricavare qualcosa di utile. La carenza di questa raccolta separata è dimostrata dal fatto che noi importiamo carta straccia o rottami e nello stesso tempo siamo

circondati da montagne di rottami metallici che nessuno recupera. Solo attraverso una politica e una cultura scientifiche del trattamento dei rifiuti è possibile imprimere una svolta e alleggerire il carico inquinante dei rifiuti solidi urbani.

Questo si può fare in varie maniere, per esempio con incentivi per la progettazione di merci che siano in grado di essere riciclati: discorso ben diverso da quel cenno che viene fatto nell'articolo 14 per quanto riguarda la modificazione dei cicli produttivi. Si tratta di incentivare l'uso delle merci ottenute da materiali di riciclo. In proposito ricordo che vi è anche un decreto, rimasto lettera morta, in pratica, nel quale si stabiliva che venisse usata, almeno da parte della pubblica amministrazione, carta ottenuta da carta straccia. Occorre un segno grande di cambiamento di politica ambientale, mentre il decreto al nostro esame proprio non contiene alcun segnale del genere.

L'unico punto positivo, ricordato già da molti colleghi, è quello dell'articolo 6-bis, introdotto in seguito all'approvazione, con ristretto margine di voti, di un emendamento proposto dalle forze ambientaliste alla Camera. Si tratta di un punto certamente apprezzabile, l'unico direi, ma troppo piccolo. Eppure anche contro questo si sono scatenate le *lobbies* degli avvocati delle materie plastiche perchè temono che possa portare qualche rivoluzione! Questa apologia della plastica, che ancora i grandi gruppi chimici fanno in maniera erronea, difendendo una posizione di retroguardia quando il mondo sta cambiando, è perlomeno in qualche maniera compensata da questo articolo 6-bis che, però, non è sufficiente per consentire un giudizio positivo sull'intero disegno di legge.

Dire «no» a questo decreto-legge non è un arido mugugno, ma è un impegno di questo Parlamento per ottenere leggi adeguate a dare una risposta a delle domande serie. Qualcuno dei miei colleghi e dei miei compagni l'ha detto: si tratta di interrogarci su che cosa si produce, su come si produce e ciò vuol dire innescare nuova ricerca scientifica e creare nuova occupazione. Questa è la svolta che ci impegnamo a far partire dal nostro «no» al decreto-legge al nostro esame. (*Applausi del senatore Pollice*).

MERAVIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MERAVIGLIA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, il Gruppo socialista esprime la sua approvazione alla conversione in legge di questo decreto, pur tenendo conto dei limiti della disciplina disposta. Si apprezza l'indicazione, che si legge nel decreto, della provincia cui è affidato il controllo delle opere di smaltimento dei rifiuti in costruzione, ma si rileva che non è sufficiente il ruolo affidatole per la materia.

Con piacere questa sera ho ascoltato il relatore ed i colleghi intervenuti e tutti sono concordi con le affermazioni che ieri abbiamo fatto in Commissione; ne siamo lieti e per questo ci riserviamo di inserire nella legge-quadro che il Ministro in Commissione si è impegnato a presentare al più presto in Parlamento l'ente provincia protagonista, con i comuni, le comunità montane ed i consorzi, per le decisioni di una seria pianificazione del territorio. Siamo contrari - ed ecco perchè non abbiamo presentato alcun emendamento in quanto vogliamo che il decreto venga approvato

questa sera - alla cultura dell'emergenza ed a quella del ritardo. Finalmente il paese dispone di un provvedimento che mette a disposizione rilevanti mezzi finanziari, adeguati per avviare una politica di risanamento del territorio.

Per queste ragioni il Gruppo socialista vota a favore del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame. (*Applausi dalla sinistra*).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, colleghi, da parte mia e da parte del mio Gruppo politico si condividono tutte le osservazioni critiche, le osservazioni e le proposte alternative che ad esempio - per citare un intervento recentissimo - poco fa il collega Nebbia ha rivolto a questo decreto-legge. Forse per noi sarebbe stato più utile se questo tipo di confronto critico si fosse verificato anche nel corso del dibattito svolto in Commissione perchè avremmo potuto approfondire maggiormente la materia. D'altra parte, assumerò in questa fase, al momento del voto, un atteggiamento diverso ed in questo la mia dichiarazione di voto (ripeto, non nel merito che coincide con le opinioni del collega Nebbia, ma nella formula) si diversifica in quanto dichiaro un voto di astensione.

Per motivare brevissimamente le ragioni della mia astensione, devo dire che è paradossale che lei, signor Ministro, che è Ministro dell'ambiente da pochi mesi, in sede di replica alla discussione generale sia costretto a dire che con il decreto-legge in esame si inizia ad affrontare la questione dello smaltimento dei rifiuti. In questa sua espressione, peraltro leale, c'è la drammatica verità della situazione. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 risale al 1982: i termini ultimi in esso contenuti, se non ricordo male, scadevano il 31 dicembre 1986. Siamo nell'ottobre 1987 e lei afferma apertamente davanti al Parlamento che con questo provvedimento finalmente si inizia. Questa è la contraddittorietà, per usare un eufemismo, della situazione in cui ci troviamo, questa è la drammaticità, l'elemento paradossale. Da questo punto di vista il voto contrario sarebbe automatico, anche se non tanto all'attuale decreto-legge dell'attuale Ministro.

La ragione per cui personalmente ed a nome del mio Gruppo politico dichiaro in questa fase un voto di astensione (parlo di questa fase perchè secondo me la questione non è chiusa) si fonda su due motivi. In primo luogo, sia pure molto parzialmente, nell'*iter* parlamentare è stato possibile apportare qualche miglioramento al decreto-legge, anche se questo avrebbe potuto essere notevolmente migliorato da parte del Senato se fossero stati accolti i miei emendamenti ed eventualmente anche altri. In secondo luogo, ho comunque apprezzato che da parte del Governo e dell'insieme della Commissione vi è stato quanto meno un atteggiamento di consolidamento dei risultati acquisiti. Mi riferisco in particolare ai due punti che erano stati sottoposti a critica da quella pressione lobbistica che abbiamo avuto - la si può chiamare come si vuole ma tale era, anche se aperta e non oscura - i punti di cui all'articolo 3 e all'articolo 6-bis. Obiettivamente devo dare un giudizio positivo su tutti noi, da questo punto di vista, per aver tenuto un atteggiamento di ascolto ma anche di responsabile fermezza nelle posizioni che erano state acquisite.

Il terzo motivo è che ci è stato ripetutamente annunciato un disegno di legge organico su questa materia, di modo che, affrontata in modo emergenziale questa fase, non aspettando altri dieci o cinque o tre anni, ma in tempi rapidi, si possa disegnare un progetto complessivo per affrontare questa materia in termini di riduzione della quantità di rifiuti prodotti, di raccolta differenziata, di riciclaggio, con tutte le questioni tecniche, politiche, culturali e scientifiche, come si diceva poco fa, che sono connesse e che non sono semplici. Oggi noi abbiamo un patrimonio scientifico - anche se si tratta di un *work in progress* - che ci consentirebbe di affrontare adeguatamente gran parte (non tutto forse) di questa materia. Bisogna che questo patrimonio scientifico si traduca in azione legislativa e in pratica amministrativa.

A qualche collega che ha rilevato come sia strano che ci asteniamo e non votiamo contro ho spiegato il perchè di questo nostro comportamento. Dico con forza che non vorrei trovarmi fra sei mesi o un anno non solo a votare contro un successivo provvedimento «emergenziale», ma anche a dover dire che il Ministro e il Governo non hanno tenuto fede agli impegni che si sono assunti nell'ottobre 1987. Non vorrei arrivare a questo punto: non solo e non tanto - anche questo è un problema - per la credibilità degli interlocutori, ma perchè vorrebbe dire trovarci in una situazione ancor più grave. Perchè questo non avvenga è necessario che questa famosa tabella dei processi decisionali complessi che riguarda l'attuazione del decreto, per quanto complessa, difficile e complicata, per quanto tutti dicano che non sarà mai attuata perchè i tempi sono troppo intersecati fra di loro - e rileggendo ancora una volta in Aula questo decreto sono rimasto un po' spaventato dalla sua complessità - sia effettivamente percorsa ed espletata; è necessario che il Ministro e il Governo, e a partire dal Governo le strutture locali, in particolare le regioni e gli enti locali, si diano gli strumenti amministrativi, la copertura amministrativa per questo decreto. Lei, oltre tutto, in base all'articolo 15, dovrà formare un comitato tecnico-scientifico diviso in sezioni per affrontare i vari aspetti del decreto: vi è, ad esempio, una rilevante quantità di termini da tenere in considerazione. Quello che voglio ribadire, in questo dialogo costruttivo che abbiamo svolto in queste ore e già nei giorni scorsi, è che il Governo si doti degli strumenti amministrativi, non solo dei finanziamenti, per consentire che questa non sia l'ennesima delusione e frustrazione, pur nella sua incompletezza a livello di merito, nell'affrontare un problema che ci sommerge. E i rifiuti letteralmente ci sommergono.

Con questo spirito, con questa coerenza di posizioni, con questo rapporto di dialogo, con la riserva che, laddove dovessimo verificare un fallimento, la nostra opposizione sarebbe non solo dura ma anche sfiduciata - quanta più credibilità si dà in una fase iniziale di dialogo, tanto più forte è l'antagonismo nel caso in cui questa credibilità fosse mal riposta - mi auguro che così non sia e per i motivi che ho detto e con le luci e le ombre che ho indicato dichiaro il voto di astensione mio e degli altri colleghi che hanno sottoscritto con me gli emendamenti e l'ordine del giorno. (*Applausi del senatore Strik Lievers*).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, una brevissima dichiarazione di voto perchè le mie motivazioni sono state ampiamente argomentate nell'intervento che ho svolto poco fa. L'intervento del collega e maestro Nebbia è più che sufficiente.

Aggiungo soltanto una considerazione finale, che dal ministro Ruffolo mi aspettavo un altro esordio che non questo. Mi spiego meglio. Signor Ministro, non ci si può nascondere dietro al fatto che il decreto sta per decadere; non ci si può nascondere dietro al fatto che il decreto è stato reiterato più volte. Anche nella breve fase in cui lei è stato Ministro poteva adoperarsi all'interno della maggioranza affinchè questo provvedimento fosse migliorato di gran lunga più di quello che è stato fatto e non certo per merito del Ministero, se mi permette, per la discussione, per le proposte e per i suggerimenti venuti dal dibattito. È questa la prima considerazione. Quindi è auspicabile che le prossime uscite pubbliche del Ministro siano più adeguate, più approfondite e decisamente orientate per una modifica della situazione ambientale del nostro paese. Certo, non si può fare tutto in un colpo, però alcuni segnali vanno dati, alcune scelte vanno fatte e alcune compatibilità vanno fatte cadere e con le compatibilità l'impatto ambientale non lo si difende.

Infine l'altra considerazione che vorrei fare deriva dal fatto che questo provvedimento lascia vuoti preoccupanti, soprattutto laddove unifica e parifica strutture diverse, dai forni di incenerimento, agli impianti di riciclaggio, alle discariche più o meno controllate. Già questo tipo di scelta la dice molto lunga. Non si può continuare a equiparare e considerare strumenti analoghi e soluzioni di intervento per lo smaltimento dei rifiuti e metterli sullo stesso piano. Bisogna arrivare velocemente alla chiusura di tutti i forni di incenerimento. Quelli già chiusi lo sono stati non per volontà del legislatore o di chi controlla il territorio, ma per vetustà, dopo che hanno operato per decine di anni e non si sono voluti fare degli interventi a fondo per la salvaguardia dell'ambiente, come l'abbattimento dei fumi, l'abbattimento delle ceneri, l'abbattimento di tutti i residui di questi forni. Questa è la prima scelta. La seconda scelta decisa, politica, è legata al riciclaggio per cui bisogna varare delle normative precise, perchè legata alla politica del riciclaggio c'è anche la politica del recupero energetico, del recupero di materie prime. È inammissibile che nel nostro paese gli impianti di riciclaggio non superano i dieci e alcuni di questi sono esclusivamente impianti pilota (per citarne uno per tutti quello di Perugia).

Infine non si può assolutamente continuare con le discariche a cielo aperto, senza un controllo e senza un coordinamento stretto, ferreo, tra regioni e Ministero dell'ambiente, perchè questo è uno degli elementi fondamentali dell'inquinamento del nostro territorio, della propagazione di infezioni. Non si possono, infatti, avere città di oltre un milione di abitanti, come Palermo, in cui vi è una discarica a cielo aperto e su questo non dire una parola, non fare un atto concreto. È inutile che venite qui a fare bella figura, o soprattutto a ricattare il Senato affermando che il decreto scade. Avete avuto quattro anni per fare delle cose serie e adesso avanzate l'argomentazione ricattatoria della scadenza. Vi aspettiamo alle prossime scadenze.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonchè interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987» (559)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, conformemente a quanto annunciato all'inizio della seduta, si procederà ora alla deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonchè interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GUIZZI, *relatore*. Signor Presidente, la 1ª Commissione affari costituzionali, a nome della quale io parlo, ha espresso all'unanimità parere favorevole per la conversione in legge di questo decreto. Non è questa la sede per formulare osservazioni che si potranno svolgere e credo saranno svolte nella sede della Commissione di merito prima e poi in Aula, circa la logica assistenziale che è, in materia di occupazione, a fondamento di questo decreto. È, invece, questa la sede per dichiarare, come ha fatto la Commissione, l'esistenza dei presupposti. E io credo che l'esistenza dei presupposti sia di tutta evidenza soprattutto ove si pensi che è questa la quinta reiterazione di un decreto e che i problemi (non starò qui ad elencarli) che il decreto affronta esistono. Credo che queste valutazioni portino necessariamente ad affermare i presupposti di cui al disposto costituzionale.

Per questi motivi io chiedo, a nome della Commissione, che l'Aula si pronunci in conformità.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente...

MANCINO. Senatore Pollice, non è obbligato a parlare.

POLLICE. Mi augurerei che il collega Mancino, piuttosto che fare solo dichiarazioni alla stampa e ai giornali, qualche volta onorasse il Parlamento del suo pensiero su provvedimenti come questo che sono purtroppo necessari per una serie di questioni che conosciamo benissimo, legate alla GEPI, agli investimenti e soprattutto all'occupazione nel Meridione.

Però, signor Presidente, io vorrei che lei prendesse in considerazione, dopo aver fatto questa premessa di ordine generale, il fatto che a questo provvedimento viene data l'urgenza, e poi ne discuteremo nel merito, allegando una serie di provvedimenti che con la GEPI non c'entrano niente.

Il profondo conoscitore di problemi italiani che è il collega Mancino dovrebbe dirci come si può mandare avanti questo paese con questi provvedimenti e con queste conversioni in legge. Forse qualcuno non li ha letti. Lei, signor Presidente, so che lo ha fatto perchè ha preso a cuore questo provvedimento e so che non è soltanto un retaggio della sua vecchia occupazione, del suo impegno sindacale e dell'energia che ha profuso a proposito dell'occupazione nel Meridione, però è inimmaginabile che ad un provvedimento del genere si debbano legare norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e la salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e culturale della città di Palermo, nonchè interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano. Signor Presidente, sono cose importanti, necessarie, che bisogna affrontare con un provvedimento idoneo (come è stato detto poco fa dal relatore, è la quinta volta che il decreto-legge viene ripresentato in Aula), che tenga conto di questi problemi. Non voglio aggiungere altro; ne parleremo successivamente. Si fanno degli interventi, si trovano i soldi da dare a Palermo; poi, ci sarà la corsa ad approvare il decreto. Ma i compagni comunisti non dicono una parola, perchè in questo momento bisogna dare i soldi a Palermo; comunque li aspetterò al momento della conversione in legge del decreto. Se vogliamo discutere di Palermo, facciamolo in modo serio: discutiamo dello sfascio di questa città e diamole dei finanziamenti, diamole anche quattro volte di più; ma non inventiamoci scuse rispetto ad un provvedimento così serio come quello che riguarda la GEPI. Interverrò, ad ogni modo, sul merito del provvedimento successivamente. Data la necessità di affrontare la questione della GEPI, mi dichiaro comunque favorevole circa i presupposti di necessità e di urgenza.

PRESIDENTE. Speriamo, senatore Pollice, che la riforma della Presidenza del Consiglio precluda la possibilità di presentare decreti «minestrone», come quello al nostro esame.

FRANCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ricordava il relatore Guizzi, la 1ª Commissione ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione in relazione al decreto che stiamo discutendo. Tale provvedimento dovrebbe rendere possibile l'utilizzazione dei fondi occorrenti per evitare il licenziamento di 14.000 lavoratori, attualmente in carico alla GEPI, per i quali non è stato possibile il riassorbimento in attività produttive. Prevede quindi misure a favore delle fonderie di ghisa e di acciaio il cui stato di crisi è preoccupante, tant'è che se non lo si affronta con tempestività rischia di aggravarsi e di acuirsi ulteriormente.

Il decreto comprende altresì lavori, considerati socialmente utili, da realizzare nella provincia e nel comune di Napoli; le provvidenze dovrebbero servire per avviare al lavoro quei disoccupati che altrimenti resterebbero privi di ogni forma di sostenimento. Ciò dovrebbe contribuire (mi chiedo se sarà così) ad alleviare almeno in parte le tensioni sociali esistenti in quella città. Il decreto riconosce inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni da parte del comune di Palermo per le iniziative di pubblica utilità. Al riguardo, vale la pena, qui, di rilevare che il comune di Palermo ha ricevuto, in forza del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, reiterato nel 1987, 25 miliardi per il 1986, 50 miliardi per il 1987 per la manutenzione e la salvaguardia del territorio, nonchè del patrimonio artistico e monumentale. Infine, il decreto reca interventi in favore dei lavoratori delle zone delle province di Sondrio e di Bolzano colpite dagli eventi alluvionali dell'estate scorsa.

Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo decreto. Ciò non ci impedisce di svolgere alcune considerazioni e sollevare alcune obiezioni critiche. Pensate, siamo alla quinta reiterazione del decreto; i fatti perciò si commentano da soli. Ogni rilievo a questo punto potrebbe anche apparire superfluo, ovvio. Pur tuttavia, mi corre l'obbligo di far rilevare che siamo di fronte ad un decreto *omnibus* che dà risposte insufficienti, inadeguate al problema dell'occupazione. La stessa filosofia che l'ispira è incentrata su una logica meramente assistenziale. Sono problematiche complesse, delicate, che non possono trovare accoglimento, a nostro giudizio, in un provvedimento governativo che manca di organicità e soprattutto di efficacia, che ha il solo obiettivo di rinviare *sine die* problemi urgenti e drammatici come quello della disoccupazione, dalla cui soluzione dipende l'avvenire di migliaia e migliaia di lavoratori.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Nel titolo del disegno di legge è scritto: «nonchè interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e Bolzano». Nell'articolato, invece, all'articolo 14 è scritto: «a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori privati operanti nelle zone delle province di Sondrio, Bolzano e Novara». Novara che cosa c'entra? È forse una scelta legata al Ministero dei lavori pubblici?

PRESIDENTE. Senatore Pollice, forse questo suo rilievo è pertinente. Ne parleremo quando si discuterà sul merito. La ringrazio per questa sua precisazione.

GUIZZI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIZZI, *relatore*. Non possiedo l'arma dell'ironia che è propria del senatore Pollice e questa è una delle cose per le quali nutro una profonda invidia. Devo dire però che, nella parsimonia degli argomenti, poichè questa novella della scorsa legislatura è un «letto di Procuste» sull'articolo 77, avevo parlato di una logica assistenziale in materia di occupazione ed avevo anche detto che di tale argomento si potrà parlare e si parlerà certamente nelle sedi appropriate che sono la Commissione affari costituzionali per la costituzionalità, la Commissione competente per il merito e l'Assemblea. In quelle sedi si potranno fare tante osservazioni che sono venute all'evidenza della 1ª Commissione e del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione favorevoli alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il decreto-legge n. 366.

Sono approvate.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

(VENTURI, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna*).

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 20,25).

Allegato alla seduta n. 26**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 38. - Deputati LABRIOLA ed altri. - «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» (558) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

VITALONE, MANCINO, BERNARDI, D'AMELIO, SALERNO, RUFFINO, COVELLO, TOTH, DI LEMBO, PINTO, PICANO, FONTANA Elio, MONTRESORI, IANNI e CAPPUZZO. - «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul crimine organizzato» (560);

DEGAN, FABRIS, MONTRESORI, CARLI e CORTESE. - «Misure per la salvaguardia del sistema idrografico del delta di Po, nonché per la valutazione di impatto ambientale dei relativi interventi» (561).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

CECCATELLI ed altri. - «Norme sull'introduzione dell'educazione sessuale nella scuola» (249), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 12ª Commissione.

Interrogazioni

DIANA, EMO CAPODILISTA, VERCESI, MICOLINI. - *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che il decaduto decreto-legge recante misure urgenti contro l'aftepizootica non è stato reiterato, ma riproposto in veste di disegno di legge, essendosi ritenuta, almeno parzialmente, superata la fase di emergenza;

che nel decreto era stata introdotta una modifica importante nel regime degli indennizzi, portandone in ogni caso l'ammontare al 100 per cento del valore commerciale del capo abbattuto,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare per disporre la conferma dell'indennizzo al 100 per cento a favore delle situazioni pregresse, in corso di istruttoria o già istruite ma non ancora liquidate al momento in cui il decreto è decaduto.

È infatti evidente l'incresciosa situazione determinatasi per gli allevatori che vedono venir meno una promessa già formalizzata in uno strumento legislativo sul quale hanno fatto pieno e legittimo affidamento.

(3-00135)

TAGLIAMONTE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Premesso:

che, fra le opere avviate nell'area napoletana dalla cessata Casa per il Mezzogiorno e non ancora terminate, figura il Centro di addestramento professionale alberghiero (CAPALC 2), un complesso che comprende una scuola a regime convittuale, un albergo e la sede del Centro formazione e studi per il Mezzogiorno (FORMEZ);

che dall'apertura del cantiere sono trascorsi dieci anni e da cinque i lavori, avanzati del 45 per cento circa, sono fermi, con intuibili danni alle strutture e agli impianti già realizzati,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda prendere allo scopo di:

accelerare la ripresa e la fine dei lavori;

trasferire l'opera alla regione ai sensi della legge n. 64 del 1986;

finalmente assicurare una sede degna e definitiva al FORMEZ che da più di venticinque anni agisce in locali provvisori ed inadeguati (che, peraltro, l'Ente mostra d'oltremare, proprietario degli stessi, reclama per le proprie attività).

L'interrogante sottolinea l'importanza che il CAPALC riveste per dotare l'area napoletana di una struttura formativa indispensabile alla riqualificazione ed al rilancio del settore turistico-alberghiero e la necessità di dare al FORMEZ una sede rispondente agli accresciuti compiti allo stesso affidati dalla legge n. 64 del 1986 e dal programma triennale per il Mezzogiorno.

(3-00136)

TAGLIAMONTE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che nel progetto speciale n. 31 della cessata Cassa per il Mezzogiorno era prevista la realizzazione del parco dei Camaldoli, i cui lavori hanno avuto inizio nel 1981 e, dopo sei anni, sono avanzati di appena il 40 per cento;

che varianti e perizie risultano ormai tutte approvate e, fatta salva la parte relativa agli espropri, lo stanziamento disponibile è più che sufficiente per terminare le opere progettate e avviate;

che, tuttavia, i lavori sono allo stato sospesi a causa, tra l'altro, del sequestro della via Sant'Ignazio, deciso dal pretore nel quadro della lotta all'abusivismo edilizio e tenuto conto del fatto che detta strada fiancheggia numerose case costruite senza licenza, esse pure sottoposte a sequestro;

che via Sant'Ignazio rientra fra le opere da realizzare nel parco e che la stessa, in virtù della variante già apportata al progetto del parco, sarà destinata a rafforzare il collegamento con la collina dei Camaldoli, attualmente servita da una viabilità insufficiente e perennemente intasata;

che al completamento di detta strada mancano soltanto la copertura di asfalto, la pavimentazione dei marciapiedi e l'impianto di illuminazione;

che, a seguito del sequestro, via Sant'Ignazio - quotidianamente percorsa da automobilisti e da pedoni - è diventata sede di scarico di rifiuti e, dopo mesi di totale abbandono, si è fortemente deteriorata, con grave pericolo per i cittadini;

che in via Sant'Ignazio sono stati di recente costruiti e sono in esercizio tre edifici scolastici, l'accesso ai quali, per la numerosa scolaresca, le famiglie e gli insegnanti, si presenta difficile e pericoloso a causa del fango, della sporcizia, dell'impraticabilità dei marciapiedi e della mancanza di illuminazione,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda prendere allo scopo di:

accelerare la ripresa dei lavori e completare la costruzione del parco dei Camaldoli;

procedere al dissequestro della via Sant'Ignazio (opera pubblica realizzata da un ente pubblico e destinata al demanio comunale) poichè senza tale dissequestro l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (che è succeduta alla cessata Cassa), pur disponendo dello stanziamento necessario, non può terminare la costruzione della strada nè procedere al trasferimento della stessa al comune e quest'ultimo non ne assicura la manutenzione nè provvede alla raccolta dei rifiuti, all'illuminazione e alla vigilanza.

(3-00137)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

INNAMORATO, PIERRI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Per conoscere, in relazione ai programmi comunitari STAR (telecomunicazioni) e VALOREN (energia):

1) quali azioni di informazione e di sensibilizzazione siano state poste in essere da codesto Ministero, per favorire l'accesso delle regioni beneficiarie ai due programmi summenzionati;

2) in base a quali criteri, contraddicendo le indicazioni comunitarie, gli uffici del Ministero, anzichè sostenere progetti presentati e finanziati parzialmente dalle regioni (si veda il caso della Campania), intendono portare a Bruxelles progetti non sostenuti dalle regioni stesse;

3) per quali ragioni gli uffici del Ministero tendono ad assegnare il grosso delle risorse disponibili prevalentemente agli enti energetici e delle telecomunicazioni nazionali trascurando iniziative locali che meglio risponderebbero all'esigenza di far crescere imprenditorialità e professionalità endogene rispetto alle quali la funzione dei grandi enti (Enel, Enea, SIP) dovrebbe essere quella di supporto tecnico ed organizzativo.

(4-00527)

INNAMORATO, PIERRI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Per conoscere le ragioni per le quali il Ministro per gli interventi straordinari nel

Mezzogiorno non ha dato adeguate indicazioni alle amministrazioni regionali meridionali per la predisposizione e la presentazione di «programmi nazionali di interesse comunitario» in forza del regolamento del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR).

In conseguenza di questa carenza, l'Italia non ha presentato alcun programma, con il rischio che la parte di risorse disponibili compresa fra il limite inferiore e quello superiore possa essere di fatto attribuita ad altri paesi che fruiscono degli interventi FESR.

Gli interroganti, nel sollecitare l'intervento del Governo per impedire una perdita di risorse per il Mezzogiorno, chiedono, altresì, di sapere se il Ministro non ritenga utile convocare in tempi brevi una riunione delle amministrazioni regionali meridionali per verificare se, partendo da progetti già da esse elaborati, non si possano approntare rapidamente dei programmi a vantaggio delle aree meridionali più sfavorite.

(4-00528)

CHIESURA, ANDREINI. - *Al Ministro delle partecipazioni statali.* - Premesso:

che nel mese di dicembre 1986 il consiglio di amministrazione dell'EFIM aveva autorizzato la MCS ad acquisire il 50 per cento della partecipazione azionaria Alusuisse della SAVA;

che a tutt'oggi non risulta che tale operazione sia stata formalizzata, con gravi conseguenze per il futuro produttivo e occupazionale degli stabilimenti di Porto Marghera,

gli interroganti chiedono di conoscere:

le motivazioni che a tutt'oggi impediscono la piena acquisizione da parte della MCS della SAVA;

quali iniziative sul piano degli investimenti la MCS abbia intenzione di assumere sul polo alluminio di Porto Marghera, dal momento che non si stanno attuando investimenti che non siano di mantenimento o di ordinaria manutenzione degli impianti.

(4-00529)

POLLICE. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che giornali e televisioni private annunciano l'avvenuto accordo relativamente all'acquisto, da parte del Monte dei Paschi di Siena, della Banca popolare di Nicastro;

che il consiglio di amministrazione della Banca popolare di Nicastro nega il tutto, compresa la delibera che, secondo fonti bene informate, pare sia stata votata dallo stesso organo per una soluzione positiva (cessione);

che l'azienda, di conseguenza, nega ogni colloquio con le organizzazioni sindacali e i lavoratori in genere;

che il Monte dei Paschi di Siena ha già operato acquisti di casse rurali ed artigiane e Banche popolari del credito in tutto il reggino e nelle zone del Cosentino, portando avanti una politica di silenziosa «annessione»,

l'interrogante chiede di sapere:

1) come mai non si è tentato (nel caso in cui non fosse rinviabile né reale la liquidazione della Banca popolare di Nicastro) l'accorpamento con la Banca popolare di Crotone, come previsto dalle raccomandazioni della stessa legge bancaria;

2) quanto fondamento hanno le voci secondo le quali il Monte dei Paschi di Siena starebbe per concludere la stessa trattativa con la più grossa e più affermata Banca popolare di Crotone;

3) se questo è il motivo per cui non si è esperito il tentativo di cui al punto 1);

4) quale controllo si esercita, da parte delle autorità competenti, sulle vicende del credito in Calabria;

5) se non sia abbastanza grave il fatto che, dopo quanto successo alla Cassa di risparmio di Calabria, si perpetui la filosofia secondo la quale le faccende creditizie sono unicamente «cose private»;

6) a quali logiche di reale esigenza del sistema risponde questa *deregulation* nelle annessioni e nelle scorporazioni, nelle aperture e nelle chiusure degli stessi sportelli bancari.

(4-00530)

CORLEONE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che è ormai indilazionabile la ristrutturazione del Ministero di grazia e giustizia che, sulla base di una interpretazione di un decreto del 1927, realizza il monopolio della responsabilità delle direzioni generali e di tutti i 52 uffici del Ministero stesso;

che sui quotidiani degli ultimi giorni e in particolare su «la Repubblica» del 20 ottobre 1987, a pagina 10, si è letto che il magistrato Luigi Scotti, vice capo dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia, intervenendo al convegno sul tema «Magistratura e sistema dei partiti» che si è tenuto ad Ischia, ha sostenuto: «Se dopo il *referendum* rimarrà in vigore solo la norma generale del codice civile che consente ad ogni cittadino di fare causa ai danni di un altro cittadino, sui giudici si abbatterebbe una valanga di azioni dirette che scatenerebbero un balletto di astensioni e di ricusazioni. E sarà più facile liberarsi dei giudici scomodi» e inoltre: «Ho qualche dubbio che si possa redigere un disegno di legge in 120 giorni» e infine ha affermato: «La strategia è chiara, stiamo assistendo al tentativo di amplificare i poteri dell'Esecutivo. C'è già una proposta di legge per una riforma della Presidenza del Consiglio che in futuro avrà la possibilità di emanare anche dei regolamenti, dei decreti amministrativi».

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga che in via generale, ma in particolare in una occasione elettorale come quella referendaria in corso, si debba evitare, da parte di magistrati impegnati nell'Esecutivo, di intervenire pubblicamente interferendo in un dibattito già aspro e difficile.

(4-00531)

MERAVIGLIA, ZANELLA, PIERRI, INNAMORATO, CUTRERA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che la istituzione del Ministero dell'ambiente rappresenta il tardivo ma significativo riconoscimento della necessità di dare avvio ad una organica azione dei pubblici poteri intesa a salvaguardare, tutelare, valorizzare le risorse ambientali e naturali nel quadro di una equilibrata coesistenza tra sviluppo economico-sociale ed ecosistemi ambientali:

rilevato che la crescente domanda sociale di conoscenze nel campo ecologico ed ambientale non trova supporti adeguati sia nell'insegnamento scolastico sia in quello universitario;

considerato che l'assenza di idonei insegnamenti atti a formare la personalità dei giovani ed a costituire nuove specializzazioni professionali crea un intollerabile divario nel nostro paese rispetto ad altre nazioni che già da tempo hanno realizzato importanti esperienze nel campo dell'insegnamento e dello studio dell'ecologia,

si chiede di conoscere quali iniziative il Governo si proponga di assumere al fine di inserire l'ecologia tra gli insegnamenti da impartire obbligatoriamente nelle scuole primarie e secondarie e al fine di attivare corsi di laurea nelle scienze ecologiche e ambientali.

(4-00532)

EMO CAPODILISTA, CORTESE, DIANA, MICOLINI, PERINA, RUMOR.

- Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e dei lavori pubblici.

- Premesso:

che il fiume Fratta-Gorzone che ha origine nel comune di Arzignano (Vicenza) e foce nel fiume Brenta a Punta Gorzone, presso Ghioggia, costituisce il principale recipiente di scarico per i comprensori di bonifica di numerosi consorzi delle province di Verona, Vicenza e Padova, raccogliendo inoltre le acque torrentizie dell'intero bacino del fiume Agno-Guà-Frassine;

che la superficie scolante che interessa il Fratta-Gorzone supera i 100.000 ettari e che nei periodi di piena l'arteria Agno-Guà-Frassine recapita al fiume suddetto un ingente e incontrollato quantitativo d'acqua;

che, ogni qualvolta il Fratta-Gorzone è in piena, i consorzi di bonifica sono costretti a sospendere lo scarico delle proprie acque, come è avvenuto nel febbraio 1987 e prima, nel 1985, nel 1978, nel 1977, nel 1976 e nel 1958, provocando così esondazioni, rotte di arginature, estesi allagamenti, con ingenti danni alle opere pubbliche di bonifica che vanno a carico del bilancio dello Stato e della regione;

che l'ammontare dei danni provocati dalla rotta del Fratta-Gorzone nell'inverno 1978, nel solo tratto di arginatura del comune di Vescovana, raggiunse importi paragonabili ai costi di un cospicuo piano di sistemazione del fiume,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per rendere il Fratta-Gorzone idoneo a ricevere e a trasportare le portate riferite all'intero bacino tributario, così evitando continui e inutili aggravii per la finanza pubblica.

(4-00533)

D'AMELIO, SALERNO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, al Ministro del tesoro e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. - Premesso che la legge n. 730 del 26 ottobre 1986, all'articolo 8, comma 5, prevede contributi finanziari pari a quelli previsti dall'articolo 32 della legge n. 219 del 1981, da concedere alle imprese industriali che andranno ad insediarsi nei PIP (Piani per investimenti produttivi), da realizzarsi da parte dei comuni disastriati e gravemente danneggiati dal terremoto del 1980 nelle regioni Basilicata e Campania (articolo 8, comma 4, della legge n. 730 del 1986);

visto che l'articolo 12 del decreto-legge n. 389 del 21 settembre 1987 precisa: «Gli oneri per i contributi previsti dall'articolo 8, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono a carico del fondo di cui all'articolo 5

della legge 18 aprile 1984, n. 80, per le attività artigianali e a carico della legge 1º marzo 1986, n. 64, per le attività industriali»;

considerato che tanta chiarezza, con precisi riferimenti a leggi in vigore (leggi n. 80 e n. 64), una volta tanto, non consente affatto equivoci nè ritardi, per cui sarebbe stato utile ed opportuno impartire precise disposizioni operative agli istituti di credito al fine di non disorientare gli operatori, industriali, con conseguente grave pregiudizio per la ripresa economica e per il rilancio industriale e produttivo dei comuni disastrati e gravemente danneggiati dal terremoto,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) perchè mai ritardi ed incertezze esistano nell'applicazione di precise leggi dello Stato, in vigore;

2) quali iniziative intenda eventualmente promuovere il Governo per garantire la piena praticabilità delle leggi citate.

(4-00534)

MOLTISANTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* - Considerato che l'accordo sullo smantellamento dei missili a media e corta gittata è in via di definizione, l'interrogante chiede di sapere:

a) se il Governo ha deciso come utilizzare le strutture della base del «Magliocco» di Comiso;

b) se non si ritenga opportuno e doveroso, considerate le esigenze delle popolazioni locali e l'impegno assunto dal Ministro della difesa all'epoca della installazione dei missili, che venga decisa la riconversione delle strutture della base per usi civili;

c) se non si ritenga di inserire nella legge finanziaria 1988 la previsione della istituzione di un fondo speciale intitolato: «Riconversione delle strutture missilistiche installate nel territorio nazionale».

(4-00535)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00135, dei senatori Diana ed altri, sulle misure adottate contro l'fta epizootica.